

LXVIII^a TORNATA

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (approvazione di)

« Variante della ferrovia Castelvetrano - San Carlo - Bivio Sciacca della rete complementare sicula » (N. 146)	pag. 1868
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, relativo al vincolo archeologico sulla zona monumentale di Roma » (N. 184)	1869
« Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, che autorizza l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui e società cooperative fra il personale dell'amministrazione stessa per la costruzione di case popolari ed economiche ed attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la gestione della "Fondazione Elena di Savoia" » (N. 157)	1872
« Istituzione in Napoli di un R. Istituto Superiore di studi commerciali » (N. 189)	1903
« Costituzione in comune autonomo della frazione di Arzachena » (N. 150)	1904
« Costituzione in comune delle frazioni di Pari e Casale di Pari » (N. 160)	1904
« Costituzione in comune autonomo della frazione di Follonica » (N. 170)	1904
« Costituzione in comune autonomo della frazione di Seggiano » (N. 151)	1905
« Aggregazione del comune di Ollolai al mandamento di Fonni » (N. 167)	1905
« Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Pinerolo » (N. 131)	1905
(discussione di):	
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069, riguardante il porto di Nuova Ostia » (N. 154)	1847

Oratori :

APOLLONI	1856
BONAZZI, <i>relatore</i>	1858

GRASSI	pag. 1854, 1859
LANCIANI	1857
PEANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	1858

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonché per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma » (N. 155) 1859

Oratori :

FERRARIS CARLO	1860
PEANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	1860
« Contravvenzioni per porto d'arma » (N. 200) 1876	

Oratori :

GAROFALO	1880
GIARDINO	1876, 1884
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	1881, 1885
PINCHERLE	1885
SINIBALDI, <i>relatore</i>	1883
TAMASSIA	1884
TORRIGIANI LUIGI	1885

« Concessione di un nuovo assegno temporaneo mensile di caroviveri a favore dei pensionati civili e militari » (N. 196) 1886

Oratori :

BERGAMASCO, <i>relatore</i>	1888, 1890, 1891
DEL LUNGO	1887
DORIGO	1886
FERRARIS DANTE	1887
MEDA, <i>ministro del tesoro</i>	1886, 1888, 1890, 1891
« Modificazioni alle leggi per la Sardegna » (N. 181)	1891

Oratori :

BORSARELLI	1891
GARAVETTI	1892
MICHELÌ, <i>ministro dell'agricoltura</i>	1893
TAMASSIA, <i>relatore</i>	1893

« Provvedimenti pel personale dei disegnatori e degli assistenti del Regio Corpo del Genio civile ed altri provvedimenti riguardanti il Corpo stesso » (N. 152) pag. 1899

Oratori:

DEL CARRETTO, *relatore* 1899

PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 1900

(presentazione di) 1872

Interrogazioni (risposta scritta ad) 1906

(svolgimento di):

« del senatore Cannavina al ministro delle poste e dei telegrafi per sapere: 1° se non ritenga opportuno affrettare la ripartizione del premio di cointeressenza per l'esercizio 1919-20, i cui fondi già furono stanziati in bilancio; 2° se non ritenga opportuno intervenire presso la Commissione di cui agli articoli 60 e 61 del decreto di riforma organica, perchè affretti i suoi lavori al fine di non dilazionare ulteriormente la ricostruzione della carriera del personale, in base alla quale dovranno corrispondersi gli arretrati dei nuovi stipendi a far capo dal 1° maggio 1919; 3° se e quali provvedimenti intenda adottare a favore degli agenti subalterni ex ufficiali del Regio Esercito, non riusciti idonei nell'esame per la promozione ad ufficiale postelegrafonico, in pro dei quali furono dati ripetuti affidamenti di sistemazione più decorosa; 4° se risponda a verità che s'intendano revocare le promozioni a segretario, già conferite agli impiegati di seconda categoria forniti di laurea o riusciti idonei in precedenti esami, in applicazione dell'art. 75 della citata riforma » . 1842

Oratori:

CANNAVINA 1840

PASQUALINO-VASSALLO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. 1843

« del senatore Del Lungo al ministro del tesoro, sulle recenti disposizioni per le quali, a cagione dello svantaggio sul corso della moneta, si renderebbe malagevole a studenti dalmati, e impossibile a moltissimi, il proseguire nelle nostre Università il corso dei loro studi » 1847

Oratori:

DEL LUNGO, 1847

MEDA, *ministro del tesoro*. 1847

Petizioni (sunto di) 1842

Votazioni a scrutinio segreto (risultato di) . . 1907

stria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico; i sottosegretari per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'antichità e le belle arti, per la marina mercantile e i combustibili; il commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura del sunto delle petizioni.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

« Il signor Cesare Fioretti, ufficiale giudiziario, fa voti che siano introdotte alcune modificazioni al disegno di legge n. 191 circa gli ufficiali giudiziari.

« Il sig. Alfonso Morelli, a nome del comitato degli operai a matricola della R. fabbrica di armi di Terni, fa voti per un'equa soluzione delle questioni derivanti da un'eventuale soppressione di detta fabbrica ».

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Cannavina al ministro delle poste e dei telegrafi per sapere:

1° se non ritenga opportuno affrettare la ripartizione del premio di cointeressenza per l'esercizio 1919-20, i cui fondi già furono stanziati in bilancio;

2° se non ritenga opportuno intervenire presso la Commissione di cui agli articoli 60 e 61 del decreto di riforma organica perchè affretti i suoi lavori al fine di non dilazionare ulteriormente la ricostruzione della carriera del personale, in base alla quale dovranno corrispondersi gli arretrati dei nuovi stipendi a far capo dal 1° maggio 1919;

3° se e quali provvedimenti intenda adottare a favore degli agenti subalterni ex-ufficiali del R. Esercito, non riusciti idonei nello esame per la promozione ad ufficiale postelegrafonico, in pro dei quali furono dati ripetuti affidamenti di sistemazione più decorosa;

4° se risponda a verità che si intendano

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, ministro dell'interno; i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'indu-

revocare le promozioni a segretario già conferite agli impiegati di 2^a categoria forniti di laurea o riusciti idonei in precedenti esami in applicazione dell'art. 75 della citata riforma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi.

PASQUALINO VASSALLO, *ministro delle poste e telegrafi*. La interrogazione dell'onorevole senatore Cannavina mi porge il destro di dare a lui ed al Senato alcune informazioni sull'andamento della gestione di cui ho l'onore di essere il capo, che credo non essere prive di un certo interesse.

In generale i servizi affidati al Ministero delle poste e telegrafi, in quest'ultima fase almeno, non vanno molto male, e debbo riconoscere, per dovere di lealtà, che il personale, nella sua grande maggioranza, è animato dal desiderio di corrispondere alla fiducia che in esso ripone il paese.

Io non manco di esercitare sul personale stesso la più oculata vigilanza al fine che il pubblico, che paga così ingenti tasse per il servizio postale e per quelli telegrafico e telefonico, trovi nei funzionari dell'amministrazione uno zelo corrispondente per l'andamento normale dei servizi stessi.

Ma il Senato non ignora, probabilmente, che le recenti riforme non hanno ancora potuto essere applicate, almeno nella maggior parte delle loro disposizioni; molte delle agitazioni, quindi, che qua e là attraversano l'animo del personale, sono determinate appunto dalla insecuzione di queste riforme. O mosso da uno scrupolo costituzionale, per cui si sia creduto che per le questioni più controverse convenisse attendere che il decreto-legge fosse prima convertito in legge; o mosso da altre ragioni, e specialmente dall'attesa del Regolamento di esecuzione alla legge e dal dissenso in cui, per alcune questioni, si sono trovate le organizzazioni del personale fra di esse e col Governo, sta di fatto che l'amministrazione ha rimandato l'applicazione di alcune norme fra le principali e più importanti della riforma organica, sicchè il personale attende ancora che il nuovo assetto introdotto negli ordinamenti dell'amministrazione postale e telegrafica, sia attuato.

L'onorevole Cannavina ha richiamato particolarmente la mia attenzione su quattro di queste questioni non ancora risolte.

Ma io posso assicurare il Senato, e adesso ne darò rapidamente la dimostrazione all'onorevole interrogante, che su di esse avevo già portato la mia attenzione, e che la maggior parte delle questioni medesime sono state già risolte o sono in via di risoluzione.

A cominciare dalla prima, cioè dalla ripartizione del premio di cointeressenza, di cui agli articoli 41 e 42 della riforma, la ragione precipua per la quale non si è potuto ancora procedere alla distribuzione del premio stesso, è che fino ad ora l'amministrazione non era riuscita a trovare un metodo che potesse, nella prima applicazione della legge, soddisfare al desiderio degli impiegati, di ottenere che la distribuzione avvenisse rapidamente. L'amministrazione ha lungamente oscillato fra il criterio di eseguire tale distribuzione in ragione del valore di ciascun funzionario, determinato in base alle qualificazioni attribuite al personale con le norme della vecchia legge, e l'adozione di altri criteri ispirati allo spirito della legge vigente - vale a dire al decreto-legge Chimienti-Fera - per cui la qualificazione degli impiegati dovrebbe essere sottratta al criterio discretivo del superiore gerarchico, e devoluta ad altri organi con norme speciali. Queste norme ancora non sono state concretate, perchè il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge predetto non è pronto: alla sua compilazione attende l'apposita Commissione voluta dalla legge, ed il testo relativo verrà successivamente sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, come il decreto stesso richiede.

Di qui la necessità di adottare per la prima distribuzione del fondo di cointeressenza norme di carattere transitorio, atte a determinare ed affrettare la corresponsione della quota dovuta a ciascuno.

Si potrebbero fare importanti rilievi sopra l'istituzione di un premio al personale sui prodotti *lordi* della gestione postelegrafonica; ma io non sono l'autore della disposizione, e quali che possano essere le idee che ciascuno di noi può avere sull'economia di questo provvedimento, ora si tratta soltanto di darvi esecuzione.

Ed in proposito posso assicurare l'onorevole Cannavina che non più tardi di oggi il Consiglio dei ministri ha approvato un mio disegno di decreto-legge, da convertire in legge, col quale si dispone che il fondo di cointeres-

senza stanziato per l'esercizio 1919-1920 sia ripartito fra tutte le categorie di personale di ruolo e fuori ruolo in base alle giornate di presenza in servizio, cioè in base al lavoro effettivamente compiuto. Il premio di cointeresenza quindi verrà distribuito al più presto, avendo già predisposto il lavoro burocratico in guisa che, dopo la firma del decreto, si addivenga sollecitamente alla determinazione della quota individuale: e non credo di andare errato dicendo che verso la prima quindicina di ottobre la distribuzione di questo premio potrà essere interamente eseguita.

Quanto al secondo punto dell'interrogazione del senatore Cannavina, relativo ai lavori della Commissione di cui all'art. 60 e 61 del decreto di riforma organica, io lo ringrazio di aver portata innanzi al Senato l'eco, di cui mi pare che l'onorevole Cannavina si sia fatto interprete, dei lamenti del personale circa il ritardo nei lavori della Commissione predetta. E ciò perchè mi si offre l'occasione di affermare al Senato che il lamentato ritardo non esiste: la Commissione, la quale procede alla compilazione del regolamento ed alla ricostruzione della carriera dei 32,000 funzionari che erano in ruolo al 30 aprile 1919, ha ripreso da oltre un mese i suoi lavori, attendendo con alacre attività al disimpegno del suo compito. Particolarmente per quanto riguarda la ricostruzione della carriera, la quale più direttamente interessa il personale, perchè da essa dipende il più o meno sollecito pagamento degli arretrati dovuti sui nuovi stipendi, come l'onorevole interrogante ben mostra di conoscere, posso assicurare che fino ad ora si sono liquidate le posizioni di ben 25,000 impiegati ed agenti, e che per 7000 di essi sono già pronti anche i decreti dei nuovi stipendi ed assegni. E quindi, anche rispetto a questa questione, posso assicurare che al più presto tutto il lavoro sarà ultimato, sicchè fra non molto saranno corrisposti a tutti gli arretrati spettanti per effetto della riforma, con decorrenza dal 1° maggio 1919.

L'onorevole interrogante, che ha voluto prendere in esame le questioni più importanti che sono all'ordine del giorno della classe postelegrafonica, desidera conoscere al n. 3 quali sieno gli intendimenti dell'Amministrazione a favore degli agenti subalterni ex ufficiali del

Regio esercito, i quali, ammessi per effetto dell'art. 80 del decreto-legge Chimienti agli esami di idoneità per la promozione ad ufficiale postale telegrafico, ebbero la disgrazia di non conseguire l'approvazione.

Se potessi abusare soverchiamente della cortesia del Senato, sarebbe il luogo questo d'informarlo delle ragioni per le quali il ministro del tempo formulò la disposizione del predetto articolo 80. La condizione di questi agenti subalterni di ruolo, i quali, durante il servizio militare avevano conseguita la qualità di ufficiali dell'esercito, formò oggetto di una particolare e giustificata benevolenza da parte dell'Amministrazione. Questa non poteva tollerare che propri agenti, sia pure d'ordine subalterno, ma che avevano servito con onore la patria ed avevano mostrato di possedere le attitudini necessarie per conseguire il grado di ufficiale, dovessero poi ridursi a coprire nel servizio civile un grado in evidente contrasto — perchè di tanto moralmente inferiore — con quello da loro ricoperto nell'esercito: pareva cioè stridente che tali agenti, tornando nell'Amministrazione, andassero a disimpegnare un ufficio invero modestissimo. Fu questo il concetto ispiratore dell'articolo 80 del decreto Chimienti, per effetto del quale gli agenti subalterni che avevano tenuto il grado di ufficiale dell'esercito, venivano sottoposti ad un esame di servizio, superato il quale essi, da impiegati di terza categoria, passavano nella seconda, vale a dire conseguivano il grado di ufficiale postelegrafico.

Avvenne invece, che alcuni di loro, mal destri nelle complesse discipline dell'impiego cui erano stati adibiti — certamente perchè il lungo tempo trascorso sotto le armi li aveva distolti dal diretto contatto dei servizi — non subissero con fortuna la prova richiesta; sicchè a rigore essi dovrebbero essere restituiti alle umili mansioni esercitate prima della loro chiamata alle armi.

Io ho preso a mia volta in benevolissimo esame la situazione di questi impiegati, tanto più che un altro articolo della riforma, l'87, in seguito ad una modificazione apportata al primitivo decreto-legge coll'altro decreto numero 770 dell'8 giugno, fa agli agenti fuori ruolo dell'amministrazione (non dunque a quelli di ruolo di cui si occupa l'onorevole Canna-

vina) che avevano ottenuto nell'esercito il grado di ufficiale, una condizione infinitamente migliore di quella fatta agli agenti di ruolo che si trovano a possedere i medesimi requisiti.

Ai primi, infatti, l'articolo 87 fa questa condizione: che essi, purchè forniti di una licenza di scuola media inferiore, sono nominati ufficiali postelegrafonici senza esame; mentre, come l'onorevole Cannavina sa e come ho avuto l'onore di indicare al Senato, gli altri agenti di cui ci occupiamo - quelli di ruolo - potevano conseguire la stessa nomina solo mediante esame. Mettendo a confronto la condizione degli agenti di ruolo e quelli fuori ruolo ho trovato che sarebbe giusto ed equo togliere la diversità di trattamento fra queste due diverse categorie di personale; ed è perciò che mi propongo di sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri prima, e poi alla firma di S. M. il Re, un Regio decreto-legge, per effetto del quale gli ufficiali del Regio esercito che sono agenti di ruolo di terza categoria, possano conseguire anch'essi, senza esami, la nomina ad ufficiali postelegrafonici, a somiglianza di quanto il citato decreto-legge dispone per gli agenti fuori ruolo provvisti di licenza di scuola media inferiore.

E vengo a rispondere all'ultimo punto della interrogazione dell'onorevole senatore Cannavina, relativo cioè all'articolo 75 della riforma.

Come già sa l'onorevole interrogante, questo articolo dispone che gli impiegati postelegrafonici di seconda categoria, muniti di titolo universitario e cioè di laurea, o che furono dichiarati idonei in precedenti esami di segretario, conseguono ora il grado di segretario dell'amministrazione, e cioè passano dalla seconda alla prima categoria, senza esami.

Dico subito che questa disposizione è una tra le poche del decreto di riforma che sia stata applicata dai miei predecessori: in conseguenza di essa, circa 400 funzionari di seconda categoria sono stati già promossi al grado di segretario.

La disposizione stessa, ma più ancora la sua sollecita attuazione, ha determinato una grave agitazione nel personale di seconda categoria e cioè tra gli antichi colleghi dei promossi alla prima categoria perchè muniti di titoli universitari; e questa agitazione vorrebbe sboc-

care in questo concetto: che l'attuale ministro, il quale non ha affatto nè il merito nè il demerito di aver creato questo articolo e meno che mai di averlo attuato, sia lui ad assumere la responsabilità di revocarlo: non solo, ma ciò che più preme, di revocare di conseguenza i decreti reali di promozione, già regolarmente registrati alla Corte dei conti.

Dico subito all'onorevole senatore Cannavina ed al Senato che io non intendo assolutamente, qualunque siano per essere gli effetti della mia determinazione, di assumere la responsabilità di influire nel modo suddetto sulla carriera di questi funzionari che dalla seconda categoria furono già promossi alla prima. (*Benissimo*).

Certo, la situazione creata da questo articolo e più ancora le agitazioni che turbano l'animo del personale agli effetti dell'applicazione dell'articolo stesso, obbligano il ministro a prendere in esame le obiezioni che contro questa disposizione e la sua attuazione sono state specialmente mosse dalla federazione dei sindacati postelegrafonici, la quale fa particolare oggetto delle sue vive censure precisamente questo articolo 75; ma io rispondo all'onorevole senatore Cannavina, nel caso egli accedesse al pensiero della federazione predetta, ed in ogni modo dico al Senato che non solo non intendo assumermi questa responsabilità per la ragione che la combattuta disposizione non è a me dovuta, ma anche per un altro riflesso: il decreto Fera Chimienti è davanti al Parlamento, dove già formò oggetto di meditatissimo studio da parte della Giunta del bilancio. Deve dunque il personale postelegrafonico attendere che la riforma sia esaminata e discussa dal Parlamento; ed è in questa sede che i suoi rappresentanti e coloro che vorranno propugnare la richiesta che ho illustrata, potranno svolgere le loro proposte di emendamento.

Posso assicurare il Senato che questa, come ognuna delle altre delicatissime questioni che riguardano l'amministrazione postelegrafonica, io mi occupo di studiarle nei minimi particolari, come posso altresì assicurare che la condizione dei funzionari promossi per effetto dell'articolo 75 saranno esaminate con ogni cura ed obiettività.

Dopo di che voglio sperare che l'onorevole

interrogante potrà dichiararsi soddisfatto della mia risposta. (*Vire approvazioni*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

CANNAVINA. Sono sinceramente lieto delle risposte esaurienti che ha dato l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, risposte esaurienti anche nell'esposizione chiarissima dei precedenti delle questioni su cui io ho interrogato. La mia interrogazione era motivata non solo dal desiderio di conoscere lo stato obiettivo delle cose, ma anche dal proposito di far conoscere in tempo gl'intendimenti del ministro ai funzionari postelegrafonici, i quali io so in certa agitazione anche a causa del ritardo ch'essi credono di lamentare nel conseguimento di benefici già ad essi assicurati da decreti legge e da precedenti disposizioni regolamentari.

Perciò appunto nella seduta di ieri l'altro io insistevo per l'immediata risposta alla mia interrogazione.

Condividendo pertanto l'opinione dell'onorevole ministro, che forse non si sarebbe dovuto parlare di premi di cointeressenza su prodotto lordo di un'azienda, pure dal momento che trattasi di concessioni già fatte e i fondi sono stati già stanziati in bilancio, ben si comprende come ai funzionari, che ormai hanno fatto assegnamento su tale premio, tardi il conseguirlo. Ed abbiamo saputo dalle labbra autorevoli dell'onorevole ministro le ragioni del ritardo ormai eliminate.

La Commissione incaricata dell'esame della riforma pareva andasse per le lunghe quasi meditatamente. Ora è bene che i funzionari postelegrafici sappiano che questa Commissione lavora invece alacramente in modo, che fra breve, anche in grazia delle sollecitazioni dell'onorevole ministro, esaurirà i suoi lavori.

Certo delicata è inoltre la condizione degli ufficiali anche di grado elevato dell'esercito che non superarono la prova per l'idoneità alle funzioni di subalterni nelle poste; delicata anche perchè io so che ad essi vennero, di fatto temporaneamente affidate le funzioni superiori per cui poi non risultarono idonei. Ma il ministro attuale, che ha trovato tale situazione di fatto ha già opportunamente dichiarato che una

tale condizione di cose egli supererà, facendo in modo che codesti ufficiali dell'esercito siano equiparati almeno agli agenti subalterni che si trovano già ad aver conseguito dei vantaggi analoghi.

Intrigata e delicatissima è poi la condizione creata al decreto-legge 2 ottobre 1919 concernente la riforma postelegrafica col sopravvenire del decreto legge del 23 dello stesso mese ed anno circa lo stato giuridico degli impiegati, giacchè i segretari dell'amministrazione postale si trovarono di botto a percorrere tutta la loro carriera, per effetto del decreto-legge del 23 ottobre 1919 che ha unificati tutti i vari gradi inferiori, facendone uno solo, per modo che i segretari, i primi segretari, e capi sezione, quali erano i gradi nella carriera postale, divennero di botto tutti segretari, con la possibilità quindi della sollecita promozione a capi divisione e ciò in concorrenza di altri che entrarono in carriera con esami e con la presentazione dei titoli prescritti.

Io non so come l'onorevole ministro vorrà sistemare questa situazione speciale, che come le altre egli ha trovato. Non dubito tuttavia che egli, come pel resto, la esaminerà con ogni diligenza, con ogni scrupolo e con ogni giustizia in modo da evitare ogni disuguaglianza, prendendo peraltro atto della ferma dichiarazione già da lui fatta, nè diversamente, ch'egli non intende affatto revocare le promozioni già conseguite per effetto dei decreti-legge, che allo stato sono legge.

Forse (se un suggerimento io avessi l'autorità di dare) non potendosi togliere a questi funzionari un diritto che ormai loro è già stato concesso, si potrà solo regolarne in modo speciale la condizione nei soli rapporti delle future promozioni, in guisa da ristabilire l'equilibrio con i loro colleghi che entrarono con lauree e con esami; e cioè concedere loro la promozione dopo prova speciale della loro idoneità, da stabilirsi.

Poichè l'onorevole ministro ha dato la prova di essersi interessato ai gravi problemi creati da leggi da lui non proposte, rendendosi di tutto sollecito ed esatto conto, io ho completa fiducia che saprà risolvere con sollecitudine e giustizia tutte le altre questioni tuttora insolute, fiducia che io credo possano avere tutti i funzionari, viste e considerate le esaurienti

risposte che dal ministro oggi mi sono state date. Giacchè ho la parola...

PRESIDENTE. Permetta onorevole Cannavina: le faccio considerare che è trascorso il tempo prescritto dal regolamento.

CANNAVINA. Allora io concluderò dichiarando d'essere pienamente soddisfatto dalla risposta avuta dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca una interrogazione del senatore Del Lungo al ministro del tesoro « sulle recenti disposizioni per le quali, a cagione dello svantaggio sul corso della moneta, si renderebbe malagevole a studenti dalmati, e impossibile a moltissimi, il proseguire nelle nostre Università il corso dei loro studi ».

Ha la parola l'onorevole ministro del tesoro per rispondere all'interrogazione.

MEDA, *ministro del tesoro*. Io mi rimetto per la risposta alle dichiarazioni che ho fatto all'onorevole senatore Del Lungo, le quali riguardano il provvedimento di cui egli si duole e che è stato preso perchè si erano costatati degli abusi. Sarà provveduto perchè il beneficio non venga tolto a coloro che ne risultino meritevoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Del Lungo.

DEL LUNGO. La cortesia dell'onorevole Ministro del tesoro fa sì che la mia interrogazione si converta in un ringraziamento, al quale non dubito che, considerata la dignità della cosa, vorrà associarsi il Senato.

Un telegramma del benemerito sindaco di Zara, on. Ziliotto, m'interessava presso i ministri del Tesoro e dell'Istruzione in vantaggio di non meno di 300 studenti della Dalmazia occupata e non occupata, ai quali la sospensione della facoltà di rilasciare vaglia dietro versamento di corone, riscuotibili in Italia in lire al ragguaglio del 40 per cento, porterebbe il gravissimo danno di esser costretti ad interrompere gli studi; poichè delle famiglie dalmate, rovinate per la mancata regolarizzazione della moneta, nessuna (afferma il telegramma) potrebbe mantenere i figli alle Università del Regno, avendo solo proventi in corone. L'on. Ziliotto, in nome del Fascio universitario Dalmatico fa viva istanza perchè

quella disposizione sia modificata, considerando l'irreparabile danno che deriverebbe alla forte gioventù studiosa della Dalmazia se le fossero così precluse le fonti del sapere.

Affrettatomi, com'era mio stretto e caro dovere, a comunicare ai due onorevoli ministri l'autorevole telegramma dell'altra sponda, l'onorevole ministro del Tesoro mi ha fatto conoscere per quali ragioni, ad impedire abusi recentemente verificatisi, egli ha dovuto attuare quella sospensione. « Ciò non impedirà (mi ha soggiunto) che agli studenti effettivamente bisognosi possa farsi un trattamento speciale. Già ad essi il Ministero delle Terre liberate corrisponde un sussidio. Ora, d'intesa col competente Ufficio per le nuove provincie, sarà riesaminata la cosa, allo scopo di conciliare l'interesse dell'Erario con quello degli studiosi realmente meritevoli d'un aiuto ».

Io prendo atto delle benevole dichiarazioni; e ai ringraziamenti aggiungo la fiducia che tutto quanto sia possibile per l'agevolazione agli studi di quella gioventù, nella quale si accoglie l'avvenire di quella sospirata plaga di terra italiana, sarà fatto dal Governo. Sia fatto tutto il possibile: con augurio e speranza che si possa per la Dalmazia, come in questo suo particolare nobilissimo interesse, così in ben altri e maggiori. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069, riguardante il porto di Ostia Nuova » (N. 154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069, riguardante il porto di Ostia Nuova ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069, riguardante il porto di Nuova Ostia.

ALLEGATI.

Decreto 30 giugno 1918, n. 1069.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con i ministri del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti marittimi e ferroviari.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 11 maggio 1918 fra i ministri del tesoro, dei lavori pubblici ed il sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, in rappresentanza dello Stato, ed il comune di Roma, rappresentato dal sindaco onor. senatore principe Colonna e dall'assessore per l'Agro romano comm. ing. Paolo Orlando, relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio di un porto ad Ostia Nuova.

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere contemplate nel progetto preso a base della concessione di cui all'articolo precedente, nonchè quelle per la crezione dell'annessa zona industriale e quartiere urbano, delimitati come segue: ad est fino a 200 metri dal ciglio dello specchio d'acqua e sino al canale di Ostia; a nord fino al canale di Ostia; ad ovest sino a 200 metri oltre la linea segnata a tratti e punti nella planimetria allegata alla convenzione 11 maggio 1918; a sud fino all'arenile demaniale.

Art. 3.

Alle espropriazioni occorrenti per le opere di cui al precedente articolo sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Le operazioni relative a dette espropriazioni che si effettueranno gradualmente a seconda del bisogno, saranno eseguite direttamente dal comune. Questo potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal ministro dei lavori pubblici, il quale determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà essere depositata per indennità di espropriazioni, per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata col medesimo procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

È concesso gratuitamente al comune per anni 60 l'uso dei terreni arenili esistenti a sinistra del costruendo porto, per un tratto di km. 5 e per la profondità di m. 70 a partire dal lido al mare.

Art. 5.

Sono istituite a favore del comune di Roma:

a) una tassa supplementare di ancoraggio nella misura di lire 0.50 per tonnellata di stazza netta sulle navi che approderanno nel porto di Ostia Nuova;

b) una tassa portuaria sulle merci imbarcate e sbarcate, in misura di lire 0.50 in media per tonnellata metrica a seconda del loro valore;

c) un diritto per lo sbarco o imbarco di viaggiatori, in ragione di lire 5 e lire 2 rispettivamente per i passeggeri di 1ª e 2ª classe e di quelli di 3ª classe.

Con decreti Reali, su proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari previ accordi col comune di Roma sentiti gli altri ministri interessati, saranno stabilite le norme per l'applicazione delle tasse e del diritto di cui sopra.

Art. 6.

Per provvedere alla spesa di lire 47,000,000 prevista per l'esecuzione del progetto di cui alla convenzione 11 maggio 1918, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui estinguibili in 50 anni, con le modalità e garanzie stabilite dagli articoli 2 e 3 della convenzione 11 maggio 1918.

Art. 7.

Il comune di Roma, per la provvista dei fondi occorrenti all'attuazione della concessione di cui al presente decreto, è autorizzato ad eccedere i limiti dalle leggi vigenti.

Art. 8.

Con la legge di approvazione del bilancio sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1920-21; la somma necessaria per corrispondere al comune di Roma le annualità stabilite dall'articolo 3 della convenzione 11 maggio 1918.

Art. 9.

La convenzione suddetta, come tutti gli atti da essa conseguenti, saranno liberi da qualsiasi peso fiscale eccetto che dalla tassa fissa di registro in lire 2.70.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DARI
NITTI
CIUFFELLI
VILLA.

V. - Il Guardasigilli
SACCHI.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'anno millenovecentodiciotto addì undici del mese di maggio in Roma, ed in una sala del Ministero del tesoro, si sono riuniti dinanzi a me cav. uff. avv. Pio Cerruti, primo segretario delegato alla stipulazione dei contratti per conto dell'Amministrazione dello Stato ed alla presenza dei sottoscritti testimoni idonei a forma di legge:

1° Venosta nob. cav. gr. uff. Gr. cr. Luigi fu Osvaldo, senatore del Regno, amministratore generale della Cassa depositi e prestiti;

2° Scaramella Manetti gr. uff. Augusto fu Daniele, senatore del Regno, presidente della Camera di commercio di Roma;

3° Galli gr. uff. Lino di Giuseppe, direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

4° Melis comm. Ernesto fu Giovanni, direttore generale del Segretariato generale del Ministero del tesoro;

5° Genovesi gr. uff. Filippo fu Francesco, presidente del Comitato nazionale Pro-Roma marittima;

6° Gasperoni avv. cav. uff. Enrico fu Sinisio, direttore capo divisione del Ministero dei lavori pubblici;

7° Ferretti cav. Pilade fu Giuseppe, segretario del Comitato nazionale Pro-Roma marittima;

8° Fontana cav. uff. Alessandro fu Giacomo, direttore dell'ufficio IX del comune di Roma (Agro romano);

9° Cerreti ing. Ugo fu Giovanni, ingegnere del comune di Roma.

DA UNA PARTE:

Le LL. EE. il Gr. cord. avv. Luigi Dari, ministro dei lavori pubblici, il Gr. cord. professore avv. Francesco Saverio Nitti, ministro del tesoro, ed il comm. marchese ing. Giacomo Reggio, sottosegretario di Stato del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, in rappresentanza del ministro, giusta delega (allegato I) per conto dell'Amministrazione dello Stato

E DALL'ALTRA :

L'onorevole signor principe don Prospero Colonna fu Giovanni Andrea, senatore del Regno, sindaco di Roma, ed il comm. ing. Paolo Orlando fu Luigi, assessore del comune di Roma, entrambi in rappresentanza di detto comune

PREMESSO

Che in base ai suoi precedenti studi e progetti il signor comm. ing. Paolo Orlando presentò a nome del Comitato nazionale « Pro-Roma marittima » da lui presieduto, il progetto del porto marittimo di Ostia Nuova e del canale navigabile di congiunzione col fiume Tevere;

Che il progetto suddetto ebbe l'approvazione sia della Commissione locale che della Commissione centrale dei porti, spiagge e fari, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Che in data 14 agosto 1917. il comune di Roma nella persuasione che l'opera progettata costituiva l'elemento essenziale al risorgimento economico e marittimo della capitale, chiese al Governo ai termini della legge organica portuale 2 aprile 1885, n. 3095 (T. U.) e della successiva 14 luglio 1907, n. 542, il suo contributo nella spesa per la costruzione del porto e la concessione delle aree portuali e dell'esercizio degli impianti commerciali;

Che la Commissione per l'esame delle domande per concessione di nuove opere marittime diede parere favorevole alla concessione;

Che i Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari riconobbero l'utilità e la convenienza della creazione del nuovo porto;

Che il Consiglio provinciale di Roma con deliberazione 26 marzo 1918 approvò il proprio contributo nelle spese dell'opera, come risulta da estratto che qui si allega sotto il n. II;

Che l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti si dichiarò disposta a concedere al comune un mutuo per le spese dell'opera stessa;

Che il Consiglio comunale di Roma approvò lo schema della presente convenzione come ri-

sulta dalle deliberazioni 15 e 19 aprile 1918, debitamente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa e qui allegata in copia autentica sotto i numeri III e IV;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante di questa convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Roma si obbliga di provvedere ai termini degli articoli 7 e 27 della legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) all'esecuzione del primo gruppo delle opere occorrenti per la costruzione di un porto sulla spiaggia di Ostia Nuova in conformità del progetto di massima 30 settembre 1916 presentato dal Comitato nazionale « Pro-Roma marittima » sulla base dei precedenti progetti e studi dell'ingegnere comm. Paolo Orlando e ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto num. 51 del 15 aprile 1917.

Le opere del detto gruppo, dell'importo di lire 47,000,000, risultano indicate nella planimetria che sotto la data 8 maggio 1918 viene allegata alla presente convenzione perchè ne faccia parte integrante (allegato VI).

Per tali opere il comune sulla base del succitato progetto di massima, dovrà compilare un programma per il graduale svolgimento dei lavori e redigere poi, secondo l'ordine stabilito nel programma stesso, progetti parziali per la esecuzione delle opere.

Dopo l'approvazione del programma il quale interverrà entro tre mesi dalla presentazione di esso, il comune dovrà presentare gradualmente, ed entro il periodo massimo di un anno dalla pubblicazione della pace, al Ministero per l'approvazione, i progetti parziali nei quali dovrà introdurre, entro il termine che di volta in volta verrà stabilito dal Ministero le modificazioni che fossero riconosciute necessarie.

Art. 2.

La spesa di lire 47,000,000 indicata nel precedente articolo per la costruzione del porto, sarà ripartita ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 luglio 1917, n. 542, come segue:

- a) il 40 per cento a carico del comune;
- b) il 10 per cento a carico della provincia;
- c) il 50 per cento a carico dello Stato.

La detta spesa di lire 47,000,000 sarà anticipata dal comune di Roma, il quale, per la provvista dei fondi occorrenti, in relazione all'avanzamento dei lavori, potrà contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, le cui annualità saranno garantite per quattro decimi con delegazioni sulla sovrimposta o sui proventi del dazio consumo; per un decimo con delegazioni sulla sovrimposta provinciale, e per gli altri cinque decimi verso cessioni delle annualità a carico dello Stato, come viene stabilito nell'articolo seguente.

Art. 3.

Lo Stato, per ognuno dei mutui che saranno concessi al comune, fino alla concorrenza della detta complessiva somma di lire 47,000,000, liquiderà il proprio sussidio del 50 per cento della spesa, convertendolo in tante annualità, quante sono quelle fissate per l'ammortamento di ciascun mutuo. Tali annualità saranno comprensive di capitale e dell'interesse a calcolo allo stesso saggio di concessione del prestito.

Le annualità anzidette saranno versate dallo Stato direttamente all'Istituto mutuante quale cessionario del comune.

Gli interessi che, durante l'ammortamento, siano a fine d'anno accreditati dalla Cassa sulle quote di mutuo non somministrate, saranno per metà rimborsate direttamente allo Stato e per un decimo alla provincia.

Art. 4.

Il comune dovrà disporre l'inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del decreto del ministro dei lavori pubblici che avrà approvato il primo progetto parziale e curarne poi lo sviluppo in modo che le opere del gruppo di cui al precedente articolo 1 possano ultimarsi entro otto anni dalla data dell'approvazione.

Art. 5.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno la norme vigenti per le opere

di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Saranno pure estese agli appalti del comune le disposizioni del capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal detto Dicastero comprese le norme circa la compilazione del collegio arbitrale (Capitolato generale) che qui si allega sotto il n. 5.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà a mezzo di ingegneri del Genio civile affinché i lavori siano eseguiti a tutta regola d'arte, senza che per il fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilità che ha il comune per la buona riuscita dei lavori.

I funzionari incaricati di tale sorveglianza avranno facoltà di visitare ed assistere i lavori, eseguirvi prove, esperienze, misurazioni od assaggi, ed il comune, o i suoi appaltatori dipendenti dovranno fornire loro tutti i chiarimenti o mezzi opportuni, e, alla occorrenza, sospendere momentaneamente i lavori.

Essi, trovando i lavori condotti in modo non soddisfacente, potranno redigere apposito verbale di constatazione, riferendone all'Amministrazione governativa la quale potrà far sospendere i lavori che non si eseguono regolarmente, ed imporne la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico del comune.

Art. 7.

Il comune ed il Ministero dei lavori pubblici, avranno facoltà di proporre anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti che sono consigliate dalle esigenze tecniche e tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio delle opere stesse.

Le varianti proposte dal comune dovranno ottenere la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici, ogni volta che importino aumento o diminuzione di spesa in confronto dei progetti approvati, ovvero modificazioni di parti essenziali dei progetti stessi e l'approvazione dell'ispettore superiore compartimentale in qualunque altro caso.

Art. 8.

I contratti per i lavori e provviste d'importo superiore alle lire 100,000 non saranno

validi se non dopo approvati dal Ministero dei lavori pubblici e nei capitolati dovrà essere fatta espressa riserva di tale approvazione.

Art. 9.

Gli schemi di transazione diretti a prevenire od a troncane contestazioni giudiziarie in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, saranno da sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici quando ciò che si promette, si abbandona o si paga, superi le lire 10,000. A formare tale somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto, o per esecuzione del medesimo contratto.

Art. 10.

Quando fosse riconosciuto che, per cause addebitabili al comune, i lavori non potessero svolgersi con alacrità necessaria ad assicurare la costruzione del porto nel termine stabilito dall'art. 4, il Ministero dei lavori pubblici potrà prefiggere al comune termini speciali per l'adempimento dei provvedimenti all'uopo occorrenti.

Scaduto ciascun termine il Ministero, oltre ad imporre la penale di cui all'articolo seguente, potrà provvedere d'ufficio, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Art. 11.

Il comune incorrerà di pieno diritto nella penale di lire 100 per ogni giorno di ritardo dopo scaduti i termini speciali di cui al precedente art. 10, salvo i provvedimenti d'ufficio, di cui all'articolo stesso.

Art. 12.

A garanzia degli obblighi assunti il comune presterà una cauzione di lire 200,000 (duecentomila), da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in contanti od in titoli di Stato entro sei mesi dalla data del provvedimento con il quale sarà approvata la presente convenzione.

Tale cauzione sarà svincolata per tre quarti dopo il collaudo dell'ultima opera eseguita secondo il programma di cui all'art. 1 della presente convenzione e per l'altro quarto dopo la scadenza o la risoluzione della concessione di cui all'art. 14.

Art. 13.

A mano a mano che le opere del porto verranno ultimate e collaudate ne sarà fatta consegna all'Amministrazione marittima col concorso di un ufficiale del Genio civile e di un funzionario dell'Amministrazione demaniale.

Art. 14.

Lo Stato concede al comune di Roma, per la durata di 60 anni decorrenti dalla data del provvedimento con cui sarà resa definitiva la presente convenzione, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla marina mercantile e delle condizioni stabilite nella presente convenzione, le aree portuali coperte e scoperte, la spiaggia a sinistra del porto per un tratto di chilometri cinque, nonchè l'esercizio di tutti gli arredamenti del porto stesso.

Art. 15.

Le condizioni e le tariffe dell'esercizio saranno determinate con regolamenti da approvarsi dal Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari in base ad accordi con il comune.

Art. 16.

All'ammortamento della spesa corrispondente alla quota a carico del comune per la costruzione del porto saranno destinati:

a) i proventi netti della concessione delle aree e dell'esercizio degli arredamenti di cui all'articolo 14;

b) il prodotto di una tassa supplementare di ancoraggio da imporsi nella misura di lire 0,50 per tonnellata di stazza netta sulle navi che approderanno nel porto;

c) il prodotto di una speciale tassa da imporsi sulle merci imbarcate o sbarcate in misura di lire 0,50 in media per tonnellata metrica a seconda del loro valore;

d) i proventi di uno speciale diritto che sarà stabilito per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, in ragione di lire 5 e di lire 2 rispettivamente per i passeggeri di 1ª e 2ª classe e per quelli di 3ª classe.

Art. 17.

Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, previ accordi col comune di Roma, sen-

titi i Ministeri interessati, saranno stabilite la norme per l'applicazione delle tasse e dei diritti di cui all'articolo precedente.

Art. 18.

I proventi di cui al precedente articolo 16 non potranno aver impiego diverso da quello stabilito con l'articolo stesso.

Resta in ogni caso convenuto che, qualora il prodotto dei suddetti proventi, dedotta la quota erogata nelle spese di esercizio consenta al comune di ammortizzare le somme impiegate nella costruzione delle opere prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 14, la concessione resterà risolta appena compiuto l'ammortamento e l'esercizio delle opere passerà di pieno diritto allo Stato.

Potrà tuttavia l'Amministrazione marittima consentire al comune la continuazione della concessione fino alla scadenza del termine stabilito all'articolo 14, subordinatamente alla condizione di destinare i proventi a lavori di ampliamento e di miglioramento del porto fino alla completa esecuzione delle opere di cui al progetto di massima 30 settembre 1916 ed alle condizioni della presente convenzione.

Art. 19.

La contabilità delle spese riguardanti la costruzione del porto, nonchè delle entrate e delle spese riguardanti l'esercizio e dei mezzi finanziari con i quali vi si farà fronte, dovrà essere tenuta separata da quella del bilancio comunale e da quella di ogni altra azienda del comune ed essere impiantata secondo le norme da concordare coi Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti marittimi e ferroviari e del tesoro, ai quali, resteranno attribuiti i più ampi poteri d'ispezione e di verifica sulla regolarità della gestione.

Art. 20.

La consegna della spiaggia di Ostia, tanto per gli spazi occorrenti alle costruzioni delle opere del porto, quanto per la zona indicata all'articolo 14, sarà fatta entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del primo progetto parziale di cui all'articolo 4 previo accertamento del versamento della cauzione di cui all'articolo 12.

Art. 21.

Per assicurare nel porto il funzionamento dei vari servizi di Stato, il comune dovrà dare conveniente sede agli uffici governativi in uno o più fabbricati, da erigersi nell'ambito portuale: secondo l'ubicazione e le modalità che saranno stabilite d'accordo con le amministrazioni interessate, in base ai progetti compilati dall'ufficio del Genio civile.

Le spese per tali fabbricati saranno dalle dette Amministrazioni rimborsate al comune in base agli stati di avanzamento dei lavori, e la rata di saldo dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 22.

Su domanda del comune il Governo del Re, qualora riconosca che il porto durante l'esercizio abbia conseguito i requisiti di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1885, n. 3095, (Testo unico) provvederà all'iscrizione del porto stesso in una delle tre classi della seconda categoria.

Per effetto di tale iscrizione la competenza delle spese di manutenzione del porto sarà regolata secondo l'articolo 7 della citata legge, tranne per le opere date in esercizio al comune, la cui manutenzione rimarrà a suo totale carico.

Art. 23.

Spirato il termine della concessione, oppure verificandosi il caso contemplato nell'articolo 18, secondo comma, tutte le opere, le aree e gli arredamenti che sono oggetto della presente convenzione, nonchè i fondi eventualmente disponibili della gestione dell'esercizio, saranno devoluti allo Stato.

Art. 24.

Le eventuali controversie che insorgessero tra lo Stato e il comune concessionario, in dipendenza della presente convenzione, saranno deferite ad un Consiglio di tre arbitri i quali giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà soggetta nè ad appello, nè a cassazione.

Ciascuna delle parti contraenti nominerà un arbitro ed il terzo sarà scelto dal presidente del Consiglio di Stato, fra i membri del Consiglio medesimo.

Art. 25.

La concessione s'intende fatta con l'obbligo al comune di osservare strettamente, oltre alle preindicate condizioni speciali, anche tutte le condizioni generali, formulate negli articoli 785 e seguenti, fino all'articolo 809 del Regolamento marittimo 20 novembre 1879, quali articoli si intendono formare parte integrante della presente convenzione.

A titolo di riconoscimento della demanialità delle opere e delle aree concesse, il comune pagherà un annuo canone di lire 100.

Art. 26.

Il comune si riserva la facoltà di domandare entro un anno dalla data di approvazione della presente convenzione, la concessione per la costruzione e l'esercizio del canale navigabile di allacciamento del porto stesso con la città di Roma in conformità delle opere contemplate nello stesso progetto 30 settembre 1916 di cui all'articolo 1.

Tale concessione dovrà formare oggetto di apposita convenzione suppletiva.

Art. 27.

Il concessionario* per tutti gli effetti della presente convenzione, elegge domicilio a Roma, nel palazzo comunale.

Art. 28.

La presente convenzione sarà registrata con il diritto fisso di lire 2.70 ogni altro escluso.

Art. 29.

La presente convenzione, per quanto riguarda lo Stato, è subordinata alla emanazione dei necessari provvedimenti legislativi.

E richiostro io capo del servizio contratti del Ministero dei lavori pubblici, ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza dei testimoni alle parti che da me interpellate prima di sottoscriverla, hanno dichiarato essere la convenzione stessa conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati alla presente convenzione per espressa volontà delle

parti le quali hanno dichiarato di averne già presa visione.

La presente convenzione consta di otto fogli di carta bollata scritti su facciate ventotto da persona di mia fiducia e comprende cinque inserzioni per foglietti trentotto scritti, stampati e dattilografati su facciate sessantasei, nonché una planimetria bollata allo straordinario l'8 maggio 1918.

Il ministro dei lavori pubblici

DARI.

Il ministro del tesoro

NITTI.

Per il ministro dei trasporti

Ing. G. REGGIO.

I rappresentanti del Comune di Roma

D. PROSPERO COLONNA

PAOLO ORLANDO.

I testimoni:

LUIGI VENOSTA

AUGUSTO SCARAMELLA MANETTI

LINO GALLI

ERNESTO MELIS

ENRICO GASPERONI

FILIPPO GENOVESI

ALESSANDRO FONTANA

Ing. UGO CERRETTI

PILADE FERRETTI.

Il capo del servizio contratti

PIO CERRUTI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Grassi.

GRASSI. Io ho l'inveterata abitudine di non parlare delle materie in cui non sono competente e perciò nella discussione sul porto di Ostia non dovrei interloquire. Senonchè la coscienza mi dice che non mi lascerebbe tranquillo, se mi limitassi a mettere nell'urna bianca una sterile palla nera. È per obbedire ad un dovere verso me stesso che io oso esporre il mio pensiero.

Oggi sulla mia bandiera sta scritto: *nitor in vetitum*; devo nuotare contro corrente e la corrente è forte, ed io temo di non esser forte abbastanza: ma non importa, a me resterà la

soddisfazione di aver tentato di fare una cosa buona.

La voce del pubblico, pur apprezzando l'alta idealità del problema di ricollegare Roma alle grandi vie dei mari e di restituire a Roma il suo antico porto nel mar Tirreno, non si è mai stancata di ripetere che il presente progetto del porto di Ostia è un assurdo e ritiene che la presente legge consacri questo non senso. Il pubblico è convinto che chi l'ha proposta ha commesso un grave errore, che un più grave errore ha commesso la Camera dei deputati approvandola, e uno ancora più grave sta commettendone il Senato, varandola definitivamente. (*Rumori*).

Poichè la voce del popolo non è sempre voce di Dio, ho voluto interrogare molti tecnici, ingegneri e uomini di mare, e il risultato di questa mia inchiesta si riassume nei seguenti termini. La grossa spesa per il porto di Ostia non è giustificata perchè non è utile, non è produttiva, è soltanto sontuaria, perchè non è del tutto sicuro che si possa condurre a termine questo porto e, se si porta a termine, non è sicura la sua vitalità, tanto meno la sua longevità. (*Rumori*).

Senza entrare in merito, mi permetto di fare un'osservazione che viene suggerita dal più ordinario buon senso. Ad Anzio esiste un porto, a Civitavecchia un altro porto; non si comprende la necessità di farne sorgere tra questi due un terzo, che in ogni caso costerà tesori grandissimi e forse non durerà, o ne richiederà altrettanti per essere mantenuto. Se il traffico di Roma lo esige, perchè non migliorare i due porti già esistenti e perchè non regolare la bocca di Fiumicino, facendo così opere di sicura riuscita con una spesa molto limitata?

La Commissione da noi nominata, che avrebbe voluto rinfrancarci e confortarci ad approvare questa legge, non ha potuto tacere le gravi obiezioni che sono state mosse e invece di confutarle recisamente, ha coniugato il verbo sembrare, facendoci così risovvenire del detto che le sembianze spesso ingannano.

La nostra Commissione ci da, se bene intendendo, come argomento favorevole il fatto che il lavoro è già stato iniziato. Io non comprendo più nulla, perchè mi hanno sempre insegnato che chi ha messo un piede in fallo deve tirarlo

indietro e non mettere innanzi anche l'altro e così cadere nel precipizio.

La nostra Italia che stretta dalla necessità di limitare le spese, per risparmiare alcuni milioni, come ho detto l'altro ieri, venendo meno alla tradizione che la consacra madre delle scienze, *vera altris scientiarum*, ha omai condannato a morire di tisi i laboratori scientifici universitari, compresi quelli della capitale, che, entrando in Roma, avevamo solennemente promesso di portare ad una altezza degna della città eterna:

la provincia di Roma la quale tollera che moltissimi ragazzi crescano analfabeti per deficienza di scuole ed in molte parti è ancora orribilmente dilaniata dalla malaria in modo che fa vergogna ad un paese civile, e tutto ciò per mancanza di mezzi;

la città di Roma, la quale annovera delle borgate dove per ragioni di economia si trascura per mesi ed anni la pulizia, non si provvede alla fognatura e all'acqua potabile e dove una gran parte della popolazione vive in luride capanne infestate da insetti schifosi e dall'acaro della scabbia e, quel che è peggio, fonti di immoralità d'ogni genere per l'eccessivo agglomeramento di persone di ambo i sessi in un solo ambiente;

la nostra Italia, dico, questa provincia di Roma e questa città di Roma si sono accordate per approfondire, o, come si direbbe forse più esattamente, per approfondire da duecento a trecento milioni in un'impresa che non è necessaria, che non è urgente, impresa che nella stessa relazione della nostra Commissione è classificata di discutibile utilità e la cui buona riuscita non è del tutto sicura.

Anche in un paese, in cui le finanze fossero floride, sarebbe forse discutibile l'opportunità di questa impresa: come mai essa può ritenersi opportuna nel nostro paese omai prossimo alla miseria? (*Commenti*).

Da tre anni io ho intrapreso una lotta intensa contro la malaria a Fiumicino. Ho ragione di ritenere che prima del 1918 s'ammalassero di febbri per lo meno il 90 per cento degli abitanti di Fiumicino. Nel 1918 - primo anno di lotta - si ammalarono circa il 66 per cento; nel 1919 il 2 e mezzo per cento; nel 1920 non siamo ancora arrivati all'1 per cento. Questo bellissimo risultato fu ottenuto con non

molte migliaia di lire e ci dà la sicurezza che, se le centinaia di milioni che si vogliono spendere per il porto di Ostia venissero dedicate alla lotta contro la malaria, in pochi anni la provincia di Roma sarebbe redenta da questo flagello, che la tiene in una condizione di inferiorità materiale e morale. (*Commenti*),

Purtroppo la natura che mi concede la chiara visione della risolubilità di questo problema, non mi concede anche la virtù di trasfondere in voi la mia convinzione. Oggi io invidio voi, illustri colleghi, che sapete far trionfare le vostre idee, mentre deploro che a me manchi quella forma che è necessaria per avvincere e trascinare l'auditorio.

Ah se uno di voi prendesse la parola in mio favore e m'aiutasse a far trionfar la mia tesi di spendere per la lotta antimalarica quei milioni che si vogliono dedicare al porto d'Ostia, chiudendo i nostri lavori questa sera, potremmo dire d'aver reso un grande servizio al Paese.

Ma lasciamo il campo dei sogni e torniamo alla realtà.

Io mi lusingo che l'on. Giolitti, il quale forse non ignora che io gli sono divoto, di una divozione che mai si è smentita, non esiterà a riconoscere che le mie severe critiche al progetto del porto d'Ostia sono del tutto obbiettive, al di fuori ed al disopra di qualunque considerazione politica. Io ritengo che questo progetto di legge debba essere sfuggito, come un errore di stampa nel correggere le bozze, all'attenzione dell'attuale Presidente dei ministri e dell'attuale ministro dei lavori pubblici. E lo comprendo quando penso alle infinite occupazioni e preoccupazioni gravissime che hanno oppresso i nuovi ministri in questi primi mesi della loro feconda vita; credo che se avessero avuto agio di soffermarsi sopra questo decreto luogotenenziale, non avrebbero accettato di farne da padri putativi, non foss'altro perchè dal popolo, che è chiamato a tanti sacrifici, si deve tener lontano perfino il più lieve sospetto che si possa sperperare il danaro spremutogli senza pietà.

La conclusione è evidente: onorevoli colleghi, io vi propongo invece di seppellir nella sabbia centinaia di milioni, di seppellire sotto un mucchio di palle nere questo sciagurato progetto. Così facendo avremmo il plauso generale, e quel che più importa, il plauso della nostra coscienza.

Che se questo miserabile mucchietto di palle nere potesse sembrare di malaugurio all'onorevole ministro dei lavori pubblici, io vorrei pregarlo di interpersi per sospendere la discussione, finchè una Commissione competente abbia dato parere esplicitamente favorevole a questa legge, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico. Creda pure il Governo che questa sospensione non nuocerà a nessuno, tutt'al più desterà, se pur lo desterà, un po' di scompiglio tra coloro che si occupano di compra e vendita di terreni e di costruire villini sontuosi.

APOLLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APOLLONI. Preso alla sprovvista e, direi quasi, all'imboscata, dall'onorevole collega che mi ha preceduto, sono rimasto dolorosamente sorpreso della coltre funerea che sul progetto in disamina ha voluto stendere il senatore Grassi: coltre intessuta di acerba critica sull'operato del comune di Roma, di dubbi sulle finalità che, con le costruzioni del porto di Ostia, si vogliono conseguire, di previsioni catastrofiche sulle spese e su tante altre cose che non sono affatto inerenti al progetto di legge.

Io non ho che poche parole da dire, per esortare il Senato a votare la legge e per esprimere la speranza che all'urna sia risparmiato il mucchio di palle nere pronosticato dal profeta Grassi (*si ride*). Credo fermamente che ogni grande opera debba portare con sè dei grandi rinnovamenti nella stessa zona in cui si compie, poichè, se dovesse prevalere il principio che l'opera sia esclusivamente fine a se stessa, essa dovrebbe considerarsi come non riuscita, venendo a mancare d'una delle sue maggiori finalità: quella di spandere intorno a sè un benefico influsso e di migliorare l'ambiente sotto tutti i punti di vista.

Un'opera come quella del porto di Ostia deve riuscire e riuscirà certamente a dar vita alle adiacenze e a risanarle. Il progetto vasto e grandioso, di cui si discute, non è un'invenzione, ma può bene dirsi conseguenza e frutto di una tradizione, la tradizione romana a cui il porto di Ostia appartiene. Questo non dico per semplice retorica, ma perchè il porto progettato potrà essere, come lo fu in passato, rispondente ai bisogni di Roma. Non sono un tecnico e non conosco le questioni che riflettono il tecnicismo dei porti, ma so di vivere

in una città che a pochi chilometri ha il Tirreno e che il porto metterà a contatto con tutte le parti del mondo. Perchè adunque si dovrebbe rinunciare a questa via normale, che è la più breve per i traffici avviantisi a Roma? Forse perchè il progetto non piace a qualcuno?

Non è questo il luogo per rifare la storia dell'antico porto e dell'odierno progetto. Troppe cose vi sono note, onorevoli colleghi, ed io non intendo tediarvi. Ma, tanto come partecipe di questa alta Assemblea, alla quale sono onorato di appartenere, quanto come magistrato di Roma, incombe a me l'obbligo di oppormi e di protestare per le conclusioni a cui è venuto il collega Grassi e specialmente per quanto riguarda la pretesa incuria del Comune nel combattere la malaria e nel provvedere a quanto altro riflette l'igiene dell'Agro Romano. Il risanamento e il miglioramento di questa zona costituisce un vasto complesso problema che non può essere risoluto dal comune soltanto, ma che richiede provvedimenti di Stato, di comune e di enti riuniti. Esorto pertanto il Senato ad approvare il disegno di legge, che è di grande utilità per Roma per i benefici che arrecherà al risanamento di parte dell'Agro e allo sviluppo dei traffici fra il Lazio e l'Umbria. (*Approvazioni*).

LANCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANCIANI. Mi sono permesso di domandare la parola perchè, probabilmente, per semplice opera del caso, sono quello che di questa Assemblea conosca meglio le condizioni della zona litoranea romana, avendo cominciato le mie armi nel 1867, come direttore degli scavi che faceva il principe Torlonia, appunto per rintracciare le linee dell'antico porto romano. Da quell'epoca sono andato un migliaio e mezzo di volte a Ostia ed a Porto per seguire il corso degli scavi fatti, che hanno restituito alla luce una parte così bella ed importante di quello che fu il porto di Roma e della città aderente al porto stesso che allora, si crede, contasse ottantamila abitanti: città enormemente ricca e che rappresenta quello che oggi rappresentano per l'Inghilterra Liverpool, per l'America New York: era il centro del commercio del mondo.

Ora che un senatore romano, uno che ha

speso la maggior parte della sua vita a studiare questo problema si opponesse a questa legge sarebbe una cosa troppo assurda ed ingiusta per poterla considerare anche per un istante.

Ma dico che non è tutt'oro quello che riluce. Per esempio, nella relazione che ha presentato l'onorevole ministro dei lavori pubblici, si tocca leggermente il più grave problema a cui dà luogo questo progetto di legge. Ed è che il porto, come è stato inaugurato alla presenza di Sua Maestà nel mese di giugno scorso, urta contro una difficoltà naturale, contro la quale hanno perduto le armi anche i Romani, ed è tutto dire.

La difficoltà è questa: il Tevere porta e scarica all'imboccatura circa otto milioni di metri cubi all'anno di materia solida. Ora per il lavoro concomitante dei venti dominanti della corrente litoranea e della marea, questo enorme volume di materie solide è deposto o alla foce del Tevere o nelle sue vicinanze immediate, di maniera che alla bocca di Ostia il mare si ritira in ragione di nove metri e sessantasei centimetri all'anno in media; alla bocca di Fiumicino di sei metri e trentatre centimetri secondo le misure fatte dal padre Secchi e ripetute per tanti anni da me stesso.

Ora questa è la parte del progetto ministeriale che richiede dilucidazioni. È stato studiato a fondo il problema di ricostruire il porto su una spiaggia che si allontana? Il ministro ha presentato una legge in cui questa difficoltà è accennata quasi di volo, quasi *per incidens*, quasi perchè sfugga all'occhio dei competenti.

Io desidererei, per votare con piena coscienza questa importantissima legge per l'avvenire di Roma, che il ministro dei lavori pubblici mi desse sul problema del mare fuggente e della terra invadente (problema difficile al punto che dopo quattro secoli di esistenza del porto Claudio-Traiano i Romani hanno dovuto confessarsi impotenti a lottare contro il Tevere), qualche spiegazione che valga a rendere più perfetto e consentaneo al nostro giudizio il voto favorevole che saremo per dare.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Il porto di Ostia, la ferrovia, la zona industriale, il canale navigabile è un complesso di opere che mirano tutte da una parte a far risorgere Ostia e dall'altra ad avvicinare Roma al mare. È un problema che da lungo tempo si studia, e che ha le sue origini dalla legge 11 luglio 1909, n. 502. Esso fu ampiamente esaminato ed il Governo precedente ha creduto provvedervi quando maggiormente rifulgevano le antiche tradizioni della gloria nostra.

Rispondo qui alla prima critica, me lo permetta la Commissione: il decreto non fu allora emesso in base ai pieni poteri, ma invece come un decreto che doveva essere convertito in legge. Quindi da questo lato si potrà discutere se allora fu fatto uso più o meno buono dei poteri che il Governo si assunse, in luogo del Parlamento, se ricorreva l'urgenza ed è perciò che ora si richiede un *bill* d'indennità.

L'opera, come dico, è attesa da lungo tempo ed è anche stata iniziata. Io ho voluto personalmente andare a vedere i lavori che si stanno eseguendo. Non so se il senatore Grassi vi si sia recato, ma ho visto che una parte della ferrovia è già costruita e la zona industriale, la quale si trova verso S. Paolo, sta sorgendo mirabilmente. Quindi un primo effetto utile si è già ottenuto da questo disegno di legge, cioè quello di far sorgere la zona industriale di Roma.

Non è solamente il problema di fare un porto, ma è il problema di mettere una grande città come Roma vicino al mare e di fare sviluppare tutte le industrie che a Roma possono sorgere, tenuto anche conto dei nuovi impianti idroelettrici che saranno fatti.

Venendo poi a rispondere più precisamente alla questione mossa dal senatore Lanciani, cioè a dire sulla possibilità di eseguire il porto, io dico che tale questione fu ampiamente esaminata e da lungo tempo non solo da tecnici ma anche dai corpi consultivi del Ministero dei lavori pubblici. Ma vi è di più: quando questo disegno di legge è stato esaminato dalla Camera, non fu approvato senza lungo e ponderato esame. La Giunta generale del bilancio che lo studiò, ha creduto suo dovere di recarsi personalmente ad Ostia per esaminare la questione e un membro competentissimo in materia era l'onorevole deputato ing. Albertelli, il quale è

stato sul posto è ritornato entusiasta del progetto.

Ancora l'altro ieri io parlava con lui prima di venire a sostenere innanzi al Senato questo progetto, ed egli mi assicurava che non solo quel porto come ha potuto funzionare in antico potrà funzionare oggi, ma che il togliere le sabbie con opere di dragaggio non sarà cosa molto difficile e che, come è situato, questo porto tenuto conto delle correnti marine e della direzione dei venti quando sia messo in condizione di funzionare dà tutte le necessarie garanzie. L'attuazione di esso rappresenta una aspirazione antica di Roma, un programma su cui io ho grandissima fede; perchè sono convinto che Roma, messa in comunicazione col mare e resa facile la navigazione del Tevere che potrà arrivare fino in Umbria, trarrà un grande vantaggio da quest'opera. Soggiungo poi che, migliorata e fatta rifiorire la borgata di Ostia e tutta la regione adiacente, noi avremo raggiunto anche lo scopo che giustamente si propone l'onorevole senatore Grassi e che egli ha sempre propugnato con tanto amore e di cui dobbiamo essergli veramente grati, quello cioè di difendere questa regione dalla malaria: poichè ove fiorisce la civiltà, ove fioriscono le industrie ed il commercio, là non vi è più la malaria. Quindi anche indirettamente noi veniamo a risolvere quel problema che facendo opera diretta puramente alla bonifica, potremmo risolvere ben più tardi.

Per queste ragioni, siccome si tratta di una questione lungamente studiata ed esaminata anche dalla Camera dei Deputati, io raccomando il disegno di legge al Senato in modo speciale, perchè rappresenta un vantaggio che si rende a Roma ed al nostro paese, assecondando quelle aspirazioni che tutti abbiamo affinchè la capitale d'Italia possa raggiungere quella luminosa grandezza che la rese celebre nei tempi passati e perchè essa sia ora e sempre all'avanguardia della civiltà e del progresso (*Vive approvazioni, applausi*).

BONAZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI, *relatore*. Io pure mi sono recato a visitare i lavori che sono stati iniziati e posso far noto al Senato che la ferrovia, della lunghezza di 25 chilometri, è già più o meno in lavorazione sopra 15 chilometri. Come ha

detto benissimo l'onorevole ministro, la zona industriale che deve sorgere intorno a Roma dalla porta San Paolo fino alla chiesa di San Paolo, si può dire che si è iniziata già dappertutto. La ferrovia procede già fino alla chiesa di San Paolo; in corrispondenza della chiesa è già costruita la galleria che deve attraversare i monti di San Paolo. Procedendo ancora nella direzione del luogo dove dovrà sorgere il porto, sono già iniziati gli spianamenti; nell'abitato della nuova Ostia poi sono sorti numerosissimi fabbricati e, da informazioni assunte sul luogo, è risultato che nell'estate scorsa vi furono giorni in cui tre o quattro mila persone si sono recate in quei luoghi; sicchè tutto dimostra che questo lavoro incontra il favore della popolazione romana e se ne raccomanda quindi in tutte le maniere l'esecuzione.

Circa poi il dubbio che ha espresso l'onorevole senatore Lanciani, dalle informazioni, che io mi sono dato premura di assumere, risulterebbe che in base a documenti antichissimi e riferendosi ai dati che da questi documenti si rilevano, la spiaggia di Ostia si prolunga in mare in media 40 centimetri all'anno. Le torbide del Tevere saranno in parte evitate per il nuovo porto per effetto della corrente marina la quale in corrispondenza di quella spiaggia procede con direzione generale da sud a nord.

Del resto qualunque porto ha sempre bisogno di un mantenimento: il dragaggio è comunissimo. I porti di Inghilterra sono tenuti alla profondità necessaria mediante il continuo dragaggio. Non parlo poi del porto di Venezia. Sta in fatto che in tutti i porti permane la necessità, per tenerli nelle condizioni necessarie, di concorrere a queste operazioni di dragaggio. Non mi sembra dunque che possa considerarsi come una osservazione di grande rilievo il dire che per mantenere al porto di Ostia la dovuta profondità vi sarà bisogno di impiegare il dragaggio.

Concludendo, in base ai dati di fatto che ho presentato e alle considerazioni che ho avuto l'onore di svolgere, non posso che raccomandare al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

GRASSI. Domando di parlare.

Voci. Basta, basta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Grassi.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI (*rumori*). Sarò brevissimo (*rumori*). Mi preme di mettere in chiaro poche cose. Io non ho parlato nè contro le borgate industriali sorgenti lungo la strada di Ostia, nè contro la ferrovia di Ostia, alla quale sono interamente e grandemente favorevole. Io mi sono scagliato soltanto contro il balordo progetto del porto di Ostia. Insisto su questo punto perchè non vorrei che mi si facesse passare per persona nemica del progresso e che ignora essere le ferrovie le arterie della civiltà.

Mi compiaccio pure di fare osservare all'illustre primo cittadino della capitale, che deplorando che la provincia di Roma trascuri vergognosamente il grave problema malarico, ho usato le parole *in molte parti*, perchè volevo escludere dalla mia critica il municipio di Roma, dove l'assessore senatore Marchiafava, coi pochi mezzi che riesce ad ottenere, fa miracoli.

LANCIANI. Domando di parlare.

Voci. Basta, basta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Lanciani. (*Commenti*).

LANCIANI. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge con articolo unico, esso è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma » (N. 155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 155).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sopra una questione di tecnica legislativa che ha speciale importanza nel caso attuale.

La *Gazzetta Ufficiale* di ieri ha pubblicato la legge 24 settembre per l'avocazione allo Stato dei profitti di guerra e in questa legge si dichiara che sono avvocati allo Stato anche i profitti dichiarati esenti da speciali disposizioni legislative. Questa disposizione aveva per intento di sopprimere, come io feci notare già nella mia relazione del 14 settembre su quell'avocazione, anche l'esenzione che è contenuta nell'articolo 28 del decreto legge, del quale discutiamo la conversione in legge.

Questo articolo 28 dice:

« Le disposizioni degli articoli 14 e 15 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971, per l'imposta e la sovrimposta sui profitti di guerra, si applicano anche agli investimenti ed agli impianti industriali che verranno creati nella zona industriale di Roma entro il termine indicato nel precedente articolo ».

Orbene: se noi convertissimo in legge questo decreto-legge conservando l'articolo in questione, verremmo con una legge posteriore a far rivivere l'esenzione stata soppressa dalla legge ieri pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e quindi si inizierebbe una giusta agitazione da parte degli interessati nelle altre esenzioni sopresse, che danneggerebbe l'applicazione della legge stessa e ne infirmerebbe una disposizione fondamentale.

Per questo io credo che sia necessario nell'articolo 1 di questo disegno di legge dire che è soppresso l'articolo 28 del decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 304.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. L'osservazione fatta dall'onorevole senatore Carlo Ferraris è pienamente fondata. Il fatto che la legge del 24 settembre pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri è uscita anteriormente

alla legge che approverà l'attuale disegno, potrebbe far sorgere la questione se quei profitti, considerati in questo decreto-legge e che sono stati anche essi avvocati allo Stato, dovessero invece, in via di eccezione, rimanere completamente salvi per quanto riguarda le opere da costruirsi nella zona industriale, di cui è parola nell'articolo 28.

Quindi io credo che per ragione di euritmia giuridica sia giusto l'emendamento e debba accogliersi la soppressione. Beninteso che tutte le norme di carattere equitativo che potranno essere studiate ed attuate, specie per le opere già iniziate, e alle quali accenna anche l'onorevole senatore Carlo Ferraris nella sua pregevolissima relazione, tutte quelle norme, dico, potranno essere studiate e applicate anche a questi lavori.

Ma non si può in via di deroga, ed in via eccezionale, stabilire un articolo che modificherebbe tutto il nostro sistema legislativo in questa materia.

Perciò io dichiaro che accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pregherei però che la proposta di emendamento fosse scritta.

FERRARIS CARLO. Relativamente alla forma dell'emendamento, mi rimetto interamente a quello che dirà l'onorevole ministro.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Io proporrei di dire così:

« L'articolo 28 del decreto medesimo è soppresso in applicazione dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1920, n. 1298 ».

FERRARIS CARLO. Accetto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma per la durata di anni settanta un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonché per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma.

Nel secondo comma dell'art. 4 del decreto medesimo dopo la lettera f) aggiungere:

g) due dalla classe operaia, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Al primo comma dell'art. 27 del decreto medesimo è sostituito il seguente:

« Agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la zona industriale di Roma, ed a quelli che ivi si ampliassero o trasformassero, nonchè per le opere e per gli impianti compiuti per la sistemazione delle vie acquee e la costruzione di vie ferroviarie nella zona industriale stessa, sono estese tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica, fissate nella legge 8 luglio 1904, numero 351, concernente provvedimenti per la città di Napoli ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha proposto di aggiungere all'articolo 1 queste parole:

« L'articolo 28 del decreto medesimo è soppresso in applicazione dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1920, n. 1298 ».

Pongo ai voti l'emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con l'aggiunta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 31 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, è modificato come segue:

« Le quote di spesa a carico dello Stato di cui ai numeri 1 e 2, lettera n) dell'art. 18 del presente decreto, stabilite rispettivamente nelle somme di lire 23 milioni e mezzo e di lire 3,600,000, saranno stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, entro i limiti del fondo autorizzato col decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

« Le quote di spesa a carico dello Stato per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia e diramazione, nonchè per la prima dotazione del materiale rotabile e di esercizio, di cui al numero 3, lettera n) del citato art. 18 saranno stanziata nella parte straordinaria, movimento di capitali, dello stato di previsione sopra men-

zionato; e nella stessa parte straordinaria, spese effettive, saranno altresì stanziata le altre quote a carico dello Stato risultanti dalle disposizioni che precedono.

« Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto allo stanziamento delle somme occorrenti per l'esercizio 1920-21 ».

(Approvato).

Art. 3.

I contributi di cui alle lettere m, n, numeri 1, 2 e 3, o, numeri 1, 2 e 3, e q, n. 1, dell'art. 18 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, saranno liquidati in base al costo effettivo delle opere.

(Approvato).

ALLEGATO

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma.

Art. 2.

L'ente ha sede in Roma, ed avrà la durata di anni settanta.

Esso provvede:

a) all'attuazione del progetto, in data 30 settembre 1916, ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 51, del 16 aprile 1917, per la costruzione di un porto sulla spiaggia di

Ostia Nuova, e del canale di navigazione interna di collegamento col Tevere;

b) alla utilizzazione delle aree portuali, coperte e scoperte, della spiaggia a sinistra del porto per un tratto di cinque chilometri, all'esercizio di tutti gli arredamenti del porto stesso e della conca di collegamento del canale col Tevere;

c) alla esecuzione delle opere per la creazione del sobborgo marittimo di Ostia Nuova, ed alla gestione del relativo patrimonio immobiliare;

d) alla costruzione della ferrovia Roma-Ostia Nuova, in base al progetto indicato nell'allegato alla legge 27 aprile 1916, n. 550, con le varianti necessarie ai servizi del porto di Ostia Nuova e della zona industriale di cui al seguente comma ed al relativo esercizio;

e) alla esecuzione delle opere per la creazione della zona industriale da Roma al mare ed alla gestione del relativo patrimonio immobiliare;

f) alla esecuzione delle altre opere principali, fra cui il grande canale marittimo ed il porto interno presso la basilica di San Paolo, ed alla gestione dei servizi che, riconosciuti utili e direttamente connessi allo sviluppo industriale e marittimo di Roma, fossero debitamente autorizzati, nonchè allo studio delle proposte tendenti alla integrazione dei compiti affidati all'ente.

Art. 3.

La zona industriale di cui al comma *e* dell'articolo 2 è così determinata:

1° nel suburbio di Roma, le aree delimitate come segue:

a) in sinistra del Tevere: il fiume, dal ponte della ferrovia Roma-Pisa fino alla tangenza con la via Ostiense, via del Forte Ostiense fino al limite delle espropriazioni di cui alla legge per Roma del 6 aprile 1908, n. 116, questo limite fino all'incontro col vicolo della Moletta, una retta da questo punto fino al bivio del « Domine quo vadis », della via Appia Antica con la via Ardeatina, via Appia Antica, ferrovia Roma-Pisa;

b) in destra del Tevere: il fiume dalla tangenza della via della Magliana, fino al ponte della ferrovia Roma-Pisa, ferrovia suddetta, via Portuense, via Privata Jacobini, confini

Negroni, vicolo dei Grottoni e via della Magliana, fino alla tangenza del Tevere;

2° da Roma al mare: tutte le aree descritte dell'articolo 2, comma *b*, della legge 6 aprile 1908, n. 116, e comprese fra il vicolo del Forte Ostiense ed il piano regolatore di Ostia Nuova;

3° intorno al porto di Ostia Nuova: tutte le aree indicate agli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069;

4° lungo il canale di Porto Tevere: le aree di 140 metri, per parte di ciascuna delle due sponde del canale, nonchè quella in sponda del Tevere larga metri 400 e lunga pure metri 400, da ambo le parti della confluenza del canale.

Art. 4.

L'amministrazione dell'ente è affidata ad un Consiglio composto di 11 membri, dei quali il presidente sarà nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Gli altri membri saranno nominati:

- a) uno, dal ministro del tesoro;
- b) due, dal ministro dei lavori pubblici;
- c) uno, dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;
- d) uno, dal ministro per l'industria, commercio e lavoro;
- e) uno, dalla provincia di Roma;
- f) quattro, dal comune di Roma.

Il Consiglio eleggerà nel suo seno il vicepresidente.

Art. 5.

Il mandato dei componenti il Consiglio di amministrazione dura quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente deve risiedere a Roma. Egli ha la rappresentanza dell'ente, è incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, ed ha tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dallo statuto.

Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, possono essere applicate con decreti dei ministri competenti ai funzionari governativi chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'ente, ed al personale governativo chiamato a prestare servizio presso il medesimo.

Art. 6.

In relazione al programma già presentato dal comune di Roma, e soggetto all'approvazione governativa, per il graduale svolgimento dei lavori di costruzione del porto di Ostia Nuova, l'ente dovrà entro sei mesi dalla pubblicazione della pace, presentare al Ministero dei lavori pubblici il progetto esecutivo delle prime opere da compiersi, nel quale dovrà introdurre, entro il termine assegnato dal Ministero stesso, le modificazioni che fossero ritenute necessarie. Parimenti, entro sei mesi dalla pubblicazione della pace, dovranno essere presentati all'approvazione del Ministero i progetti esecutivi del canale e della ferrovia.

I lavori delle varie opere dovranno essere iniziati entro quattro mesi dall'approvazione dei progetti di cui sopra, e condotti in modo da essere ultimati entro otto anni, per il porto, tre anni per il canale, e due per la ferrovia a decorrere dalla data dell'approvazione dei primi progetti delle varie opere. È fatto obbligo all'ente di sottoporre all'approvazione del Ministero i restanti progetti parziali per la costruzione del porto, in tempo utile, perchè sia assicurato il compimento delle opere nei termini stabiliti.

Art. 7.

Le varianti ai progetti già approvati che, anche in corso di esecuzione delle opere, fossero ritenute necessarie per le esigenze tecniche o per migliorare le condizioni di costruzione o di esercizio delle opere, sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici, ogni volta che importino differenze nella spesa, prevista coi progetti già approvati, per più di lire 100,000, ovvero modificazioni di parti essenziali dei progetti stessi.

In tutti gli altri casi, la loro ammissibilità verrà giudicata dall'ufficio tecnico governativo, incaricato della sorveglianza dei lavori.

Art. 8.

Le opere di cui agli articoli 2 e 3 sono dichiarate di pubblica utilità ed alle relative espropriazioni procederà l'ente, in quanto non vi abbia già provveduto, o non vi provveda il comune di Roma, in base alla disposizione di cui all'articolo 33 del presente decreto. Tale

facoltà è estesa anche ai fondi, da cui possano ritrarsi materiali utili per la costruzione delle singole opere, fondi che saranno designati nei progetti esecutivi e relative eventuali varianti.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione di quei fondi, ai quali non siano già applicabili le disposizioni delle leggi speciali per la città di Roma 11 luglio 1907, n. 502, e 6 aprile 1908, n. 116, i fondi stessi saranno valutati, indipendentemente dalla loro edificabilità, con le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici, il quale determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi, per l'indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti, che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni dovranno essere eseguite nel termine massimo di cui al secondo comma dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 578.

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà, a mezzo dei competenti uffici tecnici, perchè i lavori del porto, del canale e della ferrovia siano eseguiti a tutta regola d'arte ed in conformità ai progetti approvati, e perchè le opere e gli impianti siano sempre conservati in buono stato di mantenimento, senza che, pel fatto di tale sorveglianza, resti menomata la responsabilità dell'ente.

L'ente dovrà fornire i chiarimenti e mezzi opportuni, e, all'occorrenza, su invito del capo dell'ufficio competente, sospendere momentaneamente i lavori, in attesa delle decisioni del Ministero.

Se dalle verifiche risulterà che le opere e gli impianti non siano regolarmente costruiti o mantenuti, l'ufficio incaricato della vigilanza ne riferirà al Ministero, il quale, previa ingiunzione all'ente, potrà provvedere d'ufficio agli occorrenti lavori.

Art. 10.

Dopo ultimata la costruzione delle varie opere di cui all'articolo 6 il Ministero dei lavori pubblici procederà ad una visita di ricognizione in seguito alla quale ne verrà stabilita, di concerto con l'ente, l'apertura all'esercizio.

Nell'atto di ricognizione sarà fatta risultare, da apposito verbale, la descrizione sommaria delle opere e degli impianti eseguiti.

Potrà attivarsi l'esercizio quando anche resti da eseguire qualche lavoro o provvista non indispensabili al regolare funzionamento.

Art. 11.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori contemplati nell'articolo 6, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili, in relazione alla speciale organizzazione dell'ente.

Art. 12.

Su richiesta dell'ente, e per cause ad esso non imputabili, da valutare ad esclusivo giudizio del Ministero dei lavori pubblici, potranno essere prorogati i termini fissati agli articoli 6 e 8.

Art. 13.

Il piano regolatore delle opere della zona industriale del suburbio di Roma, da coordinarsi con gli attuali impianti ferroviari e fluviali e con quelli in progetto, anche marittimi, insieme al piano delle espropriazioni di tutte le aree, in essa zona comprese, e da adibirsi per uso e servizio pubblico, per impianto di stabilimenti industriali e commerciali, case di abitazione ed accessori, sarà presentato dall'ente non oltre il 31 dicembre 1919, deliberato dal Consiglio comunale di Roma, ed approvato con Regio decreto.

I piani regolatori per le altre parti della zona industriale saranno, dall'ente, presentati all'approvazione nel termine che sarà fissato dal Ministero dei lavori pubblici, in tempo utile perchè essi possano essere deliberati dal Consiglio comunale di Roma ed approvati con Regio decreto, quando occorra utilizzare industrialmente le aree relative.

Saranno esenti dalla imposta erariale e dalle sovraimposte provinciale e comunale per dieci anni, dalle loro abitabilità, le case per abitazioni operaie, che sorgeranno nei limiti della zona industriale, e che dovranno essere del tipo di case giardino, purchè la loro costruzione sia iniziata entro quattro anni e compiuta non oltre sei, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 14.

In esecuzione dei piani regolatori di cui all'articolo 13 e di quello del sobborgo marittimo di Ostia Nuova, l'ente provvederà alla costruzione delle strade ed all'impianto dei servizi pubblici connessi con la costruzione stessa secondo i criteri generali da concordarsi col comune.

Ogni strada ed ogni tronco di strada ultimato, previo collaudo da parte dei funzionari tecnici municipali, verrà assunto in consegna dal comune, che classificherà le strade tra quelle comunali e provvederà alla manutenzione ed all'esercizio dei servizi pubblici, semprechè almeno per la metà delle fronti della strada o del tronco suddetti, siano state eseguite costruzioni o muri di cinta per la utilizzazione delle aree retrostanti.

Pei servizi pubblici di carattere industriale, che nelle strade venissero impiantati dall'ente, questo, anche dopo consegnate le strade al comune, avrà diritto di percepire una quota dei prodotti dell'esercizio, od un canone che lo compensi delle spese per essi sostenute.

Per la somministrazione di acqua potabile, gas, energia elettrica, per raccordi ferroviari e tramviari e per quanto altro occorra pei servizi affidati all'ente, le Amministrazioni pubbliche concederanno all'ente le maggiori possibili facilitazioni e l'applicazione delle tariffe minime.

Art. 15.

I regolamenti per i servizi del porto, della conca di navigazione e della ferrovia, e le tasse e tariffe relative, nonchè le norme per l'applicazione di queste, saranno approvate con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri ministri competenti.

Art. 16.

I contratti stipulati dall'ente non potranno aver durata, nè creare impegni, oltre il termine di tempo per il quale è istituito l'ente stesso, salvo intervenga espresso consenso delle autorità competenti.

Art. 17.

La dotazione iniziale dell'ente è costituita dai seguenti beni da conferirsi dal comune di Roma:

a) aree espropriate od acquistate, fabbricati espropriati, acquistati o direttamente costruiti dal comune di Roma, e non alienati in esecuzione delle leggi per Roma 11 luglio 1907, n. 502, e 6 aprile 1908, n. 116, entro il perimetro della zona industriale e del sobborgo marittimo di Ostia Nuova;

b) un fondo di lire 2,000,000, che il comune di Roma verserà all'ente, non appena emanato il Regio decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 33, ivi computate le spese sostenute dal comune medesimo per lo studio e compilazione dei progetti di cui alle lettere a) e d) nell'articolo 2, per i lavori che si trovano già iniziati in esecuzione dei medesimi.

Art. 18.

L'ente, per provvedere all'attuazione del suo compito, dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) frutti del patrimonio;

b) proventi dell'uso, della concessione o dell'affitto delle aree e dei fabbricati, e dell'esercizio degli arredamenti del porto di Ostia Nuova;

c) prodotto della tassa supplementare di ancoraggio, da imporsi nella misura di lire 0.50 per tonnellata di stazza netta, sulle navi che approderanno nel porto;

d) prodotto di una speciale tassa da imporsi sulle merci imbarcate o sbarcate in misura di lire 0.50 in media per tonnellata metrica, a seconda del loro valore;

e) proventi di uno speciale diritto, che sarà stabilito, per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, in ragione di lire 5 e lire 2, rispettivamente per i passeggeri di prima e seconda classe e per quelli di terza classe;

f) proventi dell'esercizio della conca di collegamento del canale col Tevere, costituiti dalla tassa di concheggio, in ragione di lire 0.20 per tonnellata di stazza dei natanti;

g) provento della gestione delle aree fiancheggianti il canale;

h) prodotti dell'esercizio della ferrovia Roma-Ostia e sue diramazioni e raccordi;

i) proventi della concessione o dell'esercizio diretto di servizi non contemplati nei commi precedenti;

l) ricavo dell'alienazione di aree nella zona industriale;

m) rimborso da parte dello Stato, delle spese per l'arredamento ferroviario iniziale del porto di Ostia Nuova, comprese la dotazione del materiale rotabile occorrente per l'esercizio del porto stesso per la presunta spesa di lire 8,200,000;

n) contributo dello Stato:

1° del 50 per cento nella spesa di lire 47,000,000, prevista per l'attuazione del primo gruppo delle opere contemplate nel progetto del porto di Ostia Nuova;

2° dei tre quinti sulla spesa di lire 6,000,000, prevista per l'esecuzione del canale di navigazione interna di collegamento del porto col Tevere;

3° del 60 per cento nella spesa di lire 27,800,000, prevista per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia e diramazioni, e per la prima dotazione di materiale rotabile e di esercizio;

4° del 50 per cento nella spesa di lire 25,000,000, ritenuta necessaria per la creazione della zona industriale;

o) contributo della provincia di Roma:

1° del 10 per cento nella spesa di costruzione del porto di Ostia Nuova da pagarsi come agli accordi intervenuti col comune di Roma;

2° del 20 per cento dei due quinti nella spesa di costruzione del canale navigabile di collegamento del porto col Tevere, da pagarsi con le stesse modalità;

3° di lire 1000 a chilometro della ferrovia Roma-Ostia, per la durata di 35 anni;

p) rimborso dal comune di Roma delle spese occorrenti per l'espropriazione della sede della ferrovia Roma-Ostia;

q) contributo del comune di Roma:

1° di lire 150,000 annue, per 45 anni, da pagarsi preferibilmente sotto forma di somministrazione gratuita di energia elettrica, per l'esercizio della ferrovia;

2° del 50 per cento nella spesa di lire 25,000,000, ritenuta necessaria per la creazione della zona industriale, da pagarsi in 25 rate annue, uguali, consecutive;

r) ricavi di prestiti e di altre operazioni finanziarie consentite dalle vigenti leggi;

s) proventi per oblazioni e contributi volontari, e di qualsiasi altra natura.

Art. 19.

Le quote di spesa a carico dello Stato, per quanto si attiene alle opere di cui al comma *m* ed ai nn. 1, 2, 3 del comma *n* dell'art. 18, saranno corrisposte in relazione all'andamento dei lavori sulla base del conto annuale riassuntivo presentato dall'ente, e dentro i due mesi successivi a quello della presentazione. Per quanto si attiene ai lavori, se anche l'ente avesse disposti pagamenti per somme superiori, la quota di contributo verrà calcolata su non più di nove decimi della spesa contabilizzata, il rimanente decimo dovendo intendersi accantonato a garanzia della buona esecuzione delle opere. Qualora, per cause indipendenti dall'ente, non potesse provvedersi al rimborso nel termine anzidetto, lo Stato corrisponderà l'interesse di mora, nella misura di legge, fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Il pagamento delle somme accantonate, in quanto dovuto, verrà effettuato entro due mesi dal collaudo.

Il contributo di lire 12,500,000, di cui al n. 4 del comma *n* dell'art. 18, sarà pagato in quote annuali, corrispondenti alla metà delle spese sostenute dall'ente per tale compito, ed in ogni caso non superiori a lire 500,000.

Art. 20.

Nel conto annuale di esercizio dovranno figurare, non solo i contributi dello Stato, della provincia e del comune di Roma, di cui all'articolo 18, i proventi di qualsiasi specie, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, ma altresì una quota di ammortamento del capitale erogato nelle spese di costruzione e di primo impianto (ivi compresi gli interessi per il periodo di esecuzione delle opere e le spese per la provvista dei capitali), nonché altra quota per rinnovamento dei meccanismi, degli impianti e del materiale ferroviario e galleggiante.

Art. 21.

L'annualità di ammortamento del capitale erogato nelle spese di costruzione e di primo impianto sarà calcolata, agli effetti della determinazione del prodotto netto di cui all'articolo 23, in misura costante, con ragguaglio alla durata dell'esercizio affidato all'ente, anche se i prestiti da esso contratti venissero ammortizzati in periodo diverso.

Negli anni in cui l'annualità effettiva fosse per risultare inferiore a quella virtuale, come sopra calcolata, dovrà, per la differenza, accantonarsi apposito fondo, da investirsi, coi relativi frutti, secondo norme che prescriverà il ministro del tesoro, e da erogarsi nella corresponsione delle maggiori annualità future.

Quando invece l'annualità occorrente per il servizio dei prestiti fosse per risultare superiore a quella virtuale, la differenza sarà fornita dal comune di Roma, che se ne rivarrà, insieme agli interessi composti, al saggio effettivo dei prestiti contratti per le spese di costruzione e di primo impianto, negli anni in cui l'onere del bilancio, per la estinzione dei prestiti medesimi, verrà a diminuire od a cessare.

Art. 22.

Nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, l'ente rassegna il conto al Ministero dei lavori pubblici, il quale, dopo averlo comunicato per le loro osservazioni all'Amministrazione provinciale e a quella comunale di Roma, e trascorso il termine perentorio all'uopo assegnato, provvede, di concerto

col ministro del tesoro, in merito all'approvazione di esso. A giustificazione del conto saranno esibiti dall'ente i necessari documenti, e forniti tutti i mezzi per le verifiche, che i ministri dei lavori pubblici e del tesoro potranno disporre.

Art. 23.

Il prodotto netto risultante dal conto annuo di esercizio, ai sensi dell'articolo 20, verrà, pel primo decennio, devoluto alla costituzione di un fondo di riserva per sopperire alle eventuali perdite future. A partire dall'undicesimo anno di esercizio le assegnazioni al fondo di riserva saranno limitate al 10 per cento del prodotto netto.

Le somme così accantonate saranno, coi relativi frutti, investite secondo norme che prescriverà il Ministero del tesoro.

Non si farà luogo ad ulteriori assegnazioni di prodotto netto, né ad accumulazione di frutti, quando il fondo di riserva abbia raggiunto la somma di lire 3,000,000, salvo a riprenderle tosto che il fondo stesso sia diminuito per effetto di perdite verificatesi.

Parimenti, a partire dall'undecimo anno di esercizio, una ulteriore quota del 10 per cento sarà prelevata dagli utili, per provvedere alle spese di miglioramento delle opere e degli impianti, in relazione alle esigenze del traffico.

La rimanenza del prodotto netto sarà devoluta in parti uguali, allo Stato ed al comune.

Art. 24.

Allo scadere del tempo stabilito per la durata dell'ente, le opere, gli impianti e le dotazioni costituenti il porto di Ostia Nuova, il canale di suo congiungimento col Tevere, e la ferrovia Roma-Ostia saranno consegnati allo Stato.

I beni patrimoniali e tutte le altre attività di proprietà dell'ente saranno devoluti, sino al valore corrispondente alla dotazione iniziale di cui all'articolo 17, al comune di Roma; per il rimanente saranno ripartiti a metà fra lo Stato e il comune.

Art. 25.

L'ente, per la provvista dei fondi occorrenti, ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere

obbligazioni, nei modi e con le condizioni che saranno determinate dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Art. 26.

La zona industriale di Roma, determinata coll'articolo 3 del presente decreto, è dichiarata aperta agli effetti del dazio di consumo. Essa, in occasione di modificazioni alla cinta daziaria, non potrà, nemmeno in parte, essere inclusa nella cinta stessa.

Art. 27.

Agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la zona industriale di Roma, ed a quelli che ivi si ampliarono o trasformassero, nonché alle opere o agli impianti che fossero compiuti nella zona stessa, per la sistemazione delle vie acquedotti nell'interesse dell'industria e del commercio, sono estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti per la città di Napoli.

Per ottenere le esenzioni dai dazi doganali, previste dagli articoli 7 e 8 della citata legge 8 luglio 1904, per i materiali da costruzione, le macchine o quanto altro occorra agli stabilimenti, opere ed impianti suindicati, dovrà essere dimostrata, a giudizio del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, la necessità di farne gli acquisti all'estero.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 28.

Le disposizioni degli articoli 14 e 15 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971, per l'imposta e la sovrimposta sui profitti di guerra, si applicano anche agli investimenti ed agli impianti industriali, che verranno creati nella zona industriale di Roma entro il termine indicato nel precedente articolo.

Art. 29.

I redditi di qualunque specie di pertinenza dell'ente, nonché gli interessi ed i premi delle

obbligazioni e dei prestiti emessi dall'ente stesso, sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Fino all'anno 1933 incluso, non saranno assoggettati alla tassa proporzionale di registro, nè a quella ipotecaria, gli atti e contratti dell'ente con altri enti pubblici e con privati, in quanto abbiano connessione diretta coi servizi di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo 2.

Art. 30.

Il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, ed inteso il Consiglio di Stato, di sciogliere il Consiglio d'amministrazione dell'ente affidandone le funzioni ad un Regio commissario, per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 31.

Le quote di spesa a carico dello Stato, risultanti dalle disposizioni degli articoli che precedono, saranno stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici entro i limiti del fondo autorizzato con decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

Art. 32.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'ente mutui alle condizioni di cui all'articolo 8 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per sopperire alle quote di spesa ricadenti a carico dell'ente medesimo.

Art. 33.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, sarà, per la prima volta, provveduto alle nomine di cui all'articolo 4.

Nei due mesi successivi, il Consiglio d'amministrazione delibererà lo statuto dell'ente, nel quale saranno determinate le attribuzioni del Consiglio e del presidente, quali tra le deliberazioni del Consiglio siano soggette all'approvazione del Governo, la remunerazione degli amministratori, e quanto altro occorra per il regolare funzionamento del Consiglio.

Nello stesso periodo di tempo, il Consiglio sottoporrà alla approvazione del Governo le norme, cui dovrà essere informata l'ammini-

strazione dell'ente, per tutto ciò che non sia già regolato nel presente decreto.

Lo statuto e le norme di cui sopra con le modificazioni che si riterranno necessarie, verranno approvate con Regio decreto, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 34.

Fino a che non sia stato emanato il decreto Reale di cui all'ultimo comma dell'articolo 33, il comune di Roma continuerà ad adottare tutti i provvedimenti, così di carattere tecnico come amministrativo, per la prosecuzione o per la migliore predisposizione dei lavori, previa intesa col Ministero dei lavori pubblici e col presidente dell'ente.

Art. 35.

Restano in vigore le disposizioni del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069, che non siano modificate dal presente decreto.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

BONOMI

MEDA

STRINGHER

DE NAVA

CIUFFELLI

V. - *Il Guardasigilli*

FACTA

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Variante della ferrovia Castelvetrano-San Carlo-Bivio Sciacca delle rete complementare Sicula » (Numero 146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Variante

della ferrovia Castelvetro-San Carlo-Bivio Sciacca della rete complementare Sicula ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 146).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale s'intende chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 1.

È abbandonato il tracciato di tronco Burgio-Sant'Anna-Bivio Sciacca, per la valle della Verdura, della linea a scartamento ridotto della Sicilia, Castelvetro-Partanna-Sambuca San Carlo-Bivio Sciacca, di cui alla legge 4 dicembre 1902, n. 506, ed è autorizzata la costruzione dei tronchi Burgio-Calamonaci-Ribera e Santa Margherita-Menfi, il primo per portare la linea anzidetta a far capo a Ribera anziché a Bivio Sciacca, ed il secondo allacciante la linea stessa a quella litoranea, Castelvetro-Menfi-Sciacca, a sezione ridotta, della Sicilia, pure contemplata dalla succitata legge.

(Approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa occorrente per la costruzione dei detti due tronchi Burgio-Calamonaci-Ribera e Santa Margherita-Menfi, in confronto a quella autorizzata per la rete complementare sicula a sezione ridotta di cui alla legge 4 dicembre 1902, n. 506, si farà fronte coi fondi assegnati dall'articolo 1, lettera z-26 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, relativo al vincolo archeologico sulla zona monumentale di Roma » (N. 184).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, relativo al vincolo archeologico sulla zona monumentale di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 184).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il decreto-legge luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, è convertito in legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il termine di cui all'articolo 1 del citato decreto viene prorogato a tutto il 31 luglio 1930.

(Approvato).

Art. 3.

All'articolo 3 di detto decreto è sostituito il seguente:

I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, di aree e di fabbricati compresi nel perimetro della zona monumentale, i quali intendano costruire nuovi edifici o modificare gli esistenti o in qualunque modo eseguire innovazioni in dette aree e fabbricati, devono farne domanda al Ministero dell'istruzione pubblica.

L'autorizzazione può essere concessa, sentito il Consiglio superiore per le antichità e belle arti, con decreto ministeriale, nel quale devono essere indicate le limitazioni e le modalità delle costruzioni e dei lavori.

Il decreto è trascritto presso l'ufficio delle ipoteche, e le limitazioni e modalità imposte sono obbligatorie non solo per il richiedente, ma anche per il proprietario ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, e qualsiasi successivo possessore o detentore di dette aree e fabbricati.

In caso di trasgressione, il Ministero della istruzione pubblica, con ordinanza motivata, può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la riduzione delle aree

e fabbricati nello stato imposto nel decreto di autorizzazione.

Trascorsi quindici giorni dalla notifica della ordinanza in via amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte e la riduzione delle aree e fabbricati nello stato imposto dal decreto di autorizzazione è eseguita in ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di esso contro il responsabile della trasgressione.

La nota delle spese relative è resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e con i privilegi delle imposte prediali.

Se per l'esecuzione del piano della zona monumentale occorra espropriare gli immobili modificati in seguito a regolare autorizzazione, nell'indennità di espropriazione è tenuto conto del maggior valore da essi acquistato in seguito ai lavori eseguiti, salvo, in ogni caso il disposto dell'articolo 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

(Approvato).

Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati e di quelli approvati nella seduta di ieri.

Prego gli onorevoli senatori di non allontanarsi dall'Aula, perchè, dopo lo scrutinio di questa votazione, si dovranno discutere e votare a scrutinio segreto altri disegni di legge.

Prego il senatore, segretario, Frascara di fare l'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, procede all'appello nominale.

(Durante la votazione la presidenza è assunta dal Vice Presidente senatore Di Prampero; è riassunta, dopo la votazione, dal Presidente senatore Tittoni Tommaso).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Aguglia, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Apolloni, Auteri Berretta.

Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Bensa, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Biscaretti, Bocconi, Bodio, Bollati, Bonazzi, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Calleri, Campello, Caneva, Cannavina, Capaldo, Cappelli, Cassis, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Chiappelli, Ciamician, Ciruolo, Civelli, Cöcchia, Coffari, Colonna Fabrizio, Corsi, Croce, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Di Prampero, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Einaudi.

Fadda, Fano, Fecia Di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Foà, Francica-Nava, Fratellini, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Guala, Gualtieri, Guidi.

Inghillieri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Loria, Lucca, Lustig.

Malaspina, Mango, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Masci, Massarucci, Mayor des Planches, Mazzoni, Mengarini, Morandi, Mortara, Mosca.

Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pecori Giraldi, Perla, Petitti di Roreto, Petrella, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rebaudengo, Ridola, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni, Rota.

Salvago Raggi, Salvia, Sandrelli, Schanzer, Schupfer, Scialoja, Sechi, Serristori, Sforza, Sili, Sinibaldi, Supino.

Tamassia, Thaon Di Revel, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Viganò, Visconti Modrone.

Zupelli.

Presentazione di disegni di legge.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. D'accordo con gli altri ministri interessati, ho l'onore di presentare al Senato, per la conversione in legge, n. 28 decreti elencati nel Regio decreto in data 30 maggio 1920 e cioè:

Decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, numero 569 che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina;

Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352 che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina, ed il Comitato dei vice ammiragli e tenenti generali;

Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, che abroga il Regio decreto 20 novembre 1919, numero 2352, col quale veniva istituita la carica di ispettore generale della Regia marina ed il Comitato dei vice ammiragli e tenenti generali;

Decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473 relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista;

Decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica;

Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i Corpi della Regia marina, e nel ruolo in quadro dei sotto-ammiragli della Regia marina;

Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina;

Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, circa modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina;

Regio decreto 28 ottobre 1918, n. 1482, che modifica l'articolo 2 della legge 12 agosto 1915, n. 1428, relativo ai soci dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner »;

Decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20;

Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra;

Regio decreto 22 aprile 1915, n. 714, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913 sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi;

Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina;

Decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, numero 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali »;

Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « maestri navali » ed al ripristino del ruolo degli « Assistenti del genio navale »;

Regio decreto 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori;

Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo;

Regio decreto 16 maggio 1915, n. 833, relativo all'avanzamento di militari del Corpo Reale equipaggi della categoria « fuochisti ».

Decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina;

Decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, numero 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi;

Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, circa il soprassoldo di guerra, durante le licenze, ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase;

Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nel ruolo del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale equipaggi che abbiano

assunto od assumano servizio nella Regia guardia di finanza;

Regio decreto 29 aprile 1919, n. 592, riguardante i primi tenenti di vascello e i primi capitani degli altri corpi della Regia marina;

Decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 663, che apporta modificazioni al Regio decreto 29 aprile 1915, n. 592, relativo ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani degli altri corpi della Regia marina;

Regio decreto 18 aprile 1920, n. 536, riguardante la qualifica dei primi tenenti di vascello e di primo capitano degli altri corpi della Regia marina;

Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli aspiranti della Regia Accademia navale che non hanno ancora compiuto il prescritto periodo di imbarco;

Decreto luogotenenziale n. 1159 del 3 settembre 1916, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per alto interesse pubblico;

Decreto luogotenenziale n. 1324, in data 1° ottobre 1916, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuto complessivamente dodici anni nei gradi di tenente e di sottotenente.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno la procedura stabilita dal regolamento.

Approvazione del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a Società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case economiche ed attribuisce alla Cassa Depositi e Prestiti la gestione della "Fondazione Elena di Savoia" ». (N. 157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a Società cooperative fra il personale dell'Am-

ministrazione stessa per la costruzione di case popolari ed economiche ed attribuisce alla Cassa Depositi e Prestiti la gestione della "Fondazione Elena di Savoia" ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di questo disegno di legge:

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 157).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa. Passeremo a quella degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case popolari e economiche, e attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la gestione della « Fondazione Elena di Savoia ».

(Approvato).

Art. 2.

Negli articoli 3, 4 e 9 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350 alle parole: « Regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89 », sono sostituite le seguenti: « Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318 ».

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione ferroviaria è autorizzata ad investire in mutui suppletivi alle Società cooperative che siano state finanziate parzialmente con mutui sulla somma di lire 75 milioni di cui all'articolo 1° del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, altri 45 milioni dei fondi della gestione pensioni e sussidi del personale ferroviario, con le stesse norme del decreto medesimo. Sulla somma di 45 milioni sarà corrisposto l'interesse annuo del quattro per cento, più 0.10 per cento per rimborso di spese generali.

(Approvato).

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità da destinarsi ai fini di cui nel Regio decreto 2 maggio 1920, n. 521, su richiesta dell'Amministrazione delle ferrovie stesse, i fondi occorrenti per la concessione di mutui alle Società cooperative costituite fra il personale delle ferrovie dello Stato, residenti sia in città sedi di direzioni di compartimenti ferroviari, sia nelle altre località ove esistano importanti impianti ferroviari.

Ai mutui da farsi dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e da ammortizzarsi in un periodo massimo di 50 anni, si applica l'interesse fissato annualmente dal ministro del tesoro per i mutui di favore della Cassa stessa; l'annualità di ammortamento di tali mutui e dei relativi interessi, al netto del contributo dello Stato, sarà iscritta in ciascun anno nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e pagata alla Cassa depositi e prestiti entro il 25 giugno.

Ai mutui concessi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alle Società cooperative si applica lo stesso interesse di cui al precedente comma, fermo restando per quanto altro li concerne le disposizioni dei Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2350; 30 novembre 1919, numero 2318; 8 gennaio 1920, n. 16 e 2 maggio 1920, n. 521.

Sono estese alle cooperative residenti in località non sedi di direzioni dei compartimenti ferroviari le disposizioni dell'articolo 10 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350.

(Approvato).

Art. 5.

È portato da 15 a 17 milioni il limite massimo che potrà raggiungere, entro l'esercizio finanziario 1923-24, la somma da stanziarsi di anno in anno sul bilancio del Ministero per l'industria e il commercio, per il pagamento degli interessi a carico dello Stato sui mutui di cui al Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, al Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, al Regio decreto 8 gennaio 1920, nu-

mero 16, al Regio decreto 2 maggio 1920, numero 521, ed alla presente legge.

(Approvato).

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418, nella concessione di mutui a società cooperative, costituite fra il dipendente personale per la costruzione di case popolari o economiche, in misura non superiore alle somme necessarie per l'acquisto delle aree edificabili ed al costo delle costruzioni progettate.

La concessione di mutui avrà termine al 30 giugno 1921 e non potrà eccedere la somma complessiva di 75 milioni di lire.

Sui capitali così investiti sarà corrisposto l'interesse annuo del 3.75 per cento, più 0.10 per cento per rimborso di spese generali.

Art. 2.

Per la gestione dei capitali mutuati sarà istituito, fra l'Amministrazione e la Cassa depositi e prestiti, speciale conto corrente nel quale saranno iscritti i prelevamenti fatti per mutui approvati e i versamenti mensili per interessi e quote di ammortamento.

Altro conto corrente sarà istituito tra l'Amministrazione e ciascuna società mutuataria per i pagamenti totali o parziali e per le riscossioni con le norme di cui all'articolo 7 e secondo le condizioni di contratto.

Art. 3.

I mutui non possono essere concessi se non a società cooperative costituite per la costruzione di case popolari o economiche, secondo le norme e le condizioni prescritte dal testo unico di legge approvato con Regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89, e costituite esclusivamente tra agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato residenti in città dove hanno sede le Direzioni dei compartimenti.

Le domande di concessione dei mutui saranno prese in esame entro un mese dalla data del presente decreto e successivamente ogni mese, ed avranno la preferenza le società cooperative costituite nelle città più popolose, ed aventi il maggior numero di soci.

Art. 4.

La concessione dei mutui è approvata dal direttore generale delle ferrovie dello Stato nella somma complessiva occorrente per l'acquisto delle aree e per le costruzioni in relazione ai piani e progetti di massima presentati.

Le anticipazioni del mutuo potranno essere concesse dal direttore nei modi prescritti dall'articolo 4 del testo unico per le case popolari o economiche approvato con Regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89. A norma del predetto articolo una prima anticipazione potrà essere concessa dallo stesso direttore generale, in conto corrente garantito da ipoteca, all'atto dell'acquisto del terreno per il valore del terreno stesso previa stima eseguita od accettata dall'Amministrazione.

Art. 5.

I mutui sono estinti mediante mensilità costanti, comprendenti gli interessi e le quote di ammortamento del capitale e costituite dai versamenti mensili dei singoli soci.

Le mensilità sono garantite con cessioni o delegazioni dello stipendio rilasciate dai soci, e con iscrizione ipotecaria presa dall'Amministrazione sugli immobili in costruzione.

Le delegazioni sono irrevocabili per tutto il tempo necessario alla estimazione del debito di ciascun socio, e sono riversibili sulla pensione del socio o sulla pensione della vedova e degli orfani, e sulla indennità di buonuscita, qualora essi rimangano nel possesso dell'immo-

bile e succedano quindi al defunto negli obblighi relativi.

Sulle delegazioni non sono ammessi sequestri, opposizioni, nè altro impedimento qualsiasi; nè ad esse può prevalere altra cessione precedente o successiva.

Art. 6.

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui comincia dal mese successivo a quello in cui ha luogo, a norma del precedente articolo 4 per ciascun gruppo di immobili in costruzione, il pagamento dell'ultima rata.

Gli interessi nell'intervallo di tempo tra il pagamento della prima e dell'ultima rata saranno portati in conto capitale.

Art. 7.

La società mutuataria deve tenere in confronto di ciascun socio acquirente apposito conto corrente individuale, dove saranno iscritti il costo delle case e i versamenti singolarmente fatti per interessi e per quote di ammortamento. Su questi conti l'Amministrazione potrà ordinare periodiche ispezioni o riscontri.

Altro conto sarà istituito presso ogni compartimento fra ciascuna cooperativa mutuataria e l'Amministrazione mutuante nel quale saranno iscritte le somme successivamente somministrate a norma dell'articolo 4 e le mensilità complessivamente introitate in esecuzione delle delegazioni di cui all'articolo 5. Tali mensilità sono introitate mediante ritenute sui ruoli paga con accreditamento ad apposito conto istituito nel bilancio dell'Amministrazione.

Art. 8.

È in facoltà dell'Amministrazione di richiedere per la preventiva approvazione ogni contratto per acquisto di terreni o di materiali e ogni contratto o convenzione con le imprese costruttrici.

È inoltre in facoltà dell'Amministrazione di aggregare ad ogni cooperativa un esperto funzionario con le attribuzioni ed i poteri dati dalla legge al collegio dei sindaci delle società anonime per azioni.

L'erogazione delle rate o anticipazione dei mutui per pagamento del prezzo del terreno e

degli acconti sulle costruzioni potrà ordinarsi mediante mandati direttamente intestati ai venditori o alle imprese costruttrici.

Art. 9.

Alle società cooperative contemplate dal presente decreto, agli atti e contratti da esse stipulati, alle case popolari o economiche da esse costruite, ed ai redditi dei mutui ad esse concessi, sono estese le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 23 marzo 1919, n. 455, e dell'articolo 4 del decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1040, tutte le facilitazioni, esenzioni tributarie e tutti i benefici concessi dai decreti-legge medesimi e dal testo unico delle leggi sulle case popolari o economiche 27 febbraio 1908, n. 89, nonchè dalle altre leggi e altri decreti già emanati o che venissero in seguito emanati.

Art. 10.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

a) ad accordare ai trasporti di operai, materiali e mezzi di opera occorrenti per le costruzioni intraprese dalle cooperative di cui all'articolo 3, il ribasso del 50 per cento sulle tariffe in vigore all'atto del trasporto;

b) ad approvvigionare le cooperative suddette di materiali e mezzi d'opera disponibili nelle proprie cave e nei propri magazzini o provvisti dai propri fornitori, concedendoli a prezzo di costo o a rimborso di spesa;

c) a facilitare la costruzione e la concessione di binari di raccordo tra il cantiere e la più prossima linea o stazione ferroviaria, eseguendo i relativi lavori a rimborso di spesa e senza nolo per i materiali impiegati temporaneamente.

Art. 11.

In aggiunta ai fondi stanziati con le leggi 14 luglio 1907, n. 553, e 19 giugno 1913, n. 641, per la costruzione e per l'acquisto di case economiche per i ferrovieri da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è data a questa la facoltà di impiegare la somma di 30 milioni da prelevarsi dai residui attivi della gestione del fondo pensioni e sussidi di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1918, n. 418, al saggio di interesse del 3.75 per cento.

Art. 12.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contribuire nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 11 assumendo a suo carico la parte corrispondente al tasso del 2,50 per cento sui capitali che sono stati e saranno impiegati per costruzione od acquisti di nuove case per il periodo dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre 1922, e l'importo di questo contributo sarà iscritto nella parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione.

Art. 13.

Quando concorrono particolari circostanze, tra i nuovi impianti di cui al comma e) dell'articolo 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, possono essere compresi per determinazione del ministro, anche i fabbricati destinati ad alloggio del personale, che l'amministrazione per le esigenze del servizio ritenga di dover costruire entro il recinto ferroviario o nelle vicinanze di esso.

Art. 14.

All'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1907, n. 553, è sostituito il seguente:

« Nel regolamento saranno stabiliti i criteri da seguire per graduare i titoli di preferenza degli aspiranti agli affitti, nei casi indicati negli alinea precedenti, con riguardo anche alle necessità del servizio ferroviario ».

Art. 15.

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari è autorizzato a provvedere con decreti ministeriali alla riforma del regolamento per le case economiche per i ferrovieri approvato con Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412, alla modifica della composizione e delle attribuzioni delle Commissioni centrali e locali, lasciando integra la rappresentanza elettiva del personale, ed alla assegnazione dei tecnici necessari; a consentire la esecuzione dei lavori in economia per cottimi e per trattativa privata, e ad impartire ogni disposizione che valga ad accelerare la costruzione delle case economiche per i ferrovieri di cui all'articolo 11 del presente decreto.

Art. 16.

Il fondo dell'opera denominata « Fondazione Elena di Savoia » costituita in ente morale con il decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1439, è gestito gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti, e gli effetti pubblici che lo costituiscono sono esenti dalla tassa di custodia stabilita dall'articolo 17 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte prima.

Art. 17.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
DE VITO
SCHANZER.

V. - *Il Guardasigilli*
MORTARA

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Contravvenzioni per porto d'arma » (N. 200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contravvenzioni per porto d'arma ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 200).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Onorevoli colleghi, dopo le conclusioni abbastanza astratte del dibattito generale sulla situazione e sulla politica interna, questo disegno di legge pone finalmente dinanzi a noi una questione fondamentale e concreta,

la quale richiede deliberazioni concrete e che possono anche essere fondamentali.

Il progetto di legge presentato dal Governo passa però anch'esso accanto alla questione, ma non l'affronta in pieno. E perciò non la risolve.

Questo ha ben veduto la nostra Commissione speciale, la quale, dopo considerazioni giustissime, ha proposto un ordine del giorno che invoca dal Governo l'applicazione di disposizioni già esistenti e riguardanti il possesso di armi per parte dei cittadini.

Ma a me pare che anche, nelle considerazioni e nell'ordine del giorno della Commissione, la questione non sia prospettata in tutti i suoi termini e che ciascuno di questi termini non abbia il suo giusto grado d'importanza proporzionale.

Qual'è la situazione? Qual'è la questione?

A mio parere è questa:

1° Che troppi cittadini posseggono oggi armi ed esplosivi. E questo, anche la Commissione rileva ed afferma;

2° Che un certo numero di cittadini (e questo la Commissione non dice), organizzati ed assoggettati alla suggestione, alla dominazione, alla imposizione, non abbastanza contrastate dagli organi statali, di propagandisti e di agitatori forsennati e senza responsabilità, un certo numero di questi cittadini, dico, si è dimostrato, alla prova dei fatti, pronto e proclive a fare « impiego organizzato e collettivo di armi » contro i cittadini, contro le leggi, contro lo Stato;

3° Che (e questo ancora non dice la Commissione) questo numero di cittadini bellicosi, sia pure per effetto di una sopravvalutazione quantitativa e qualitativa notevolmente esagerata, si è fin d'ora, alla prova dei fatti, dimostrato bastevole a paralizzare la libertà d'azione del Governo nell'applicazione delle leggi ed a conculcare apertamente i diritti privati e la libertà pubbliche del popolo italiano.

Non è così, onorevoli colleghi?

Voci. Sì! Sì!

GIARDINO. Ora, se questa è la fotografia della situazione, io mi domando: a che cosa può servire questa legge (la quale contempla l'inasprimento di pene per le contravvenzioni per il porto d'armi abusivo), se, nelle manifestazioni più gravi di queste contravvenzioni,

e cioè in quelle manifestazioni che minacciano direttamente lo Stato, è impossibile l'accertamento e la contestazione delle contravvenzioni?

Esempio pratico e recente.

Contestare le contravvenzioni per il porto di armi, durante l'occupazione delle fabbriche, evidentemente non era possibile senza l'impiego della forza. A proposito di quell'altra contravvenzione, relativa, al fatto principale dell'occupazione stessa delle fabbriche, il Presidente del Consiglio ci ha detto che intervenire con la forza sarebbe stato applicare la pena di morte per una semplice contravvenzione. Io non discuto ora questa affermazione; ma noto che si trattava di occupazione armata, con veri corpi organizzati ed armati, che impiegavano le armi allo esterno delle fabbriche, anche senza essere, Dio guardi, lontanamente attaccati o minacciati, e qualche volta per imprese, che conosciamo, e tali da degradarne il peggiore tiranno medioevale e anche le tribù dei Niam-Niam. Comunque, in tali condizioni, contravvenzioni per il porto di armi durante l'occupazione delle fabbriche, niente! e capisco anche io che sarebbe stato come se noi, nelle trincee, avessimo preteso la presentazione del porto d'armi dall'austriaco che ci tirava in faccia. Non si può evidentemente essere ridicoli!

Contestazioni di contravvenzioni dopo lo sgombramento delle fabbriche, neppure; perchè, ed io sarei felice di essere smentito, di deposizione di armi per parte di operai non si è sentito parlare, nè negli articoli del trattato di pace, nè nella pratica esecuzione di esso, là dove la esecuzione sia veramente avvenuta.

Ed allora, ripeto la domanda: a che serve questa legge, la quale certamente non ha di mira il povero cacciatore di frodo e tanto meno l'onesto cittadino che, colto alla sprovvista, debba provvedere alla propria difesa personale senza prima essersi provveduto del porto d'armi, se essa, nei momenti più gravi, per i quali è richiesto il suo intervento e ai quali io credo sia diretta, non ha probabilità e neppure possibilità di essere applicata?

Forse c'è anche qualche pericolo in questa legge, così nuda come è presentata.

Aggravare le pene per un determinato reato, quando si sa che, proprio nel caso più grave, la legge resterà lettera morta, e che quindi

tanto più clamorosa ne sarà la violazione, non è forse dare un nuovo incitamento ai violatori della legge nella sicurezza della impunità di fronte alle più solenni minacce del potere costituito? E se questa legge, che non si può, ripeto, applicare ai trasgressori che preparano gli attacchi armati, avesse invece per effetto di intimidire ancora, e francamente non mi pare che ve ne sia bisogno, gli onesti cittadini, che possono esser ridotti a provvedere alla propria difesa, non servirebbe essa forse a incoraggiare ancora quello squilibrio sociale che già tanto ci minaccia?

Dunque io ritengo che praticamente il disegno di legge sia senza effettivo valore e contenga anche qualche pericolo.

Viceversa, il disegno di legge può avere una vera ed alta portata, in quanto può essere l'affermazione di un principio di politica statale; ma, perchè abbia questo significato, pare a me che debba essere meglio integrato nella sua sostanza.

Questo è ciò che ha cercato di fare la Commissione col suo ordine del giorno.

Ma, anzitutto, in quell'ordine del giorno, come avrete veduto, si tratta di armi possedute illegittimamente e di armi fabbricate e preparate per la difesa della Patria. Io non comprendo queste restrizioni. Che cosa sono le armi illegittimamente possedute? Ch'io sappia, ciascuno in casa propria, se leggi speciali non dispongono altrimenti, può detenere legittimamente ciò che vuole, purchè non l'abbia rubato; e d'altra parte, le armi preparate per la difesa della Patria sono quelle, e soltanto quelle, di modello italiano od in uso presso i corpi armati dello Stato.

E allora, son forse da ritenere esenti dall'applicazione della legge le armi regolarmente comprate o regalate o raccolte e distribuite da benemeriti comitati, o leghe, o associazioni, soltanto per la ragione che non sono illegittimamente possedute?

E le armi straniere (per fare un esempio pratico, quelle austriache, delle quali bisognerà prepararsi uno di questi giorni a leggere sui giornali sovversivi che hanno fatto meraviglie sulle guardie Regie, sui carabinieri, e anche sui cittadini) son forse meno pericolose delle armi preparate per la difesa della Patria?

Dunque credo innanzi tutto che qui bisogna

togliere l'equivoco e stabilire bene, come del resto stabiliva il Regio decreto, al quale la Commissione si riferisce, che tutte le armi e tutti gli esplosivi sono soggetti alla sanzione di quel decreto.

Oltre a ciò, io dovrei notare qualcosa di più importante.

Con la proposta della Commissione si viene a stabilire in questo disegno di legge, che, come dico, ha essenzialmente valore di affermazione di principio politico, specie in questo momento, si viene a stabilire, dico, una graduazione d'importanza ch'è proprio il contrario di quello che dovrebbe essere; perchè, mentre l'importante ed essenziale non è già di colpire la contravvenzione del porto di armi fuori di casa (che avverrà in momenti, come ho detto, nei quali la contestazione di contravvenzioni sarà impossibile), ma è d'impedire che vi siano per le case dei cittadini, o disperse o raccolte, le armi necessarie a compire l'attentato allo Stato, il provvedimento meno importante sarebbe solennemente concretato in un articolo di legge, e la parte fondamentale ed essenziale sarebbe oggetto soltanto di un voto contenuto in un ordine del giorno. E da ciò verrebbe infirmata anche l'affermazione di principio, la quale, se apparisse timida, sarebbe anche essa inefficace ed anche dannosa.

Io credo che in questa questione occorra, specialmente in questi momenti, essere più precisi e più espliciti di così.

Io ho cominciato con esporre i termini della questione come io la vedo. Logicamente, secondo quei termini, l'affermazione di principio dovrebbe essere questa.

In uno stato libero, di cittadini liberi, il preordinato possesso ed uso collettivo di armi è prerogativa assoluta e inalienabile dello Stato.

Vulnerata, o abbandonata, questa prerogativa, sono senz'altro in pericolo le pubbliche libertà, le quali sono patrimonio, non di un Governo, e neppure di uno Stato, ma sono patrimonio del popolo!

E in conseguenza di questo io sarei condotto a proporre un emendamento al disegno di legge in questo senso, che il primo articolo convertisse in legge il Regio decreto dell'agosto 1919 citato dalla Commissione, e con ciò, stabilisse, come affermazione di essenziale prin-

cipio, che la cosa più urgente e più necessaria è quella di togliere le armi dalla circolazione.

Ma una considerazione appunto di urgenza mi induce a non presentare un emendamento alla legge; perchè, mentre richiamando con semplice raccomandazione il decreto già in vigore, si può ottenere, e si spera di ottenere, l'immediata applicazione di quel decreto (che fino ad ora, a giudicare dalle armi che sono saltate fuori in questi giorni, non ha avuto una applicazione molto perfetta), se invece si facesse un emendamento alla legge, questo emendamento non entrerebbe in vigore fino a quando l'altro ramo del Parlamento non l'avesse approvato.

Mi limito dunque a proporre un emendamento all'ordine del giorno della Commissione.

Nell'emendamento, che leggo, sarebbe tolta la restrizione dell'illegittimo possesso delle armi e quella delle armi preparate per la difesa della patria, per le ragioni che ho dette, e sarebbe tolto l'invito a nuove disposizioni governative, perchè a me il Regio decreto dell'agosto 1919 sembra perfetto e compiutamente idoneo a raggiungere lo scopo. Il mio emendamento adunque direbbe così: « Il Senato, considerando che oltre il porto abusivo di armi da fuoco, debba impedirsi che tali armi e quelle insidiose, siano possedute da cittadini, sempre quando per la quantità e per la specie di esse, o per la personalità dei detentori, esse possano costituire pericolo alla tranquillità pubblica, confida che il Governo curerà efficacemente l'applicazione del Regio decreto del 3 agosto 1919 ».

All'applicazione di questo decreto io prevedo si contrapporranno difficoltà pratiche non piccole, e anche odiosità, come le perquisizioni domiciliari e simili, e riconosco subito la delicatezza di questa applicazione, e sono d'accordo che, fermo restando il principio, debba essere lasciata al Governo tutta la libertà di applicare il decreto con la modalità, il tatto e il senso di opportunità, che le circostanze consigliano, specialmente nei riguardi dei singoli cittadini.

Ma non è, a mio avviso, presso i singoli cittadini che si annida il pericolo maggiore. Il pericolo estremo è nelle raccolte di armi, nei depositi clandestini. Si è detto, e si dice, che di questi depositi parecchi ne esistano: e talune

circostanze confermerebbero assai bene queste notizie. Ma, anche al di fuori delle notizie e degli indizi, è logico che così sia; così deve essere; e così dovrà essere tanto più, dopo le defezioni di adepti, che sono avvenute nell'occupazione delle fabbriche: dalle quali, come sapete, non appena si sono visti gli scalmanati mettere l'elmo in testa ed impugnare le armi, l'80 per cento degli operai si è ritirato onestamente alle proprie case.

È una magra rivoluzione quella che conta sull'intervento nel tafferuglio di aderenti sciolti, sparsi, incerti, i quali interverranno o non, a seconda dell'umore individuale del momento, a seconda della causa che muove il tafferuglio, a seconda dell'interesse che ciascuno ha in quella causa.

L'esercito distribuisce le armi agli uomini dopo che sono giunti ai corpi, cioè quando sono nelle sue mani. Oggi, in tempi in cui ognuno ragiona colla propria testa ed agisce secondo il proprio interesse, anche una rivoluzione deve pensare a distribuire le armi a coloro, e soltanto a coloro, che, in quel dato momento, sentiranno l'impulso e saranno sollevati dalla scintilla particolare dell'ora.

Ed ecco perchè io credo che le armi, od almeno il grosso delle armi, deve necessariamente essere tenuto presso gli agitatori, o presso poche persone fidate, fino all'ultimo momento. Cosicché, se, pur senza ricorrere a persecuzioni personali, si raggiungesse il risultato di scoprire e catturare, o almeno di obbligare a disperdere i depositi di armi, si sarebbe già ottenuto un risultato che giustificherebbe da solo la mia insistenza in questa specie di proposta.

E questo risultato, di scoprire i depositi e le raccolte di armi, per una polizia che si rispetti, appoggiata da un governo deciso e da una buona legge, io non credo affatto che sia irraggiungibile. E non mi smuove da questa convinzione neppure il risultato pratico negativo che pare si sia avuto prima degli ultimi recenti casi.

Ma vi è un'altra ragione, che sta contro questa mia tenace affermazione che occorra ritirare le armi dalla circolazione.

So bene! è una misura reazionaria...

Voci. No, no.

GIARDINO. ...la parola terrificante! Ebbene: io sono, per principio, contrario alle citazioni esotiche, perchè convinto che gl'Italiani deb-

bano saper pensare con la loro testa, e regolarsi con la loro logica. Ma di recente in Francia è stato detto questo: « appena uscita dai tormenti più spaventosi, la nostra cara Francia ha ripreso con ardore appassionato i lavori della pace ed ha suscitato con la sua calma, con la sua padronanza, l'ammirazione del mondo. Il suo esempio sarà seguito. Tutte le concezioni sociali hanno diritto alla luce, ma nessuno può pretendere d'imporsi con la violenza. Nella vecchia formula "la libertà nella legalità", la ragione umana ha riassunto il frutto di un'esperienza pagata a caro prezzo dalla Repubblica francese; di questa formula la Francia ha fatto la sua divisa e la sua regola ». Chi ha detto questo è il Presidente della Repubblica francese, il quale, oltre ad essere Presidente di libera repubblica, è uomo, io credo, che nessuno potrà tacciare di essere un reazionario.

Noi, disgraziatamente, onorevoli colleghi, non possiamo fare della nostra cara Italia le affermazioni di fatto che il Presidente francese fa, con giusto orgoglio, della sua cara Francia; ma certamente noi siamo tutti concordi nell'associarci alla sua dichiarazione, che tutte le concezioni politiche hanno diritto alla luce, ma che nessuna si può imporre con la violenza. Ed anzi, per la prima parte di tale dichiarazione noi facciamo di più: perchè alle nuove concezioni politiche, in quanto non tendano alla rovina ed al sovvertimento catastrofico del Paese, non solo noi non ci opponiamo, ma andiamo incontro; e ciò facciamo con animo amorevole, per un sentimento, che il Presidente francese non ha neppure ragione di avere, e che è questo: che noi, dopo aver veduto in guerra (e questo ha veduto anche lui) la virtù, il valore, la serietà del popolo nostro, noi sentiamo tutta l'iniquità, che è insita nel fatto che questo nostro popolo oggi sia traviato, sia oppresso, sia spinto al delitto anche contro la Patria, da spregevoli agitatori parricidi, che, irresponsabili come sono, a loro profitto volgono il traviamento pubblico. (*Virissime approvazioni*).

Per questo noi andiamo incontro amorevolmente al nostro popolo, nelle nuove concezioni politiche, perchè speriamo che, agevolando il componimento dei dissidi, più presto possiamo sottrarlo a questa nuova ed odiosissima tirannide dei pervertitori della coscienza pubblica.

Ma, oltre a questo, io credo che nessuna

malafede, neppure la più perversa, possa tacciare d'intenti reazionari quelle misure delle quali io propugno l'adozione e l'applicazione, perchè esse sono vere misure di libertà: ed anzi sono intese a sbarrare la via precisamente alla reazione.

È superfluo dire che la reazione ripugna a chiunque sia italiano; ma la reazione, come la guerra, può essere imposta dalla violenza altrui, che minacci lo Stato e la Patria. Non basta dire: non vogliamo reazione; come non basta dire: non vogliamo la guerra; sono parole! il necessario è, se veramente non si vuole la guerra, se veramente non si vuole reazione, di prevenire che altri possa imporla con eccessi, ai quali poi diventi ineluttabile di opporre la forza armata.

Ma dirò di più. Se - Dio disperda la dannata ipotesi - si dovesse venire un giorno ad un urto sanguinoso, del sangue fraterno responsabili, al pari e più degli agitatori e dei rivoluzionari, saremmo noi, se, per titubanza nell'adottare le necessarie precauzioni o per timore di essere additati come contrari al progresso, noi, per insufficienza o per timidità di legiferazione, lasciassimo aperto il campo alla preparazione ed alla predisposizione di mezzi sanguinosi di attacco, dai quali fatalmente si sarebbe trascinati alla più sanguinosa delle difese, alla più terribile delle difese, perchè imposta, all'ultimo momento, dalla paura.

Mi è sfuggita una dura parola, in quest'aula. Ebbene, onorevoli colleghi, è proprio dalla paura che sgorga il sangue! perchè, prima, è dalla timidità degli uni che nasce e trae alimento il coraggio e l'audacia degli altri; poi, è da quel triste stato d'animo che prorompe l'eccesso della difesa.

Io mi auguro adunque che la Commissione, e poi il Governo, vogliano accettare l'ordine del giorno come io l'ho emendato, per precisione di affermazione e di decisione alla applicazione.

Quanto a noi, onorevoli senatori, io non sono certamente uomo che possa dare a voi nè un consiglio, nè un suggerimento: ma io affermo che bisogna, oggi, prendere ciascuno nettamente il proprio posto, e che, nell'ordine d'idee che io ho esposto, giova tener presente questo: siamo coraggiosamente prudenti oggi per non avere paura poi! (*Vivissime e generali approvazioni. Applausi.*)

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Onorevoli colleghi, mi associo alle osservazioni così eloquentemente fatte dall'onorevole senatore Giardino e con le quali egli ha illustrato la sua proposta di emendamento all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. Io vorrei però che la repressione della detenzione delle armi non si estendesse alle persone incensurate, ma fosse limitata invece ai pregiudicati. Una simile disposizione sarebbe giusta perchè non si può impedire ad una persona di avere in casa un'arma per la propria difesa; credo quindi che sia doveroso fare questa distinzione.

Approvo dunque l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Giardino all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, con questo temperamento.

In quanto poi al contenuto del disegno di legge, osservo che sarebbero state desiderabili proposte di mezzi più energici, ma non nego che quelle fatte nel disegno medesimo possano avere una certa utilità, specialmente nel momento attuale in cui si è avuto l'audacia di armare una vera e propria milizia che obbedisce agli ordini di alcune organizzazioni per aggredire i tutori dell'ordine pubblico, come in parecchie occasioni è accaduto, malmenando e anche uccidendo agenti di pubblica sicurezza: cosa questa che non sembrerebbe possibile in un paese civile, e che se si leggesse in una storia dei tempi passati desterebbe nel lettore un sorriso d'incredulità. Ed invece è una cosa dolorosamente vera, perchè le guardie rosse hanno sostenuto, e forse ancora in questo momento sostengono in alcuni luoghi, sanguinosi combattimenti contro i tutori dell'ordine pubblico.

Ora il progetto, che, come io diceva, avrebbe potuto studiare mezzi più energici, ad ogni modo merita approvazione perchè qualche bene potrà pur fare. Esso potrebbe però essere semplificato e reso più efficace sanzionando pene più severe contro i recidivi, contro quelle persone indicate nel paragrafo 2 dell'art. 465 del codice penale, perchè bisogna persuadersi che per quella gente, tre, cinque o dieci mesi di arresti, qualche mese di più o qualche mese di meno, non è cosa che possa impressionarli. Ben altre pene sarebbero necessarie per scoraggiarli e per paralizzarne l'attività.

Ma viceversa, io non capisco perchè le persone oneste, le persone incensurate, che si armano per difendersi, debbano subire un aumento di pena perchè portano una pistola o una rivoltella.

SINIBALDI, *relatore*. Ma allora chiedano il permesso !

GAROFALO. Io parlava del porto d'armi senza permesso, perchè si capisce che altrimenti non vi può essere alcuna punizione.

Ma io dico che se pure questo permesso di portare le armi non si ha, ma la persona che le porta è una persona onesta, che le porta per propria difesa.... (*Commenti*).

Voci. Ma questa è una distinzione inutile !

GAROFALO. Non è inutile affatto, perchè le pene debbono essere severe contro le persone che sono pericolose per la società, e riguardo alle quali si sa benissimo lo scopo malefico per cui portano le armi. Del resto la classe delle persone pericolose alla società è già indicata nella legge.

Io propongo dunque il seguente emendamento all'art. 1° : « qualora non risulti che le armi suddette siano portate da persone del tutto incensurabili e al solo scopo di difesa personale ». (*Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Signori senatori, l'origine di questa legge che è stata presentata al Senato è questa; molti anni or sono, cioè prima del 1908, in Italia l'uso del coltello, e i ferimenti con l'arma bianca erano di tale frequenza che screditavano l'Italia di fronte all'estero. Molti stranieri venuti in Italia - ricordo - si rivolsero al Governo dicendo: « trovate modo di sopprimere questa forma di reato con l'uso del coltello, perchè vi toglie ogni credito all'estero ».

Io allora proposi, e il Parlamento approvò, la legge 2 luglio 1908. E debbo constatare che questa legge è stata talmente efficace che il numero dei ferimenti e degli omicidi con le armi da taglio è diminuito in una proporzione veramente straordinaria.

Questo prova che la legge, come era congegnata, aveva efficacia, e in realtà (il senatore Garofalo, che è magistrato, lo sa) essa opera perfettamente. Questa legge porta fino al do-

micilio coatto, cioè alla pena che si teme di più dagli uomini appartenenti alla malavita.

Ora, all'abitudine di portare il coltello si è sostituito negli elementi torbidi della società l'uso di portare la pistola o la rivoltella. Quindi io proposi subito di estendere al porto delle armi da fuoco, siano pistole, siano rivoltelle, o qualunque altra forma, quelle disposizioni, per effetto delle quali eravamo arrivati a sopprimere quasi del tutto l'uso di portare il coltello.

Questa è l'origine principale della legge che io ebbi l'onore di presentare.

Ora su questo punto vedo che emendamenti non ne sono stati proposti, tranne uno del senatore Garofalo, che io dichiaro di non potere assolutamente accettare. Perchè domani un agente della pubblica forza trova uno che ha la rivoltella in tasca e che gli dice: « Io non ho il porto d'armi perchè sono un galantuomo ». E allora come fa la guardia di pubblica sicurezza a constatare lì per lì se lo deve condurre in questura o se lo deve lasciar libero? Il galantomismo non si legge sulla faccia. La vera prova che è un galantuomo è che si sia procurato il permesso regolare di portare un'arma.

Io non ho mai avuto bisogno di portare un'arma; ma se domani la portassi, una guardia avrebbe perfettamente diritto di portarmi in questura (*ilarità*), perchè non me lo vedono sulla faccia che io sono un galantuomo.

Mi rincresce, ma questo emendamento non lo posso accettare perchè toglierebbe qualunque effetto alla legge. Bisognerebbe allora che ogni cittadino fosse obbligato a portare in tasca il certificato di buona condotta di data recentissima, e il certificato penale negativo; insomma una quantità di documenti perchè la guardia di pubblica sicurezza potesse avere la certezza assoluta di trovarsi di fronte ad uno che potesse portare impunemente le armi.

Dunque, escluso questo emendamento, vengo alla questione dell'ordine del giorno, che implica una questione generale, e non modifica in nessun modo la legge, ma invita il Governo ad una determinata linea di condotta per tutto ciò che riguarda le armi. Quest'ordine del giorno suonerebbe così:

« Il Senato, considerando che, oltre il porto abusivo di armi da fuoco, debba impedirsi che tali armi e quelle insidiose siano illegittima-

mente possedute dai cittadini, confida che il Governo vorrà valersi delle disposizioni del Regio decreto 3 agosto 1919 e proporre al Parlamento quelle misure che gli sembrano necessarie per impedire che le armi apprestate per la difesa della patria siano ritenute per adoperarle contro cittadini italiani ».

A quest'ordine del giorno il senatore Giardino propone delle modificazioni: in primo luogo toglierebbe le parole: « che siano illegittimamente possedute da cittadini ». Veramente se un cittadino possiede legittimamente un'arma mi pare illogico considerarlo come persona contro cui la pubblica sicurezza debba procedere.

L'ordine del giorno del senatore Giardino dice così: « Il Senato, considerando che, oltre al porto abusivo di armi da fuoco debba impedirsi che tali armi e quelle insidiose siano possedute da cittadini, sempre quando per la quantità e per la specie loro, o per la personalità dei detentori, esse possano costituire un pericolo alla tranquillità pubblica, confida che il Governo curerà efficacemente l'applicazione del Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1340 ».

Io temo che (si tratta di un ordine del giorno quindi l'Autorità giudiziaria non deve tenerne conto) se l'Autorità di pubblica sicurezza dovesse agire quando per la quantità, e per la personalità del detentore le armi possano costituire un pericolo, noi con una legge così fatta, verremmo a restringere di molto le facoltà che attualmente l'Autorità ha. Infatti il senatore Giardino troverebbe necessario per fare agire l'Autorità che si dovesse verificare anche la condizione della quantità. Ora si è dato di recente il fatto che in casa di un cittadino si trovò un cannone; doveva essere lasciato perchè ve ne era uno solo? (*ilarità*).

Inoltre l'ordine del giorno del senatore Giardino dice « per la personalità del detentore »: ora è molto difficile accertare se il detentore è una persona pericolosa o no. Abbiamo invece la legge sulla pubblica sicurezza la quale dice così: « oltre i casi previsti dal Codice penale sono proibite le raccolte di armi da guerra o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari e di altri oggetti destinati all'armamento e equipaggiamento delle truppe ». Oltre ciò il Codice penale dà disposizioni assolute contro chi fa raccolta di armi allo scopo, a cui

ha alluso il senatore Giardino. Io posso assicurare il Senato che il lavoro principale a cui oggi si dedica la pubblica sicurezza è proprio quello della ricerca delle armi, che per effetto della guerra si sono grandemente diffuse nel paese. Per esempio nel Veneto, quando le truppe austriache si ritirarono, gettarono le armi, e ne furono raccolte delle quantità enormi che sono state messe in vendita. I depositi di armi che erano in possesso delle truppe italiane non sono stati custoditi con quella diligenza che sarebbe occorsa. (*Approvazioni*).

Le bombe a mano sono state a disposizione di chi le ha volute. Questo doveva essere impedito e adesso stiamo facendo tutti gli sforzi per raccogliere queste armi. Io non riconosco il diritto in nessuno, sia anche un cittadino onesto, di avere in casa una bomba a mano, o tenersi un'altra arma che apparteneva allo Stato. (*Approvazioni*).

Abbiamo raccolto molte migliaia di fucili che erano nelle mani di privati e stiamo facendo indagini per accertare se vi siano dei depositi.

Durante l'occupazione delle fabbriche, come per esempio nella « Fiat » a Torino che fabbricava durante la guerra mitragliatrici e nella quale gli operai ne hanno trovate alcune in pieno assetto o dei pezzi di mitragliatrice ricomponibili con poche ore di lavoro, si sono rinvenute in esse altre armi. Aggiungerò alcune parole sulla questione degli esplosivi che oggi preoccupa la pubblica sicurezza. Ci sono stati dei depositi, contenenti una quantità di esplosivi da far saltare intere città, custoditi da due uomini e un caporale. (*Commenti*).

Che quella vigilanza sugli esplosivi sia stata insufficiente, lo si constata dal fatto che ogni tanto scoppiano delle polveriere con grave danno delle regioni circconvicine. Ora noi abbiamo raccomandato vivamente a tutte le autorità militari che gli esplosivi che non servono siano distrutti e quelli che servono siano custoditi come debbono essere. (*Approvazioni*).

Dunque io posso assicurare il Senato che fra gli scopi a cui oggi mira principalmente la P. S. è in prima linea la ricerca delle armi, e a questo scopo ho dato istruzioni rigidissime. Autorizzerò, se sarà necessario, anche a spendere per scoprire i depositi di armi (*approvazioni*) ma pregherei di non voler limitare,

come farebbe l'ordine del giorno del generale Giardino, la mia facoltà, per cui io non posso entrare se non quando c'è una determinata quantità di armi, una data specie, e solo presso persone sospette; io vado a cercarle dove sono, chiunque le abbia; se un galantuomo ha una bomba a mano, gliela porto via! (*Benissimo*).

Ora io non voglio dichiarare che con questa legge si sia raggiunta la perfezione; a me parve un buon sistema, poichè una legge agli effetti dell'incolumità pubblica era riuscita col suo congegno a impedire i reati derivanti dal porto del coltello, estendere queste disposizioni al porto di altre armi, che ora entrano nella consuetudine della mala vita.

Se queste disposizioni non saranno efficaci, io non avrò difficoltà di venire al Parlamento a proporre o degli aggravamenti di pena o delle modificazioni nella procedura per la pubblica sicurezza; ma intanto proviamo questa legge, che ha dato buoni effetti, e, se occorrerà, non avrò difficoltà di chiedere al Parlamento anche disposizioni più rigide per riuscire a sopprimere qualunque deposito d'armi esista in Italia! (*Applausi vivissimi*).

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Il Senato non si sorprenda nè si allarmi che io abbia domandato la parola, quando il dibattito si può considerare chiuso dalle parole dell'onorevole Presidente del Consiglio, delle quali non solo la Commissione, io credo, ma anche i più esigenti desideri del collega Giardino dovrebbero essere soddisfatti; ad ogni modo, all'onorevole Giardino io sento il dovere di dir qualche cosa, non a giustificare, ma a spiegare come la Commissione non meriti la taccia o di poca diligenza o di poco acume nel considerare le questioni che egli ha trattato.

La Commissione sapeva benissimo che la questione del porto delle armi si riallacciava in modo evidente alla discussione sulla politica interna; in quella discussione furono narrati e deplorati una quantità di episodi, i quali naturalmente non potevano formare oggetto di una deliberazione del Senato, ma dei quali tutti sentivano l'importanza, perchè erano in fondo sintomi d'una grave malattia, sintomi che non possono essere trascurati e devono curarsi nello stesso tempo in cui si cura la malattia.

E io noto e ricordo che nel suo squisito senso politico il Senato considerò come un affidamento ed una promessa il fatto che il presente disegno di legge fu presentato all'onorevole Presidente del Consiglio precisamente in occasione della discussione sulla politica interna; bastava questo fatto a caratterizzare le intenzioni del Governo in proposito o almeno, così sembrò ai membri della Commissione.

Il progetto di legge per se stesso non avrebbe grande importanza; l'onorevole Presidente del Consiglio ha ricordato il precedente della legge sul coltello e gli ottimi effetti che se ne ebbero; ma deve osservarsi che le condizioni in cui questa legge di aggravamento delle pene per il porto d'arme da fuoco va ad essere applicata sono molto differenti dalle condizioni in cui si applicò a suo tempo la legge sul coltello.

Ad ogni modo la Commissione considerò il disegno di legge al di là del suo contenuto letterale come un grido di allarme gettato contro un fenomeno dolorosissimo, qual'è il possesso e l'uso continuo, deplorabile, delle armi da fuoco: lo considerò così e in questo senso volle spiegarlo, riferendosi, nel suo ordine del giorno al decreto reale, emanato in virtù dei pieni poteri, con cui veniva ordinata la denuncia e disposta in alcuni casi la confisca delle armi e chiedendone l'esecuzione.

E il fatto che l'onorevole Presidente del Consiglio non solo accetta quest'ordine del giorno, dando in proposito le più ampie assicurazioni, ma, avvertendo il pericolo sociale dell'esistenza di armi, specialmente insidiose al più alto grado come le bombe, e pericolose come le mitragliatrici, abbia in questo momento manifestato il proposito di voler perseguire in qualunque modo e presso chiunque il possesso delle armi stesse, deve bastare a tranquillizzare il Senato sul delicato argomento.

Qualunque sia l'idea che si ha intorno al movimento sociale che si concreta nell'ascesa progressiva delle classi proletarie, sia che si vogliano difendere gli attuali istituti civili e sociali, sia che si ritenga necessario rivederli, correggerli e migliorarli, il contrasto deve risolversi nei limiti della legalità. Le classi che reclamano una maggiore influenza sulla vita sociale, questa influenza debbono esercitare astenendosi da qualsiasi violenza e credo che l'onorevole Presidente del Consiglio abbia più

di ogni altro il diritto e il dovere di esigerlo; ne ha il diritto di fronte alle classi operaie, perchè egli fu che dette loro le migliori armi economiche per conquistare la libertà di lavoro e d'organizzazione, che ora hanno e di cui larghissimamente si valgono, ed estese il diritto di voto in modo che ormai esse possono aspirare a qualsiasi conquista politica e sociale col mezzo civile e pacifico della scheda elettorale e quando ricorrono alla violenza confessano la loro debolezza e si allontanano dalla meta che vorrebbero raggiungere. Dissi anche che ne ha il dovere verso le altre classi, le quali, bisogna riconoscerlo, lo hanno seguito molto docilmente tanto nella revisione delle leggi sociali quanto in quello delle leggi politiche firmando quasi una cambiale in bianco del cui buon fine in ultima analisi l'onor. Giolitti è garante verso di loro.

Sarebbe supremamente ingiusto e deve in ogni modo impedirsi che la borghesia, dopo essersi volontariamente spogliata di ogni privilegio politico, soggiacesse ad una dittatura proletaria instaurata con la violenza!

Come vede dunque l'onor. Giardino, siamo perfettamente d'accordo e senza tema di comparire reazionari, perchè quando si è nei termini della legge, quando si vuol far rispettare la legge, quando si riconoscono i diritti di tutti i cittadini e si difendono i propri non si è mai reazionari.

Discendendo senz'altro all'ordine del giorno, non debbo aggiungere nulla a quanto ha detto il Presidente del Consiglio, evidentemente le aggiunte e correzioni dell'onor. Giardino non fanno che restringere la portata e l'efficacia del nostro ordine del giorno e quindi spero che egli non vi insista, tanto più che egli, così come il collega Garofalo, vagheggiano l'applicazione tanto di questa legge, quanto del decreto Reale di consegna delle armi, in modo relativo alle persone che detengono le armi stesse; ciò è assurdo, lo ha già dimostrato il Presidente del Consiglio, e noi faremmo cosa ingiusta se un principio di questo genere si sanzionasse; chi vuole portare armi deve chiedere il portod'armi, chi vuol tenere deposito di armi, in conformità della legge di pubblica sicurezza, deve chiedere l'autorizzazione al prefetto. Fuori di questo caso non si possono nè portare armi fuori della propria abitazione nè tenere depositi di armi. Questo sia ben chiaro.

Io non tedierò oltre il Senato sopra le disposizioni particolari della legge, e non mi resta altro che dichiarare che la Commissione unanime ne propone l'approvazione e insiste perchè venga votato l'ordine del giorno che ha proposto e che è stato accettato dal Governo.

Ed in questa convinzione ringrazio il Senato della benevola attenzione accordatami.

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Dopo le precise, impegnative dichiarazioni del Presidente del Consiglio, io non tengo affatto alla forma del mio o di altro ordine del giorno; perchè tutti mi sembrano superflui, dal momento che il Presidente del Consiglio ha dichiarato che sarà perseguita, con tutta la diligenza e tutta la cura, la requisizione delle armi, ed ha preso su questo punto un fermo impegno. Non possiamo che ringraziare il Presidente del Consiglio per i suoi impegni, i quali rispondono non solo a ciò che ho detto io e che mi è parso voglia il Senato, ma, e soprattutto, a quello che è il vero bisogno del nostro paese in questo momento.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Giardino, ritira il suo emendamento?

GIARDINO. Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Come è emendato l'ordine del giorno della Commissione?

SINIBALDI, *relatore*. Si potrebbero sopprimere le parole « apprestate per la difesa della patria » e sostituire altre parole qualora sembrasse necessario.

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo, sarebbe questo:

« Il Senato, considerando che, oltre il porto abusivo di armi da fuoco, debba impedirsi che tali armi e quelle insidiose siano illegittimamente possedute dai cittadini, confida che il Governo vorrà valersi delle disposizioni del Regio decreto 3 agosto 1919 o proporre al Parlamento quelle misure che gli sembrino necessarie per impedire che le armi siano ritenute per adoperarle contro cittadini italiani.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Proporrei un ordine del giorno compilato così:

« Il Senato, udite le chiare e precise dichiarazioni del Presidente del Consiglio, le approva

e passa alla discussione degli articoli del disegno di legge ».

PRESIDENTE. Abbiamo due ordini del giorno che sostanzialmente dicono la stessa cosa. Chiedo il parere del Governo e della Commissione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si rimette al Senato.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Mi pare che l'ordine del giorno Tamassia non sia un vero ordine del giorno, ma un'aggiunta di alcune parole a quello proposto dall'Ufficio centrale.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Io appoggerei la proposta del senatore Tamassia, perchè, dopo le dichiarazioni così nette e precise e forti del Presidente del Consiglio, mi pare che la nostra approvazione sia il più solenne responso che si possa dare. Diminuiremmo, secondo me, la importanza delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, qualora facessimo un ordine del giorno motivato. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'ordine del giorno del senatore Tamassia:

« Il Senato, udite le chiare e precise dichiarazioni del Presidente del Consiglio, le approva e passa alla discussione degli articoli del disegno di legge ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorità competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle.

Se l'arma è insidiosa le pene rimangono quelle previste dagli articoli 464 e 465 del Codice penale.

PINCHERLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Propongo di sopprimere il capoverso di quest'articolo che dice: « se l'arma è insidiosa le pene rimangono quelle previste dagli articoli 464 e 465 del Codice penale » o almeno di modificarlo. Le ragioni son queste: l'art. 464 è stato già a sua volta modificato dalla legge del 1908, per quanto riguarda la recidiva; ora, citando soltanto gli articoli 464 e 465 del Codice penale potrebbe sorgere il dubbio dell'applicazione o meno di quell'aggravante che riguarda la recidiva, contemplata dall'art. 4 della legge 1908. Qualcuno cioè potrebbe credere che si applichino soltanto le pene del Codice penale, e sia pure quelle per la recidiva in esso comminate, e non anche quelle che in misura più elevata sono portate, in caso di recidiva, della legge del 1908. A ciò si potrebbe provvedere o sopprimendo questo capoverso o dicendo semplicemente: « Nulla è mutato alle disposizioni vigenti riguardanti il porto di armi insidiose ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Io credo che non sarebbe conveniente sopprimere questo secondo capoverso e ne spiego le ragioni, quantunque accetti una lieve modificazione all'articolo. Questo secondo capoverso tende ad impedire che il magistrato posse ritenere che con le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge del 2 luglio 1918 siano soppresse le pene maggiori che il Codice penale infligge per il porto di armi insidiose.

Il capoverso si potrebbe modificare così: « se l'arma è insidiosa rimangono le maggiori pene previste dagli articoli 464 e 465 del codice penale »; e cioè in quanto la pena del Codice penale è superiore, si applica quella.

PINCHERLE. Forse non mi sono bene espresso.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1918, sono applicabili, ma il porto di armi insidiose per sé è punito dal Codice penale con una pena maggiore.

È bene non lasciar dubbio che questa maggiore pena inflitta per le armi insidiose, continui ad essere applicata.

Si potrebbe, per togliere il dubbio affacciato dall'onorevole senatore Pincherle, dire così: « se l'arma è insidiosa rimangono le maggiori pene previste dagli articoli 464 e 465 del Codice penale.

PINCHERLE. Ma anche così, rimane sempre fuori il caso di recidiva.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il caso di recidiva è previsto dalla legge del 1908, la quale rimane in vigore, perchè la richiamiamo in questa legge e non c'è bisogno di ripeterlo.

Il pericolo che si vuole combattere è che il semplice porto di arma insidiosa senza averla adoperata a commettere un delitto si ritenesse non più punibile con le pene del Codice penale e si vuol stabilire ben chiaro che i due articoli del Codice penale che riguardano questa materia continuano ad aver pieno vigore.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole Presidente del Consiglio propone che il secondo comma dell'articolo primo sia così modificato: « Se l'arma è insidiosa rimangono le maggiori pene previste dagli articoli 464 e 465 del Cod. pen. ».

Domando alla Commissione se accetta questa proposta di emendamento.

SINIBALDI, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di emendamento presentata dal Presidente del Consiglio ed accettata dalla Commissione speciale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo primo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza e quelle del Codice penale contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Concessione di un nuovo assegno temporaneo mensile di caro viveri a favore dei pensionati civili e militari » (N. 196-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un nuovo assegno temporaneo di caro viveri a favore dei pensionati civili e militari ».

La Commissione di finanze, avendo presentato un controprogetto, domando all'onorevole ministro del tesoro se consente che la discussione si apra sul testo proposto dalla Commissione.

MEDA, *ministro del tesoro*. Il Governo non ha difficoltà che la discussione di questo disegno di legge si apra sul testo emendato dalla Commissione di finanze, riservandosi per altro di dichiarare se accetta oppure no i vari emendamenti.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del testo proposto dalla Commissione di finanze.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 196 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Brevissime parole, onorevoli senatori. Quando nella tornata del 21 corrente, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto rispondere alla interrogazione da me presentata cinque giorni prima sul trattamento ai pensionati, il ministro del tesoro ha annunciato il disegno di legge in esame, provai vivissimo compiacimento e rinunciai a svolgere l'accennata interrogazione, dichiarandomi ben soddisfatto di avere una simile risposta.

E il compiacimento, oltrechè obbiettivo, fu anche soggettivo perchè pensai (il pensiero non sarà stato modesto) di avere in qualche modo spinto il Governo a presentare l'accennato disegno di legge.

Ma quando lessi le relative disposizioni, il mio compiacimento si ridusse di molto, parendo a me che per i pensionati si sarebbe dovuto prendere provvedimenti più generosi.

A migliorare le proposte del Governo sono venute quelle della onorevole Commissione di finanze in due punti essenziali.

Forse sarebbe stato giusto ed opportuno mi-

gliorare anche quello che chiamerò la cifra di partenza, ma non faccio in proposito alcuna proposta: voterò le proposte della Commissione formulando due auguri: l'uno, che il Governo aderisca ad esse; l'altro fervidissimo: che i benemeriti funzionari i quali hanno dato la parte migliore della loro vita allo Stato, riconoscano che non sono dimenticati; che, rendendosi ragione delle condizioni del bilancio, accettino il miglioramento sia pure modesto che viene loro accordato con serenità di spirito; che non insistano nell'atteggiamento ostile manifestato nelle ultime loro adunanze e nei relativi ordini del giorno, ma che, ispirandosi ai sentimenti nobilissimi che furono sempre loro patrimonio ammirevole, continuino e conservino il loro ossequio e il loro affetto alle istituzioni della Patria.

DEL LUNGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL LUNGO. Ho chiesto di parlare per una semplice raccomandazione, ed è questa: che i benefici effetti di questo disegno di legge siano estesi anche ad una categoria di persone, del resto limitata, che si è venuta assottigliando e si viene assottigliando ogni giorno, la quale credo sia designata anche ufficialmente con la denominazione di « benemeriti politici ». Si tratta insomma degli eredi e successori di quei benemeriti che hanno dato la loro opera alla costituzione di questa Italia nella quale oggi noi siamo e della quale godiamo i benefici.

Il fondo assegnato a cotesta categoria è assai piccolo: è da molto tempo, per quello che mi risulta, di 250.000 lire; e, ripeto, si tratta di una categoria che va scemando ogni giorno, perchè la morte vien diradandone le file, e il cui miglioramento aggraverebbe di ben poco l'erario.

Prego che anche questa benemerita categoria sia tenuta in considerazione.

FERRARIS DANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS DANTE. Consenta anche a me il Senato poche parole per dimostrare, se pur ve n'è ancora bisogno, l'assoluta necessità che il Governo accolga le modificazioni proposte al disegno di legge dalla nostra Commissione di finanze, modificazioni che il Senato non può non far sue.

Ragioni di opportunità consigliano, e ra-

gioni di giustizia esigono, che per la categoria dei pensionati lo Stato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faccia quanto è umanamente possibile.

Il Senato si è reso conto dell'assoluta necessità d'introdurre nelle spese dello Stato le massime economie; se ne è reso esatto conto e lo ha dimostrato ripetutamente nel corso delle discussioni che si sono fatte in questi giorni. Il Senato ha manifestato ripetutamente il suo convincimento che, parallelamente alla imposizione di tutte le tasse necessarie, si debbono introdurre tutte le economie possibili nelle spese dello Stato, ma nel caso presente verrebbe meno al suo dovere se rimanesse sordo al grido di dolore che da tutta l'Italia viene da una categoria di persone, che fino ad oggi con tanta abnegazione, e con tanta dignità, ha sopportato le maggiori privazioni che le presenti difficoltà della vita le hanno imposto.

Non è inutile ripetere che si tratta di una categoria di persone la quale ha maggiormente sofferto e soffre per le presenti condizioni, di una categoria di persone che, dopo aver dato tutto quanto poteva allo Stato, cioè alla collettività, si trova oggi nella dura condizione di lottare giornalmente con le difficoltà della vita. Né si può pretendere che queste persone possano integrare la loro meschina pensione con altri lavori.

Qualcuno ha affermato questo. Ma onorevoli colleghi, ditemi dove e come essi lo possano fare. Non vi è forse una falange di giovani energie che loro contendono il passo? E se anche qualche occupazione talvolta si trova, la dignità della carica occupata e la natura delle occupazioni avute fino a ieri possono sempre loro consentire di accettarla?

No, non è possibile che lo Stato consenta più a lungo di mantenere in queste tristi condizioni coloro che per tanti anni lo hanno servito, e fedelmente servito, per la sola ragione che l'opera loro oggi non è più necessaria.

Badate, onorevoli colleghi, lo Stato in qualsiasi regime di governo avrà sempre bisogno di funzionari. Come possiamo noi pretendere che questi funzionari diano tutto quello che possono e devono allo Stato, quando in loro può sorgere il dubbio che anche per essi sia riservato un simile trattamento?

È indubitato che, se questa categoria di cittadini non fosse composta nella grandissima maggioranza di persone d'ordine, a quest'ora avrebbe ottenuto molto di più di quanto noi chiediamo per essa.

Volete dunque che essi vadano ad ingrossare la falange di coloro che ritengono che solo con la forza con la violenza si possa stabilire il nuovo equilibrio, la nuova giustizia sociale?

Ad ogni cosa vi è un limite, e vi è pure un limite alla pazienza di questa benemerita categoria. Non abusiamone adunque.

Per tutte le ragioni sopra svolte io mi auguro che il Governo vorrà accogliere le modificazioni proposte dalla Commissione.

Il Senato, onorevole ministro del tesoro, non può che darle lode per la tenacia con la quale difende il bilancio, per la tenacia colla quale si oppone a tutte le maggiori spese, ma qui si tratta di una spesa molto limitata, tre milioni e 6000 lire per tre anni, e, se Ella non vuole oltrepassare i limiti del bilancio, il Senato è convinto che saprà tenere nelle pieghe del bilancio stesso questa somma per rendere almeno in parte giustizia alla benemerita categoria dei pensionati. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo a quella degli articoli.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Ferme restando le concessioni di cui ai Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre stesso anno, n. 1730, sarà corrisposto un assegno mensile di lire 60:

a) ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'amministrazione dello Stato, provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, non superiore alle lire 5000 annue lorde;

b) ai maestri elementari, già inseriti nei ruoli provinciali a termini dell'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e a tutti gli altri che percepiscono pensione a carico del Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

L'assegno sarà corrisposto nella misura di lire 40 mensili per le vedove, gli orfani e i ge-

nitori pensionati dei funzionari, militari, agenti, operai e maestri di cui alle lettere a e b.

MEDA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. A proposito di questo articolo la Commissione propone che sia tolta la limitazione che nel disegno di legge era posta di non corrispondere alcun caro viveri quando la pensione superi le lire 5000 annue. In correlazione a questo proposito del Governo esisteva un capoverso (che la Commissione sopprime) nel quale si regolava il caso delle pensioni da 5000 lire a 5720.

Non credo di dover fare dei discorsi in questo momento, anche perchè il Senato li troverebbe forse inopportuni, ma devo dichiarare che il Governo per le ragioni di principio che sono state enunciate dal Presidente del Consiglio in una delle scorse sedute, non accetta la proposta della Commissione. Faccia del resto il Senato sotto la propria responsabilità quello che crede più opportuno.

BERGAMASCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *relatore*. Duolmi che l'onorevole ministro del tesoro abbia creduto di non dovere accettare l'emendamento proposto dalla Commissione di finanze, ma io credo che se noi scendessimo in fondo al suo animo troveremmo che egli non dissente dall'opinione nostra che, cioè, il fermare questo lievissimo provvedimento (si tratta di un caro viveri di due lire al giorno), il limitarlo ai vecchi pensionati, fino alle pensioni di 5000 lire, sarebbe una misura, veramente debbo dire la parola, crudele. (*Approvazioni*).

I telegrammi che noi riceviamo in questi giorni, l'agitazione, della quale siamo testimoni, di tutti questi vecchi e fedeli servitori dello Stato che si aspettano questo provvedimento, che è così poca cosa ma che pure è atteso come un sollievo alle miserande condizioni nelle quali essi si trovano, sono tali che dobbiamo pensare che l'onorevole ministro del tesoro in questo momento disimpegni le sue funzioni contro l'animo suo. Come possiamo noi negare questo piccolo caro viveri ai pensionati che hanno una pensione fra le 5000 e le 8000 lire,

mentre a tutti i funzionari dello Stato in servizio diamo un caroviveri molto superiore a questo e mentre i loro stipendi, anche scendendo ai gradi bassi, sono ormai di tale importanza che di fronte ad essi cinque od ottomila lire sono pochissima cosa. Ora il provvedimento emanato dal Ministero precedente (il decreto è del 31 luglio 1919) che assegnava un primo modesto caroviveri di 50 lire per i pensionati diretti e di 30 per i pensionati indiretti cioè per orfani, vedove e ascendenti; questo decreto del 31 luglio 1919 non faceva nessuna differenza, stabiliva questo piccolo caroviveri senza limiti di pensione; ora, si vuol fare un'innovazione a proposito di questo secondo decreto, innovazione che è un po' odiosa e un po' meschina, di fronte all'importanza finanziaria della questione.

Io ho qui un documento, presentato dallo stesso onorevole Ministro del tesoro alla Commissione di finanze, per la quale ho l'onore di riferire, dal quale risulta che i pensionati, che hanno una pensione fra le cinque e le otto mila lire annue lorde, sono cinque mila, su un totale di pensionati dello Stato di 120 mila.

L'estensione ad essi del provvedimento in discussione aggraverebbe il bilancio di tre milioni e 600 mila lire per tre anni, mentre il provvedimento porta un carico al bilancio di 77 milioni e mezzo; è insomma una misura che ha un'importanza morale enorme e che giunge a lenire miserie inenarrabili di gente che, francamente, merita d'esser trattata dallo Stato, che ha servito fedelmente, assai meglio di quello che oggi non sia; ed è una misura che possiamo ben dire che non deve preoccupare, per la sua importanza finanziaria.

Voi infatti vedete, onorevoli Colleghi, che la Commissione di finanze, ha portato innanzi al Senato tutti i progetti finanziari del Ministero, di una importanza e gravità, della quale ci siamo ben resi conto, senza modificare una virgola, e li ha sostenuti fino al voto del Senato; inoltre ha preso l'iniziativa, mediante la relazione del suo egregio presidente, il collega Carlo Ferraris, di proporre nuovi aggravii (ha proposto di aggravare la tassa sul vino, ha parlato dell'aggravamento del prezzo del pane), e ha dato prove sicure di tenacia e di forza per la difesa del bilancio dello Stato. Ora, di sua iniziativa, si è trovata unanime nell'esten-

dere questo piccolo provvedimento ai pensionati compresi fra le cinque e le otto mila lire.

Signori, non ho altro da aggiungere: è la vostra Commissione di finanze unanime che vi fa questa proposta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Siccome l'articolo proposto dalla Commissione non è accettato dal Governo, lo pongo ai voti per commi.

Il primo comma dell'articolo primo dice:

« Ferme restando le concessioni di cui ai Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre stesso anno, n. 1730, sarà corrisposto un assegno mensile di lire 60 ».

MEDA, *ministro del tesoro*. Il Governo mantiene la dichiarazione che ha fatto precedentemente.

PRESIDENTE. Chi approva il primo comma è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Il comma secondo dice:

a) Ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti alla Amministrazione dello Stato provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, non superiore alle lire 8000 annue lorde.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il comma terzo ed il comma quarto:

b) ai maestri elementari già iscritti nei ruoli provinciali a termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e a tutti gli altri che percepiscono pensione a carico del Monte pensioni per gl'insegnanti delle scuole pubbliche elementari.

L'assegno sarà corrisposto nella misura di lire 40 mensili per le vedove e gli orfani ed i genitori pensionati dei funzionari, militari agenti, operai e maestri di cui alle lettere a e b.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per i pensionati e per le vedove

che godano di un assegno continuativo a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili a coloro che prestino opera retribuita presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche o che siano ufficiali richiamati dal congedo, semprechè la retribuzione goduta sia almeno uguale all'assegno massimo che potrebbe loro spettare ai sensi della presente legge.

Qualora la retribuzione risulti inferiore all'assegno, quest'ultimo sarà ragguagliato alla differenza.

MEDA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. La Commissione propone che il testo del Governo sia modificato nel senso che venga corrisposto il nuovo assegno di caro viveri, come accadde per il primo assegno, anche a coloro i quali traggano proventi dall'esercizio della propria attività o del possesso di beni di fortuna.

La Commissione non consente col Governo in queste limitazioni; ma io devo dire che il Governo insiste nella sua proposta, la quale non gli sembra aver bisogno di ulteriori giustificazioni. Non ho difficoltà invece ad acconsentire la variazione all'ultimo capoverso.

BERGAMASCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *relatore*. L'ha già detto l'onorevole ministro che le parole che la Commissione sopprimerebbe in questo articolo non c'erano nel decreto precedente per il caro viveri: si tratta di una vera innovazione. Ora non ho che da osservare questo: che nel caro viveri che si dà a tutti gli impiegati dello Stato, non si cerca se questi impiegati hanno redditi propri patrimoniali, o proventi del loro lavoro altrove. Il caro viveri si dà perchè stabilito come compenso, e si dà a tutti; agli stessi pensionati oggi si dà il piccolo caro viveri del decreto 31 luglio 1919 citato, senza limitazione. In questo nuovo decreto si stabilisce invece di andare

a cercare se qualcuno dei pensionati ha dei proventi sotto altra forma, e in questo caso non gli si dà o gli si limita il caro viveri. Ora la vostra Commissione ha pensato che le ricerche che lo Stato dovrebbe fare per vedere se questi vecchi pensionati hanno o no qualche provento, importerebbero un tale lavoro di ufficio, che costituirebbero un serio onere per il bilancio; e poi è odiosa la forma. Inoltre c'è da notare che quanto alla portata finanziaria di questa innovazione (come è detto nello stesso documento che l'onorevole ministro del tesoro ha comunicato alla Commissione di finanze): « mancano al riguardo dati attendibili: ad ogni modo non sembra che la diminuzione di spesa possa essere sensibile ». Questo è il documento ufficiale. A questo punto la Commissione di finanze domanda: ma l'economia che farà lo Stato sarebbe per avventura minore della spesa che lo Stato deve fare per ricercare se tutti questi funzionari hanno o no altri proventi? Per questo la Commissione propone anche qui di non fare innovazioni, cioè di attenersi al sistema del caro viveri come vien dato a tutti gli impiegati dello Stato, a tutti i pensionati e ringrazia l'onorevole ministro del tesoro che non pone nessuna questione politica e lascia il Senato libero di votare perfettamente secondo la sua coscienza in questa materia.

MEDA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Non faccio questione politica perchè non sarebbe di mia competenza. Io non posso qui fare che questioni tecniche, e in considerazione appunto della economia della legge in esame, mantengo il testo presentato.

Ho sentito parlare qui di odiosità: ma non so se sia più odiosa la ricerca per sapere se qualcuno abbia dei proventi propri, o il trattamento di eguaglianza per chi abbia rendite proprie magari cospicue, e chi non possa contare per vivere se non dell'assegno di pensione. È del resto questione di modo di vedere e di sentire: nè io posso mutare il mio.

Siccome poi la Commissione ne ha fatto una censura d'ordine pratico adducendo la difficoltà e il dispendio dell'accertare l'esistenza dei proventi di cui al disegno di legge, ricordo che il Governo se n'è dato carico, e che nel-

l'art. 4 soppresso cogli emendamenti dell'Ufficio centrale, era stabilita una procedura molto rapida e semplice per raggiungere la prova giuridica della non esistenza di altri proventi oltre la pensione: il metodo fissato nell'articolo 4 è quello della dichiarazione scritta per parte dell'interessato presidiata da opportune sanzioni penali in caso di falsità: poca spesa dunque, e pochissima perdita di tempo.

Comunque il Governo mantiene il proprio testo, non accettando l'emendamento dell'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *relatore*. Volevo rispondere una sola parola all'onorevole ministro, il quale ha detto che con l'art. 4 si è provveduto ad un sistema rapido per accertare se il pensionato ha altri proventi o no. Il sistema dell'articolo 4 è la denuncia dell'interessato. Ora io osservo: quando l'interessato ha fatto la sua denuncia il Governo deve controllarla, perchè se non la controlla è come se non esistesse. Questo è il punto che ha fermato l'attenzione della Commissione di finanze. Sta bene che il metodo scelto e proposto è dignitoso, ma se non controllate le denunce, esse non servono, e se le controllate entrate in un campo di lavoro e di controllo che magari ritarderà anche l'effettuazione di questo piccolo beneficio.

MEDA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. L'onorevole Bergamasco è troppo intelligente per non comprendere che io avrei un modo facile di rispondergli, quello di rilevare che il suo argomento si fonda sulla presunzione che gli ex funzionari dello Stato si prestino a firmare dichiarazioni false. Ma non voglio prolungare più oltre la discussione, e mi limito a dire che anche qui il Governo mantiene le sue proposte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 4 è soppresso. Quindi l'art. 5 diventa art. 4.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, i fondi necessari per la esecuzione dell'articolo 1 della presente legge.

I fondi riguardanti i maestri, o le loro vedove e orfani, saranno stanziati a titolo di rimborso al Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

Le spese necessarie per la esecuzione della presente legge, nei rapporti dei pensionati e delle vedove, orfani e genitori di che all'articolo 2, saranno a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

(Approvato)

Art. 5.

L'assegno di cui alla presente legge avrà vigore dal principio dell'esercizio finanziario 1920-1921 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-1923.

Fino a quest'ultimo termine è pure prorogato l'assegno mensile stabilito dai Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre stesso anno, n. 1730.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi per la Sardegna » (N. 181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alle leggi per la Sardegna ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 181).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Borsarelli, ed io lo pregherei di tener conto dell'ora tarda e delle condizioni del Senato.

BORSARELLI. Mi renderò conto non solo delle raccomandazioni dell'onorevole Presidente, ma anche della legittima impazienza che può avere in questo momento il Senato di porre termine ai suoi lavori. A me pare che sia

sufficiente ragione alle parole brevissime che sto per pronunciare il dover dare lode al Ministro della presentazione di questo disegno di legge. La prima lode va all'onorevole Cavasola che fu di esso l'iniziatore. Il presente ministero ha fatto opera saggia raccogliendo tale iniziativa e procurando di condurla in porto.

Il relatore nell'altro ramo del Parlamento e il relatore dell'Ufficio centrale del Senato hanno affermato che non debba essere questo l'ultimo passo da farsi in pro della Sardegna. Molte altre cose sarà doveroso studiare e mandare ad effetto nell'interesse di quell'isola.

Io ho chiesto la parola per rivolgere all'onorevole ministro un'osservazione ed anche una preghiera. Non vorrei che la presentazione di questa legge, la quale avrà necessariamente bisogno di un certo lasso di tempo prima di essere applicata, dovesse arrestare il corso delle pratiche pendenti. Vi sono delle pratiche avviate o istruite che sono di un carattere urgente per l'isola della Sardegna. Si tratta di ricoveri per il bestiame, si tratta della costruzione di meno mal composti alberghi per i pastori, di tettoie per derrate.

Di tali provvedimenti vi è urgente necessità nell'isola. Vorrei perciò pregare l'onorevole ministro di fare in modo che le pratiche che si sono iniziate, che si sono già compiute da coloro i quali furono i primi ed i più diligenti, non siano arrestate con la presentazione di questa legge e durante lo svolgersi delle fasi di essa.

Questa è la preghiera che io faccio: la legge non darà carico all'erario, perchè questo potrà benissimo diffalcare le spese che adesso incontrerebbe, e non sarà che una sollecita risposta a delle legittime aspettative.

Onorevoli senatori, a me parve non indegno che, trattandosi di una legge la quale riguarda l'isola gloriosa e magnanima, una parola si pronunciasse anche da parte di qualcuno che non sorti i natali nell'isola, ma che appartiene ad una regione che coll'isola ebbe comune un lungo periodo di storia, che con essa seppe e divise per tanto tempo vicissitudini, travagli, fortune e gloria.

Verso quest'isola andò or non è molto la parola augusta di un principe, onore della sua stirpe, vanto dell'esercito e dell'Italia; verso

quest'isola andò la parola di due capi del Governo che furono, a dir vero, più larghi di parole e di promesse che di fatti e di efficace attendere. A quelle autorevolissime, permettete che unisca la modestissima mia voce e che io pure mandi un saluto all'isola di Sardegna. Mi chiamo fortunato di avere questo onore e gli onorevoli colleghi mi perdoneranno se, per spirito forse di un legittimo egoismo di cui non faccio mistero, per la prima volta che ho l'onore di parlare in quest'Aula, scelsi occasione in cui per la simpatia dell'argomento, per il merito alto di chi ne è oggetto, potesse rendermi benevolo e indulgente il Senato, al quale credo non sarà discaro di por termine ai suoi lavori mandando un saluto ed un augurio a quest'isola gloriosa che ci diede quei reggimenti di fanti che basterebbero da soli ad illustrare un'epopea ed alla quale tutti augurano che pari agli alti suoi meriti sia la sua futura fortuna. (*Vivissime approvazioni*).

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Ho chiesto la parola per ringraziare il collega Borsarelli delle nobili e generose parole pronunziate in omaggio alla Sardegna. Esse mi richiamano ad un precedente che voglio ricordare al Senato ed al Governo.

Allorchè nel 2 agosto 1919 si discusse il disegno di legge sul riscatto e la statizzazione della rete principale delle ferrovie sarde - e in quella seduta può ben dirsi siasi celebrata la giornata della Sardegna in Senato - la discussione si chiuse con la votazione di un ordine del giorno che proponemmo il collega Giordano-Apostoli ed io. Quell'ordine del giorno suonava così:

« Il Senato, approvando questo disegno di legge, e sicuro che il Governo vorrà presto rivolgere la sua attenzione sui voti ripetutamente emessi dalla Sardegna per il riscatto delle ferrovie secondarie e per un miglior coordinamento di esse con la rete principale; confida che nessuno degli altri principali elementi della rigenerazione della Sardegna sarà dal Governo trascurato dando maggiore e più vigoroso impulso alla azione integratrice dello Stato diretta alla sistemazione idraulica e forestale dell'isola, alla lotta intensa contro la malaria, a promuovere pure nell'interesse nazionale, quel progresso agricolo ed industriale cui l'isola è dalla

natura predisposta per le varie attitudini colturali del suo suolo e per la varietà e ricchezza dei suoi giacimenti metalliferi ».

Interrogato dal presidente il ministro d'allora onorevole Pantano se accettava questo ordine del giorno rispose: « l'accetto con entusiasmo »; e il Senato lo votò all'unanimità.

Io confido che il ministro d'adesso vorrà ripetere con lo stesso slancio le promesse che fece il ministro d'allora. (*bene*).

TAMASSIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Né ha facoltà.

TAMASSIA, *relatore*. Devo dire soltanto che l'Ufficio centrale mi ha dato il gradito incarico di esprimere il compiacimento suo grandissimo per l'opera che il Governo intende di compiere a vantaggio della Sardegna, dando a queste disposizioni una forma più svelta per una rapida attuazione.

Del resto, riguardo al funzionamento di questa legge, l'Ufficio centrale crede di trovarsi perfettamente d'accordo col Governo. E con un plauso all'austera Sardegna che merita tutto, il relatore ha finito il suo compito. (*Approvazioni*).

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Mi associo a nome del Governo alle patriottiche parole di saluto che il senatore Borsarelli ha voluto pronunciare in quest'Aula verso l'isola di Sardegna.

Posso assicurare l'onorevole Garavetti che gli intendimenti del Governo riguardo alla sua isola sono i migliori. Sono allo studio diversi provvedimenti in vari dicasteri, ma per quanto riguarda quello affidato alle mie cure egli sa certamente che ho testè nominato una speciale Commissione per studiarne i problemi principali ed è testimonia della sollecitudine con cui si sono ora modificate quelle leggi di credito agrario dovute, come bene si è ricordato, al ministro Cavasola, ma che da una prima applicazione si erano dimostrate in alcune parti suscettibili di non lievi miglioramenti.

Ringrazio l'onorevole relatore per le parole di consenso espresse nella relazione e che ha voluto ripetere in quest'Aula.

In risposta alle osservazioni fatte aggiungerò che il criterio da me seguito, e che d'al-

tronde è quello che è già stato con ottimo successo posto in pratica in alcune provincie del mezzogiorno, e segnatamente in Basilicata, è che le casse provinciali debbono costituire il centro animatore di tutti gli istituti secondari disseminati nella provincia. E come ad esso nucleo centrale gli enti intermedi potranno far capo per ottenere le sovvenzioni necessarie a consentire loro una larga ed efficace opera, così è indispensabile che ne siano vigilati e guidati con unità di indirizzi teorici e di metodi pratici.

In realtà, fino ad oggi, purtroppo si verificava l'inconveniente che bene spesso l'opera svolta dalle casse ademprivili, invece di agevolare quella degli enti intermedi già esistenti e di promuovere la istituzione di nuovi, riusciva dannosa alla loro stessa vitalità, poiché in concorrenza di essi eseguiva direttamente operazioni di credito agrario di esercizio, per le quali, più che per ogni altra operazione di credito agrario, è invece necessario che l'istituto concedente si trovi in immediato contatto con l'agricoltore sovvenuto; e questo sia perchè i prestiti, in genere per piccole somme, non divengano troppo onerosi all'agricoltore, altrimenti costretto a ricorrere ad Istituti posti spesso a grandi distanze dal suo paese, sia perchè non manchi quella continua vigilanza che sola può assicurare dell'effettivo retto impiego delle somme concesse.

A tale inconveniente ritengo efficace rimedio il sistema adottato, per cui non solo verrà favorita e incoraggiata la istituzione nei più importanti centri di nuovi enti intermedi od anche di agenzie e succursali delle Casse provinciali, ma i piccoli istituti locali (Casse agrarie e monti frumentari) verranno essi stessi considerati come vere e proprie agenzie delle Casse provinciali ed eserciteranno, con esclusione degli Istituti principali, il credito diretto d'esercizio.

Quanto poi all'elevato saggio dell'interesse percepito dai Monti frumentari, questo è giustificato dal fatto che essi operano con una clientela limitata e che fanno anche prestiti in natura per cui sono notevoli le spese e le perdite, in confronto degli utili.

In ogni modo è bene tener presente che il progetto di legge in esame non eleva già il tasso attualmente praticato e che a sensi del-

l'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, può essere superiore del due e mezzo per cento a quello richiesto dalla Cassa provinciale, ma anzi lo riduce di mezzo punto. Giova inoltre considerare che se le Casse provinciali dovessero operare direttamente anche nei piccoli e lontani centri, il saggio dell'interesse a carico degli agricoltori dovrebbe mantenersi egualmente elevato in relazione alle maggiori spese di agenzie, di accertamenti di vigilanza che esse dovrebbero sostenere.

Ad ogni modo sarà cura delle Casse provinciali, che con le nuove disposizioni avranno la responsabilità del migliore funzionamento e del riordinamento dei monti frumentari e nummari e delle Casse agrarie, di provvedere perchè il saggio dell'interesse a carico dei mutuatori sia mantenuto entro i più modesti confini, e in tal senso vigilerà il Ministero.

Nulla vieta infine che, come accenna l'onorevole relatore, le disposizioni in esame possano essere alla stregua dell'esperienza ulteriormente modificate.

Assicuro l'onorevole Borsarelli che nessuna sospensione è avvenuta per le pratiche in corso relative a mutui: non se ne sono accettate nuove desiderando il Ministero non avere i fondi esauriti nel giorno in cui si desse l'autorizzazione agli istituti locali di provvedere essi direttamente.

In quanto all'applicazione di questa legge posso assicurare che sarà fatta nel più breve termine possibile. La legge sarà subito pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, appena Sua Maestà il Re l'avrà sanzionata ed io mi affretterò a dar subito le relative disposizioni per l'applicazione, in modo che fra 15 o 20 giorni al massimo le Casse Ademprivili di Sardegna potranno cominciare a godere quella autonomia che la legge loro accorda, modificando la loro attività in modo più pratico e maggiormente proficuo per gli interessi agrari di quella regione operosa. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

All'articolo 1 del testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna appro-

vato con Regio decreto 10 novembre 1907, numero 844, modificato col decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592 è sostituito il seguente:

« Le Casse ademprivili istituite nelle provincie di Sassari e di Cagliari assumono il nome di Casse provinciali di credito agrario: esse costituiscono Enti morali autonomi ed hanno per oggetto:

1° di fare prestiti ai proprietari, enfiteuti o conduttori di terreni, singoli o riuniti in associazione, nelle rispettive provincie:

a) per la costruzione di strade poderali, di fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte, dei prodotti agrari ed alla manipolazione di questi, per le spese di provvista di acqua potabile, di irrigazione e di trasformazione di coltura, per ogni altro miglioramento fondiario ed agrario in genere e per opere di colonizzazione;

b) per l'affrancazione di canoni, censi e livelli e per l'acquisto di terreni necessari alla costituzione della piccola proprietà coltivatrice;

c) per l'acquisto di bestiame, macchine agricole e strumenti di lavoro;

d) per la conduzione dei terreni, la ordinaria coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti.

2° di fare anticipazioni ai Monti frumentari, ai Consorzi agrari ed alle Casse agrarie per gli scopi di cui alle lettere c) e d).

3° di fare anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico o privato deposito.

Le Casse provinciali sono altresì autorizzate a ricevere depositi di numerario, ed a scontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, ed a fare, previa approvazione del Ministero di agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini loro prefissi.

I mutui di cui al n. 1 lettera a) sono concessi a misura che procedono i lavori. I mutui stessi e quelli di cui alla lettera b) sono garantiti da privilegio speciale e da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276 e 31 maggio 1903, n. 254 e sono ammortizzabili mediante semestralità costanti, in un periodo non eccedente i 30 anni.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 SETTEMBRE 1920

I prestiti di cui al n. 1 lettera *c*) godono del privilegio stabilito dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, ed hanno la scadenza non superiore ai cinque anni.

I prestiti di cui al n. 1 lettera *d*) godono del privilegio stabilito dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788 ed hanno la scadenza al raccolto. Essi potranno essere concessi dalle Casse provinciali so'ò in quei Comuni nei quali mancano enti intermedi di credito agrario.

Gli stessi privilegi di cui ai precedenti capoversi garantiscono i prestiti fatti dai Monti frumentari, dalle Casse agrarie e dai Consorzi agrari.

Quando il debitore deteriora o distrugge gli oggetti sottoposti al privilegio, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelle per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'articolo 203 del codice penale oltre la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa provinciale per un tempo non inferiore ai due anni.

Sui mutui di cui al n. 1 lettera *a*) e *b*) è corrisposto l'interesse del due e mezzo per cento. A compensare la differenza fra il tasso ordinario e quello del due e mezzo per cento, è devoluto alle Casse provinciali il fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura a termini del penultimo capoverso dell'articolo 1 del testo unico 10 novembre 1907, numero 844. Sugli altri prestiti è corrisposto l'interesse che sarà fissato annualmente dal Ministero di agricoltura, intese le Casse provinciali, in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto.

(Approvato)

Art. 2.

Il patrimonio delle Casse provinciali è costituito:

1° Dalla somma di lire tre milioni, assegnata, quanto a lire 1,800,000 alla Cassa di Cagliari e quanto a lire 1,200,000 alla Cassa di Sassari in forza dell'articolo 2 parte prima della legge 14 luglio 1907, n. 562.

Sulla somma anzidetta le Casse provinciali non corrisponderanno alcun interesse sino a tutto il 1930. Dal 31 dicembre 1931 corrisponderanno per quarant'anni una annualità fissa

comprendente l'interesse del 2 per cento e l'ammortamento del capitale;

2° Da una somma eguale alla metà della imposta erariale sui terreni iscritti nei ruoli per il 1905 a norma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e dagli avanzi eventuali di cui al primo capoverso dell'art. 7 della legge stessa;

3° Dall'anticipazione di lire 2,200,000 accordata dalla Cassa depositi e prestiti per lire 1,200,000 alla Cassa di Cagliari e lire 1,000,000 a quella di Sassari, a norma dell'art. 4 della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Su tale anticipazione, la cui restituzione sarà fatta in tredici rate annuali a cominciare dal 31 dicembre 1931, le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari corrisponderanno l'interesse del 2 per cento.

Il capitale in tal modo anticipato è garantito dallo Stato. La differenza fra l'interesse del 2 per cento corrisposto dalle Casse provinciali e quello del 4 per cento spettante alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme anticipate sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura;

4° Dalla somma di lire 1,000,000 assegnata per lire 600,000 alla Cassa di Cagliari e per lire 400,000 alla Cassa di Sassari dall'art. 8 del Regio decreto-legge 15 settembre 1915, n. 1373 (allegato D);

5° Da tutti i beni di origine adempriabile attribuiti alle Casse. Detti beni saranno quotizzati e concessi in enfiteusi a termini delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 14 luglio 1907, n. 562; ovvero alienati, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura;

6° Dalle somme ricavate dalla vendita dei beni predetti.

(Approvato).

Art. 3.

Le anticipazioni sul fondo di cui ai decreti luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444, al Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1414 e al Regio decreto-legge 13 marzo 1920, n. 421, potranno essere elevate sino a lire 3,000,000 per la Cassa provinciale di Cagliari e a lire 2,000,000 per quella di Sassari, e saranno restituite in

venti annualità uguali a partire dal 31 dicembre 1931. Sulle dette anticipazioni non decorreranno interessi a favore dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

All'articolo 6 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, è sostituito il seguente:

« Il cinque per cento degli utili netti delle Casse provinciali, risultanti dal rendiconto di ciascun esercizio potrà dalle Casse stesse essere distribuito in sussidi o premi agli agricoltori mutuatari per costruzione di case coloniche e stalle razionali. Sul fondo medesimo le Casse potranno concedere inoltre premi, da aggiudicarsi, mediante concorso, a quegli Istituti intermedi di credito agrario che ne risultassero più meritevoli.

(Approvato).

Art. 5.

Il Ministero di agricoltura è autorizzato a mutuare entro l'esercizio 1920-21 alla Cassa provinciale di Cagliari lire 4,800,000 ed alla Cassa provinciale di Sassari lire 3,200,000, sotto deduzione delle somme già mutate ai proprietari ed enfiteuti delle provincie di Cagliari e Sassari, in applicazione della legge 16 luglio 1914, n. 665.

L'accertamento delle somme da versare alle Casse suddette sarà fatto dal Ministero di agricoltura e sarà approvato con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti. Le somme da pagare alle Casse provinciali faranno carico al capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1920-21 in conto resti.

(Approvato).

Art. 6.

Le Casse provinciali subentreranno in tutti gli oneri dei mutuatari e in tutti i diritti dello Stato di fronte ai mutuatari stessi per tutti i mutui già pagati dal Ministero di agricoltura e dovranno sostituirsi al Ministero suddetto per tutte le concessioni da farsi in armonia della succitata legge, sia per nuovi mutui, sia per mutui già concessi e finora pagati solo in parte.

(Approvato).

Art. 7.

La restituzione delle somme di cui all'art. 5 sarà fatta dalle Casse provinciali in cinquanta anni, mediante il pagamento delle annualità fisse di lire 169,238.69 per la Cassa di Cagliari e di lire 112,825.79 per la Cassa di Sassari. Tali annualità comprendenti gl'interessi del 2.50 per cento e le restituzioni di capitale, saranno corrisposte annualmente a cominciare dal 30 giugno 1931 e così di seguito, fino alla cinquantesima ed ultima annualità, da pagarsi il 30 giugno 1980, e saranno versate in Tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata ad apposito capitolo.

Dalla data del versamento alle Casse provinciali delle somme di cui all'art. 5, sino al 30 giugno 1930, le Casse stesse verseranno in Tesoreria, con imputazione al bilancio dell'entrata, gli interessi semplici sulle dette somme sotto deduzione dell'uno e mezzo per cento che sarà corrisposto dal Ministero di agricoltura.

(Approvato).

Art. 8.

Il Ministero di agricoltura a partire dal 30 giugno 1931 e fino al 30 giugno 1980 dovrà annualmente versare alla Cassa dei depositi e prestiti lire 282,064.48 per conto delle Casse provinciali e la spesa farà carico ai capitoli corrispondenti al numero 116 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per 1920-21, e lire 90,337.12 per quota fissa di interessi di favore all'1.50 per cento, riferibili, per lire 54,202.27 alla Cassa provinciale di Cagliari e per lire 36,134.85 alla Cassa provinciale di Sassari, i quali interessi faranno carico ai capitoli corrispondenti al n. 94 del bilancio del Ministero di agricoltura per 1920-21.

(Approvato).

Art. 9.

Le Casse provinciali, per il servizio che si assumeranno, saranno soggette ad una speciale sorveglianza da parte del Ministero di agricoltura, che in caso di irregolarità, potrà nominare apposito Commissario, a spese delle Casse stesse, per la gestione dei mutui di favore.

(Approvato).

Art. 10.

All'articolo 7 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, modificato dal decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa provinciale è costituito da un presidente e sei consiglieri. Il presidente e tre consiglieri sono nominati dal ministro di agricoltura; tre altri consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale, con le norme dell'art. 37 del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821, in una lista di non meno di 40 nomi scelti tra i più provetti agricoltori della provincia iscritti nei Consorzi o Comizi agrari.

Il presidente dura in ufficio quattro anni e non può essere riconfermato se non dopo un anno. I membri elettivi durano in ufficio tre anni e non sono rieleggibili che dopo un biennio d'intervallo.

I componenti dei Consigli di amministrazione delle Casse provinciali di Cagliari e Sassari non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta provinciale amministrativa delle rispettive provincie se non abbiano da almeno sei mesi cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.

L'organico degli impiegati delle Casse provinciali, con le norme relative al loro stato giuridico ed economico, è formato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero di agricoltura. Ad eccezione dei direttori, che sono nominati dal ministro di agricoltura, gli altri impiegati sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Una Commissione di sconto, composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, da un consigliere scelto mensilmente per turno e dal direttore della Cassa, provvede alla concessione dei prestiti e delle anticipazioni di che ai numeri 1 lettere c) e d), 2 e 3 dell'articolo 1. Qualora il voto del direttore sia contrario, la esecuzione della deliberazione è sospesa e decide il Consiglio di amministrazione.

Ai membri del Consiglio di amministrazione e della Commissione di sconto compete una medaglia di presenza.

Annualmente saranno pubblicati, senza spesa, nel foglio periodico degli annunci delle prefetture il bilancio delle Casse, il riassunto delle relazioni dei direttori e le relazioni dei revisori.

Il servizio di Cassa sarà fatto dalla Tesoreria della provincia.

(Approvato).

Art. 11.

All'articolo 7 della legge 16 luglio 1914, numero 665 ed all'art. 5 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592 è sostituito il seguente:

« Le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari sono autorizzate ad istituire, previa approvazione del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei comuni della Sardegna nei quali se ne manifesti il bisogno.

I monti frumentari e le casse agrarie attualmente esistenti funzioneranno come sezioni delle casse provinciali di credito agrario.

I monti frumentari e le casse agrarie non costituite in forma cooperativa, che posseggano un capitale inferiore a lire 2000 e non possano utilmente funzionare, saranno, con decreto del ministro di agricoltura, sentita la cassa provinciale, consorziati obbligatoriamente con monti e casse di comuni contermini oppure concentrati nella cassa provinciale.

Ciascuna cassa provinciale dovrà impiegare i capitali dei monti e delle casse concentrati di preferenza in prestiti agli abitanti dei comuni in cui i monti e le casse risiedevano.

La gestione dei monti, delle casse e dei consorzi di monti o di casse, esistenti nella sede di ciascuna cassa provinciale o delle agenzie o succursali di esse sarà assunta rispettivamente dalla cassa provinciale o dalle sue agenzie o succursali.

(Approvato).

Art. 12.

All'articolo 11 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844 è sostituito il seguente:

« Quando il grano di un monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in denaro.

« Annualmente, dopo effettuato nel magazzino del monte il versamento delle quantità di

grano dovute ai prestatari, l'Amministrazione provvederà, mediante scambi, vendite ed acquisti, a regolare il proprio patrimonio di grano, per modo che esso sia costituito da una corrispondente quantità di seme selezionato, di tipo unico e di tipi diversi, che, però, dovranno essere tenuti separati nel magazzino e separatamente concessi ai richiedenti per la semina ».

(Approvato).

Art. 13.

All'articolo 13 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844 è sostituito il seguente:

« I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

« 1° prestiti in grano, per gli scopi e con le norme stabilite dal regolamento;

« 2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per gli scopi indicati alle lettere c) e d) dell'articolo primo.

« Sui prestiti in denaro i Monti frumentari non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero di agricoltura, percepire un interesse maggiore del 2 per cento di quello che corrispondono alla Cassa provinciale. È vietato di porre a carico dei prestatari altri oneri a qualsivoglia titolo.

(È approvato).

Art. 14.

È abrogato l'articolo 6 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592.

(Approvato).

Art. 15.

All'articolo 15 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, è sostituito il seguente:

« I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque membri, uno dei quali nominato dal Consiglio d'amministrazione della cassa provinciale, due dal Consiglio comunale e due dai quaranta o venti maggiori contribuenti per imposta terreni, a seconda che il Comune abbia o no una popolazione superiore ai 3000 abitanti.

« Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio co-

munale provvederà alla nomina dei due Commissari.

« I Commissari durano in ufficio due anni e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.

« La Commissione elegge nel suo seno il Presidente: di essa non possono far parte il Sindaco e gli assessori del comune.

« L'Amministrazione del Monte registrerà in un libro in carta libera, ma tenuto nei modi indicati agli articoli 21 e 25 del Codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; ognuno avrà facoltà di prenderne visione e copia ».

(Approvato).

Art. 16.

L'articolo 25 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844 e l'articolo 10 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, sono sostituiti dal seguente:

« È soppresso l'Ufficio d'ispezione di cui nella lettera C dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

« Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, i Monti frumentari, le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di agricoltura; quella sui Monti frumentari e le Casse agrarie è di regola delegata dal Ministero alle Casse provinciali.

Con apposito regolamento si provvederà a dettare le norme per l'esercizio della vigilanza suddetta.

Le Casse provinciali avranno facoltà di disporre ispezioni anche sugli altri enti intermedi di credito agrario che abbiano ottenuto un'anticipazione e siano stati ammessi al risconto o comunque abbiano relazione di affari con le Casse stesse.

(Approvato).

Art. 17.

All'articolo 13 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, è sostituito il seguente:

« L'approvazione dei conti dei depositari dei Monti frumentari, come pure dei rendiconti annuali di tutti gli enti sottoposti alla vigilanza delle Casse provinciali, è devoluta al Consiglio di amministrazione delle Casse stesse. Dalla

decisione del detto Consiglio, i depositari e le Amministrazioni degli enti possono ricorrere al Ministero di agricoltura ».

(Approvato).

Art. 18.

I contratti relativi alla concessione dei prestiti e mutui e alla alienazione o concessione dei beni ex-ademprivili saranno registrati col pagamento del diritto fisso di una lira.

(Approvato).

Art. 19.

Le Casse provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte di manomorta e di ricchezza mobile.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale dei disegnatori e degli assistenti del R. Corpo del Genio civile ed altri provvedimenti riguardanti il Corpo stesso ».
(N. 152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale dei disegnatori e degli assistenti del R. Corpo del Genio civile ed altri provvedimenti riguardanti il Corpo stesso ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 152).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DEL CARRETTO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO, *relatore*. L'Ufficio centrale è stato unanime nell'approvare questo disegno di legge che assai provvidamente sistema il personale del ruolo aggiunto straordinario e in prova del Genio civile, ed è perciò che essendo stato dato largo sviluppo nella relazione ai concetti informativi di tale progetto è superfluo indugiarsi nella esposizione di essi che consigliano l'integrale approvazione di questo progetto stesso.

Due soli punti del progetto avrebbero portato alla necessità di emendamento ed è a questi che si riferisce l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, così concepito:

« Il Senato, approvando il disegno di legge in esame, fa voto che il Governo nel progetto di legge allo studio pel riordinamento del Genio civile, introduca apposite norme in conformità delle proposte formulate nella relazione ».

Ed è quindi soltanto di quest'ordine del giorno che bisogna dar ragione. Esso riflette tre articoli: il nono, l'undicesimo ed il dodicesimo. Il nono fu introdotto dalla Camera dei deputati su proposta dell'onorevole Cutrufelli e se ne approva pienamente il concetto, come è detto nella relazione. Ma è necessario stabilire in detto articolo, per ragioni d'equità con tutte le altre categorie, che il termine per l'età e per l'anzianità di servizio non sia, come è ora detto, la data della presente legge, ma bensì quello del 1° maggio 1918.

L'altro punto cui si riferisce l'ordine del giorno, articoli 11 e 12, tende a migliorare alquanto la condizione di quei funzionari che per aver superato al 1° maggio 1918 l'età di cinquant'anni non potranno come i loro colleghi più giovani avere il trattamento di pensione ma potranno essere collocati a riposo dopo i sessantacinque anni con una indennità di un mese di stipendio per ognuno dei primi quindici anni di servizio e di un mese per ogni biennio intero di ulteriore servizio.

Tenuto presente che quasi tutti i funzionari di cui sopra hanno in media l'età di sessanta anni con un servizio da trentacinque a quarant'anni, in media, all'atto del collocamento a riposo essi verrebbero a trovarsi, in età avanzata, in condizioni finanziarie assai gravi e tristi, dovendo percepire soltanto una indennità che come media risulterebbe oscillare tra le otto e le dieci mila lire.

Non occorrono molte parole per dimostrare l'esiguità di tale somma, data la svalutazione attuale della moneta ed il caro della vita, che tutta una legislazione tende a mitigare; ma vi ha di più: ed è che questo personale appunto per il disagiato genere di vita imposto dalle sue speciali mansioni ancora più difficilmente potrà, nella posizione di riposo essere in condizioni oltrechè per l'età avanzata, di occuparsi altrimenti.

Ed è perciò che la Commissione per queste considerazioni vivissimamente raccomanda la sorte di questi benemeriti funzionari. (*Approvazioni*).

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Quanto alle due proposte contenute nella relazione dell'Ufficio centrale, ed ora illustrate dal relatore, posso assicurare il senatore Del Carretto che accetto la prima, quella cioè che si riferisce alla anzianità al 1° maggio 1918.

Quanto alla seconda mi riservo di esaminarla più attentamente quando si porrà mano alla nuova sistemazione del personale del Genio Civile anche perchè su di essa occorre prendere accordi col ministro del tesoro.

Accetto perciò, come raccomandazione, l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

DEL CARRETTO, *relatore*. Consento e ringrazio il ministro.

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno è convertito in raccomandazione.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In conformità del decreto-legge 4 maggio 1919, n. 667, a decorrere dal 1° luglio 1920, sono istituite nel ruolo organico del Real corpo del Genio civile le categorie dei disegnatori e degli assistenti, col numero di posti e con gli stipendi di cui alla annessa tabella.

Ciascuna delle dette categorie ha un unico grado.

(Approvato).

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente si applicano tutte le disposizioni che riguardano l'ordinamento del personale del Real corpo del Genio civile.

(Approvato).

Art. 3.

I posti di disegnatore e di assistente sono conferiti in seguito a concorso per esame, secondo le norme che saranno stabilite dal re-

golamento, a coloro che non abbiano superato il trentesimo anno di età, detratto il periodo di servizio militare, e siano forniti:

a) per i posti di disegnatore, della licenza di una scuola di belle arti o della patente di perito agrimensore o del titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative;

b) per i posti di assistente, della licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri.

Si applicano per i detti concorsi le disposizioni contenute nell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

(Approvato).

Art. 4.

In occasione dell'attuazione della presente legge potranno, su loro domanda, essere iscritti nelle categorie dei disegnatori e degli assistenti, gli attuali impiegati del ruolo aggiunto, quelli provvisori ed avventizi del Genio civile assunti in base all'articolo 31 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522, alla legge 11 giugno 1897, n. 182, ed al decreto luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400; nonchè gli iscritti negli elenchi del personale provvisorio del Genio civile nelle categorie dei disegnatori e degli assistenti, i quali prestavano servizio presso gli Uffici del Genio civile al 1° gennaio 1918 o che anteriormente avevano cessato dal servizio per richiamo alle armi e non avevano oltrepassata l'età di 50 anni al 1° gennaio 1918.

Essi saranno nominati, quando ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato del personale, secondo l'ordine risultante dalla classificazione di ciascuno nei quadri degli stipendi a termini del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 292, ed a parità di tale condizione secondo l'anzianità di servizio nel Genio civile e poi secondo l'età.

Coloro che per le mansioni esercitate e per l'attitudine dimostrata fossero giudicati dal Comitato del personale più idonei per mansioni d'ordine, saranno iscritti invece nella categoria degli ufficiali d'ordine di ruolo ordinario, insieme agli ufficiali d'ordine di ruolo aggiunto i quali nell'occasione della attuazione

della presente legge ne abbiano fatta domanda, purchè non avevano oltrepassato il cinquantesimo anno di età al 1° maggio 1918 e dal Comitato medesimo siano loro riconosciuti i requisiti della diligenza, della capacità e della buona condotta. Tale iscrizione avrà luogo dopo nominati gli ufficiali d'ordine in prova di cui all'articolo primo del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, e secondo le norme di cui al secondo comma del presente articolo.

(Approvato).

Art. 5.

Coloro i quali, in applicazione del precedente articolo, saranno riconosciuti meritevoli della nomina a disegnatore, assistente o ufficiale di ordine, conseguiranno tale nomina a mano a mano che si verifichino le corrispondenti vacanze nel ruolo organico del Genio civile.

Gli impiegati provvisori ed avventizi che non possano conseguire la nomina in parola per avere sorpassato il prescritto limite di età saranno iscritti nel ruolo del personale aggiunto del Genio Civile, sempre che ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato del personale.

I provvisori ed avventizi che non siano ritenuti meritevoli della iscrizione nel ruolo ordinario o aggiunto, saranno licenziati con una indennità corrispondente a due mesi di stipendio al netto dell'indennità caro viveri.

(Approvato).

Art. 6.

Durante un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1920 i posti di ingegnere allievo e di geometra nel ruolo del Genio civile saranno riservati esclusivamente:

a) agli ingegneri e geometri in prova assunti nel modo indicato nell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667;

b) agli impiegati provvisori ed avventizi attualmente in servizio assunti in base all'articolo 31 del testo unico sul Genio civile 3 settembre 1906, n. 522, ed in base alla legge 11 giugno 1897, n. 182, o al decreto luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400, che siano forniti dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai concorsi per ingegnere allievo e per geo-

metra del Genio civile e che al 1° maggio 1918 non avevano superato l'età di anni 50:

c) agli iscritti negli elenchi del personale provvisorio del Genio civile in servizio presso gli Uffici del Genio civile al 1° maggio 1919, o che anteriormente avevano cessato dal servizio per richiamo alle armi, che si trovino, per titoli di studio e per età, nelle condizioni di cui al comma precedente;

d) agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici appartenenti alle varie categorie i quali siano provvisti dei titoli di studio prescritti, salvo quanto dispone l'articolo 8 del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, la cui applicazione è prorogata al 31 dicembre 1920.

e) agli ufficiali idraulici, e di bonifica provvisti del titolo di geometra, ancorchè di età superiore a 50 anni, che non abbiano raggiunto il limite di servizio per il collocamento a riposo.

(Approvato).

Art. 7.

La nomina in ruolo degli impiegati di cui all'articolo precedente ed all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 4 maggio 1919, numero 667, ha luogo esclusivamente per merito in seguito a parere del Consiglio d'amministrazione, del Comitato pel personale del Genio civile o delle Commissioni per il personale di custodia delle opere idrauliche o di bonifica secondo la rispettiva competenza e con le norme indicate nell'articolo 4, secondo comma della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Coloro i quali, in applicazione del precedente articolo 6 si troveranno in grado di conseguire la nomina ad ingegnere allievo od a geometra, potranno ottenere tale nomina a mano a mano che si verifichino le corrispondenti vacanze nel ruolo organico del Genio civile, mentre quelli che abbiano sorpassato il prescritto limite di età saranno iscritti nel ruolo del personale aggiunto del Genio civile, sempre che ne siano dichiarati meritevoli dal Comitato del personale.

Gli impiegati in prova, provvisori ed avven-

tizi che dal Comitato predetto non siano riconosciuti meritevoli dell'iscrizione in ruolo, saranno dispensati dal servizio con una indennità corrispondente a due mesi di stipendio al netto dell'indennità caroviveri.

(Approvato).

Art. 9.

Gli ingegneri provvisori, avventizi ed in prova i quali, alla data della presentazione della presente legge, contino almeno 6 anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, e non abbiano superato il 45° anno di età, potranno, su conforme parere del Comitato per il personale del Genio civile, conseguire, mano mano che si rendono vacanti i posti, la nomina ad ingegneri di sezione senza pregiudizio per l'anzianità degli ingegneri allievi in prova assunti in seguito ai concorsi indetti anteriormente alla presente legge, allorchè questi saranno promossi ingegneri di sezione.

(Approvato).

Art. 10.

Qualora, per fatti sopravvenuti o accertati dopo il parere del Comitato del personale, debbasi iniziare contro l'impiegato procedimento disciplinare e per la dispensa dal servizio, è sospesa la nomina di cui agli articoli precedenti, in seguito a decreto del ministro emanato su parere motivato conforme del Comitato del personale e da registrarsi alla Corte dei conti.

La nomina non può avere luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

(Approvato).

Art. 11.

Gli impiegati del ruolo aggiunto i quali a termini degli articoli precedenti facciano passaggio nel ruolo ordinario, le loro vedove ed i loro figli conservano il diritto alla indennità speciale di cui all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, modificato con l'art. 12 della presente legge, nei casi ed alle condizioni ivi previste fino a che acquistino diritto all'indennità ordinaria ed alla pensione giusta il testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio

decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e modificato col decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

Salvo quanto dispone l'art. 14 del Regio decreto su accennato 23 ottobre 1919 riguardo al riconoscimento del servizio di straordinario, gli impiegati predetti possono ottenere che il servizio già prestato nel ruolo aggiunto sia calcolato per la liquidazione della indennità ordinaria o della pensione, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dalla data del passaggio nel ruolo ordinario. Essi saranno in tal caso sottoposti ad una ritenuta straordinaria del sei per cento commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli di cui si chiede il riconoscimento con le modalità stabilite nel regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970.

(Approvato).

Art. 12.

L'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, è modificato come segue:

« Ai funzionari iscritti nei ruoli del personale aggiunto che alla età di 65 anni chiedessero il collocamento a riposo, o che in qualunque tempo fossero dispensati dall'ufficio per accertata inabilità o per riduzione di Corpo, alle vedove ed ai figli in caso di morte dell'impiegato durante il servizio, che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge organica sulle pensioni, sarà corrisposta, una volta tanto, una indennità in ragione di un mese di stipendio per ognuno dei primi 15 anni di servizio e di un mese per ogni biennio intero di ulteriore servizio.

« Nel computo delle indennità sarà tenuto conto del servizio straordinario prestato, e degli anni di servizio militare utile, secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato ».

(Approvato).

Art. 13.

Sono abrogati l'art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Real Corpo del Genio civile 3 settembre 1906, n. 522, l'art. 7 della legge 9 luglio 1908, n. 403, e, per quanto è di versamente disposto dalla presente legge, l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667.

Il ruolo aggiunto del Genio civile resta in vigore esclusivamente per il personale attuale e per quello che vi sarà iscritto in dipendenza dell'esecuzione della presente legge e fino ad eliminazione di esso.

(Approvato).

Art. 14.

Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della presente legge è sospesa l'applicazione dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667.

(Approvato).

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare entro sei mesi in testo unico le disposizioni contenute nella presente legge con tutte le altre che riguardano l'ordinamento del Real Corpo del Genio civile, ed inoltre ad emanare il relativo regolamento per la sua esecuzione.

(Approvato).

Art. 16.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il presente disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione in Napoli di un Regio istituto superiore di studi commerciali » (N. 189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione in Napoli di un Regio istituto superiore di studi commerciali ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario* legge:

(V. Stampato N. 189).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È fondato in Napoli un Regio istituto superiore di studi commerciali costituito in ente autonomo con personalità giuridica propria e posto sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero per la industria e il commercio.

(Approvato).

Art. 2.

Al mantenimento del Regio istituto superiore di studi commerciali in Napoli contribuiscono:

- | | |
|--|------------|
| 1° Il Ministero per la industria e il commercio con il contributo annuo di | L. 100,000 |
| 2° La provincia di Napoli con il contributo annuo di | 20,000 |
| 3° Il Comune di Napoli con il contributo annuo di | 30,000 |
| 4° La Camera di commercio e industria di Napoli | 25,000 |

(Approvato).

Art. 3.

Il Regio istituto di cui ai precedenti articoli è ordinato con le norme di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 268, ed al regolamento per la sua applicazione approvato con Regio decreto 1° agosto 1913, n. 1223, al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1782, al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1783, al Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2397, e con tutte le altre norme e disposizioni che saranno emanate nell'interesse della istruzione superiore commerciale.

(Approvato).

Art. 4.

L'organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo del Regio istituto è stabilito come nella tabella annessa. Gli stipendi del personale sono quelli fissati rispettivamente dai decreti-legge del 2 settembre 1919, n. 1783 e 27 novembre 1919, n. 2397.

(Approvato).

Tabella della pianta organica del personale direttivo, insegnante e amministrativo del Regio Istituto superiore di studi commerciali in Napoli.

1 Direttore con l'assegno annuo lordo di	L. 3,000
6 Professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	10,000
3 Professori straordinari con lo stipendio annuo lordo di	8,000
1 Segretario capo con lo stipendio annuo lordo di	6,000
1 Segretario contabile con lo stipendio annuo lordo di	5,000
1 Applicato con lo stipendio annuo lordo di	4,000

Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Arzachena (N. 150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Arzachena ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 150).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Arzachena è distaccata dal comune di Tempio e costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è incaricato della esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune delle frazioni di Pari e Casale di Pari » (N. 169).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune delle frazioni di Pari e Casale di Pari ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 169).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Le frazioni di Pari e Casal di Pari, insieme con le borgate di Casenovole e Monte Antico, sono separate dal comune di Campagnatico e costituite in comune autonomo, sotto la denominazione di comune di Pari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Follonica » (N. 170).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Follonica ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo, di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 170).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La frazione di Follonica è separata dal comune di Massa Marittima e costituita in comune autonomo sotto la denominazione di comune di Follonica.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Seggiano » (N. 151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Seggiano ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo, di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 151).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

La frazione di Seggiano è separata dal comune di Castel del Piano (Grosseto) ed è costituita in comune autonomo sotto la denominazione di comune di Seggiano.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Ollolai al mandamento di Fonni » (N. 167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Ollolai al mandamento di Fonni ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI F., *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 167).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Ollolai del mandamento di Orani è aggregato a quello di Fonni.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere i relativi provvedimenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Pinerolo » (N. 131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Pinerolo ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 131).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore e d'ampliamento di Pinerolo deliberato da quel Consiglio comunale nelle sedute del 16 febbraio 1914, 24 aprile 1914, 12 febbraio 1915, 23 e 27 gennaio 1919, 23 aprile 1919. Un esemplare del piano, vistato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'attuazione del piano è assegnato il termine di anni 25 a decorrere dalla data della promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Addivenendosi dal comune di Pinerolo alla formazione o sistemazione di nuove vie o piazze o corsi, compresi nel suindicato piano, i proprietari dei beni confinanti e contigui dovranno contribuire nella misura seguente.

Ciascuno dei proprietari dei fondi confinanti con le dette vie, con le piazze o coi corsi dovrà cedere gratuitamente al comune il suolo stradale per la larghezza di metri sei per ogni fronte di cui sia proprietario e qualora egli non abbia la proprietà del suolo sarà tenuto a rimborsare al comune il prezzo che questo dovrà pagare per rendersene acquirente; per le vie di larghezza inferiore ai dodici metri l'obbligo della cessione del suolo o del rimborso del prezzo è ridotto alla metà della larghezza della via, sempre per ognuna delle due fronti.

I proprietari contigui, ma non fronteggianti le vie, piazze o corsi, saranno tenuti al contributo nella misura e ai termini degli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865 numero 2359. Il valore del contributo però non potrà mai oltrepassare la misura massima di quello imposto in proporzione ai proprietari frontisti dello stesso isolato.

(Approvato).

Art. 4.

L'indennità d'espropriazione del suolo destinato a vie, piazze o corsi, oltre le zone costituenti il contributo dei privati, dovrà ragguagliarsi al puro valore del terreno considerato indipendentemente dalla sua edificabilità e così senza riguardo al maggior valore che l'approvazione o l'esecuzione anche parziale del piano abbia potuto conferire al terreno stesso.

(Approvato)

Art. 5.

Nell'esecuzione del piano regolatore e d'ampliamento il comune potrà valersi della raccolta di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. L'espropriazione nelle zone laterali non potrà però eccedere la profondità di metri dieci a partire dal limite dello spazio viabile.

Qualora per effetto del contributo di cui all'art. 3 talune aree risultassero inedificabili o di edificabilità molto difficile, il comune, a richiesta degli interessati, dovrà procedere alla espropriazione delle aree stesse in conformità della citata legge.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re, previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, potrà acconsentire le modificazioni del piano di Pinerolo che venissero riconosciute opportune nel corso della sua attuazione ed estendere alle medesime le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge con regolamento deliberato dal comune e approvato con Regio decreto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Annuncio di risposta scritta
ad una interrogazione.**

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Lucchini.

A norma del regolamento del Senato, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè discussi ed approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di procedere all'appello nominale.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Auteri Berretta.

Badoglio, Bernardi, Bertarelli, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bodio, Bollati, Bonazzi, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Calleri, Campello, Cannavina, Capotorto, Cassis, Cataldi, Cefalo, Cefaly. Ciruolo, Civelli, Cocchia, Coffari, Colonna Fabrizio, Corsi, Cusani Visconti.

Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, Di Brazza, Di Prampero, Di Vico, D'Ovidio Enrico.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Foà, Francica Nava.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti.

Malaspina, Mariotti, Martinez, Massarucci, Mayor des Planches, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Morandi, Mosca.

Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Perla, Petitti di Roreto, Petrella, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Pozzo, Presbitero.

Ridola, Rossi Teofilo.

Saladini, Salvago Raggi, Sandrelli, Schanzer, Sechi, Sili, Sinibaldi, Supino.

Tassoni, Thaon di Revel, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valerio, Vanni, Venosta, Viganò.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle due votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918 n. 1069, riguardante il porto di Nuova Ostia (N. 154):

Senatori votanti	162
Favorevoli	112
Contrari	50

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di nuova Ostia e della ferrovia d'allacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma (N. 155):

Senatori votanti	162
Favorevoli	117
Contrari	45

Il Senato approva.

Variante della ferrovia Castelvetro-San Carlo-Bivio Sciacca della rete complementare sicula (N. 146):

Senatori votanti	162
Favorevoli	149
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, relativo al vincolo archeologico sulla zona monumentale di Roma (N. 184):

Senatori votanti	162
Favorevoli	149
Contrari	13

Il Senato approva.

Provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità (N. 180):

Senatori votanti	162
Favorevoli	132
Contrari	30

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 SETTEMBRE 1920

Disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi (N. 188):

Senatori votanti	162
Favorevoli	147
Contrari	15

Il Senato approva.

Concessioni di sussidi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dai suoi affluenti, e dalla mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920 (N. 171):

Senatori votanti	162
Favorevoli	152
Contrari	10

Il Senato approva.

Costruzione di edifici per i servizi postali ed elettrici (N. 161):

Senatori votanti	162
Favorevoli	147
Contrari	15

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali (N. 183):

Senatori votanti	162
Favorevoli	147
Contrari	15

Il Senato approva.

Approvazione delle convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919, fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e della Società per le strade ferrate secondarie della Sardegna e per le ferrovie complementari della Sardegna, relative alla cessione dell'esercizio della rete delle ferrovie secondarie sarde alla predetta Società per le ferrovie complementari (N. 147):

Senatori votanti	162
Favorevoli	149
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante

aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (N. 182):

Senatori votanti	162
Favorevoli	150
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a Società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case popolari ed economiche ed attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la gestione della « Fondazione Elena di Savoia » (N. 157):

Senatori votanti	104
Favorevoli	97
Contrari	7

Il Senato approva.

Contravvenzioni per porto d'arma (N. 200):

Senatori votanti	104
Favorevoli	101
Contrari	3

Il Senato approva.

Concessione di un nuovo assegno temporaneo mensile di caro-viveri a favore dei pensionati civili o militari (N. 196):

Senatori votanti	104
Favorevoli	97
Contrari	7

Il Senato approva.

Modificazioni alle leggi per la Sardegna (N. 181):

Senatori votanti	104
Favorevoli	101
Contrari	3

Il Senato approva.

Provvedimenti pel personale dei disegnatori e degli assistenti del Regio Corpo del Ge-

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919 20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 SETTEMBRE 1920

nio civile ed altri provvedimenti riguardanti il Cospo stesso (N. 152):

Senatori votanti	104
Favorevoli	80
Contrari	24

Il Senato approva.

Istituzione in Napoli di un Regio Istituto Superiore di studi commerciali (N. 189):

Senatori votanti	104
Favorevoli	93
Contrari	11

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Arzachena (N. 150):

Senatori votanti	104
Favorevoli	98
Contrari	6

Il Senato approva.

Costituzione in comune delle frazioni di Pari e Casale di Pari (N. 169):

Senatori votanti	104
Favorevoli	98
Contrari	6

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Follonica (N. 170):

Senatori votanti	104
Favorevoli	98
Contrari	6

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Seggiano (N. 151):

Senatori votanti	104
Favorevoli	97
Contrari	7

Il Senato approva.

Aggregazione del comune di Ollolai al mandamento di Fonni (N. 167):

Senatori votanti	104
Favorevoli	94
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Pinerolo (N. 131):

Senatori votanti	104
Favorevoli	96
Contrari	8

Il Senato approva.

L'ordine del giorno essendo esaurito, il Senato sarà convocato con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 20).

Risposta scritta ad una interrogazione.

LUCCHINI. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per sapere se sia vero che il grave e progressivo aumento delle tasse dei servizi da esso dipendenti abbia prodotto una non meno grave e persistente diminuzione nei relativi proventi e, in caso affermativo, per quali altre ragioni siasi stabilito e si mantenga tale elevazione ».

RISPOSTA. — Durante il periodo della guerra molte tasse furono modificate in modo affrettato, per cui necessitava di meglio coordinare fra loro le tariffe e prenderne occasione per revocare provvedimenti che il tempo aveva dimostrato inopportuni e dannosi al regolare svolgimento dei servizi.

« A ciò si aggiungeva che le condizioni del nostro bilancio reclamavano urgentemente provvidenze atte a diminuire il disavanzo.

« In attesa che fossero compiuti gli studi necessari ad un generale risarcimento, ispirato all'indole delle singole prestazioni rispondenti vuoi all'interesse generale e di classe vuoi a vantaggi individuali, ed in attesa che anche fossero elevate le tariffe internazionali rimaste inalterate dal 1907, epoca dell'ultimo congresso, il mio predecessore dette corso ad alcuni ritocchi di tariffa, con speciale riguardo a quelle voci che meno si presentano a spiacevoli confronti con l'estero.

« Dai nuovi aggravii non era quindi possibile sperare che una parziale attenuazione del disavanzo. Essi però, giusta calcoli approssimativi, potranno rendere circa 43 milioni per i servizi postali, 10 milioni per i servizi telegrafici e 12 per quelli telefonici: in tutto 65 milioni.

« A complemento di tali provvedimenti vennero introdotte nel decreto ultime limitazioni e soppressioni di servizi riconosciuti puramente passivi; e misure d'ordine preventivo che contribuendo a diminuire le spese, influiranno anch'esse a diminuire il disavanzo.

« Le previsioni di maggiori entrate, che si fanno, sono basate sull'esperienza, la quale ha dimostrato che l'entità dello scambio delle comunicazioni postelegrafoniche è in relazione allo stato delle abitudini, delle relazioni e degli affari che essa in tesi generale risponde a necessità effettive che non rimangono turbate da ragionevoli mutamenti di tariffa.

« D'altronde gli aumenti di compenso raggiunti in genere da ogni prestazione, vanno valutati ad oltre il 300 per cento. Le tariffe ferroviarie hanno subito un aumento del 150 per cento, quelle tramviarie del 200 per cento, quelle postali non hanno raggiunto nemmeno il 100 per cento.

« La riduzione delle tariffe postali che si verificò nel 1905, avente effetto dal 1º settembre 1905, non fermò nè affrettò lo sviluppo eccezionale del servizio che seguì invece sempre a passo a passo, indipendentemente dalle tariffe, lo sviluppo ed il progresso economico del paese.

« Le entrate postali dell'ultimo ventennio danno le seguenti cifre:

Esercizio	Entrate postali	Aumento conseguito in rapporto all'esercizio precedente (in più L.)
1899-1900	62,311,540	—
1900-1901	65,959,005	3,647,465
1901-1902	70,740,231	4,781,226
1902-1903	73,732,588	4,992,357
1903-1904	79,371,710	3,639,122
1904-1905	82,274,471	2,902,761
1905-1906	87,120,422	4,845,951
1906-1907	91,477,422	4,357,000
1907-1908	96,284,310	4,806,888
1908-1909	100,132,862	3,848,552
1909-1910	107,929,387	7,796,525
1910-1911	115,086,411	7,157,024
1911-1912	123,415,520	7,329,109
1912-1913	128,550,436	6,134,916
1913-1914	131,266,184	2,715,748
		in meno
1914-1915	125,000,000	6,266,184
		in più
1915-1916	168,000,000	43,000,000
1916-1917	215,000,000	47,000,000
1917-1918	226,000,000	11,000,000
1918-1919	226,000,000	—

« Nel 1919-20, nonostante che fosse cessato il grande traffico postale creato dalla mobilitazione dell'esercito, le entrate in complesso, tra posta, telegrafo e telefono aumentarono in confronto dell'esercizio precedente di 37,743,936 e nel 1920-21, nei soli mesi di luglio ed agosto, si ha in confronto dell'esercizio precedente, un aumento complessivo di 17,556,984 lire.

« L'aumento delle entrate ha dunque proceduto con passo quasi uguale dal 1899 al 1905, ha avuto nel 1904-05 una lieve sosta, non certo causata da modificazioni di tariffa, che in quell'esercizio erano rimaste inalterate ed ha ripreso poi, nonostante la riduzione delle tariffe avvenuta il 1º settembre 1905, il suo passo regolare, mantenendosi nella stessa progressione fino al 1909-10, esercizio nel quale, a cinque anni dalla riduzione delle tariffe, raddoppia quasi il suo aumento progressivo per mantenersi nella nuova progressione sino all'anno della neutralità, quando, per effetto della sospensione dei rapporti con l'estero e dell'attività commerciale, segna una rapida discesa, largamente compensata dai maggiori proventi accertati nel periodo della guerra.

« Nel periodo della guerra, da un lato gli scambi hanno risentito della immobilizzazione degli affari professionali e di quelli commerciali, specie con l'estero, dall'altro si sono avvantaggiati per quelli creati dalla mobilitazione dell'esercito.

« I proventi della posta militare sono stati i seguenti:

Esercizio 1915-16 L.	2,209,186.10
» 1916-17	5,154,190.51
» 1917-18	6,112,214.60
sino a tutto febbraio 1918-19	4,459,339.30
In totale L.	17,934,930.51

« Le corrispondenze dirette nello stesso periodo di tempo dal Paese alla fronte sono calcolate in 1,509,180,000 tra lettere e cartoline, con un prodotto complessivo calcolato in L. 151,000,000 —

« Gli altri servizi postali dal Paese alla fronte si può calcolare che abbiano prodotto . L. 10,000,000 —

Si ha un totale di L. 178,934,930.51

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 SETTEMBRE 1920

Cosicchè per i quattro esercizi di guerra, si sono avuti i seguenti risultati:

Prodotti postali complessivi.

Esercizio 1915-16L.	168,000,000
» 1916-17	215,000,000
» 1917-18	226,000,000
» 1918-19	226,000,000

per quattro esercizi: in totale L. 835,000,000
dedotti i prodotti straordinari dovuti alla mobilitazione dell'esercito in 178,934,930

Rimangono prodotti ordinari L. 656,065,070
che confrontati col prodotto dell'ultimo esercizio di anteguerra (1913-14) in lire 131,266,184 moltiplicato per 4 esercizi in . . . 525,054,736

dà in quattro esercizi un maggior prodotto L. 131,000,334
con la media di lire 32,750,000 per esercizio.

« Questo risultato si è ottenuto nonostante la sospensione degli affari verificatosi durante la guerra, nonostante che con decreto del 21 novembre 1915 sia stata aumentata la tariffa della lettera da centesimi 15 a centesimi 20.

« Ma per tranquillizzare l'onorevole interrogante occorre anche dichiarare che questi risultati hanno trovato conferma anche dopo l'aumento da centesimi 20 a centesimi 25 della lettera e dopo gli altri ritocchi di tariffa applicati dal 1° maggio 1919.

« La tariffa per il servizio dei telegrammi interni fu aumentata in tre periodi diversi e nella misura qui appresso indicata:

« Il primo aumento ebbe luogo al 1° dicembre 1916. La tassa telegrafica fu portata da centesimi 60 (per un minimo di dieci parole) a lire una (per un minimo di dodici parole) cioè fu elevata del 40 per cento circa.

« L'applicazione della nuova tariffa ebbe per effetto un notevole aumento dei proventi, come risulta dai seguenti dati:

Esercizio 1915-1916 introiti lire	22,340,958
» 1916-1917 » »	24,507,264

« Si è dunque conseguito per l'applicazione della nuova tariffa (dal 1° dicembre 1916 al 30 giugno 1917) un aumento di proventi per lire 2,166,306.

« E nel successivo esercizio 1917-18 i proventi aumentarono ancora di lire 2,363,556 rispetto a quelli dell'esercizio 1916-1917.

« Il secondo aumento fu applicato con decorrenza dal 1° agosto 1918, nella misura del 50 per cento, giacchè la tassa minima fu portata da lire una a lire una e cinquanta centesimi.

« Anche un tale aumento portò un rilevante beneficio all'erario, poichè nell'esercizio 1918-1919 i proventi telegrafici salirono a lire 38.134,733; si ebbe cioè un maggior introito di lire 11,263,913.

« E nei primi nove mesi del successivo esercizio 1919-1920 i proventi aumentarono ancora di lire 10,210,402 in confronto ai primi nove mesi del precedente esercizio 1918-1919.

« Il terzo aumento fu applicato con decorrenza dal 1° aprile 1920, nella misura del 66 per cento giacchè la tassa minima da lire 1.50 (per un minimo di dodici parole) fu elevata a lire 1.60 (per un minimo di otto parole).

« Tale aumento di tariffa ha portato ancora un rilevante beneficio all'erario, poichè nei tre mesi di aprile, maggio e giugno 1920 i proventi telegrafici sono aumentati di lire 9,153,522 in confronto agli stessi mesi del 1919.

« Per quanto riguarda il servizio telefonico posso poi rassicurare ampiamente l'onorevole interrogante.

« Non solo non si è verificato, in conseguenza delle elevate tariffe, alcuna grave e persistente diminuzione di introiti, ma questi invece sono in considerevole e crescente aumento.

« Basteranno poche notizie a darne sufficientemente prova:

« Le tariffe telefoniche vennero aumentate, come è noto, con effetti, dal 1° aprile scorso. Ora, mentre nei nove mesi immediatamente precedenti, 1° luglio 1919-31 marzo 1920 si è avuto un introito medio mensile di circa due milioni e mezzo nel trimestre aprile-giugno, in regime cioè di aumentate tariffe, si è avuto un incasso di circa 11,063,000, ossia quasi di 3,900,000 in media al mese.

« Paragonato poi tutto l'esercizio 1919-1920 a quello precedente 1918-1919, si riscontra un aumento di circa 10,600,000 lire per l'esercizio

ultimo, quantunque ed è interessante notarlo - le nuove e più alte tariffe non siano state applicate che nei soli ultimi tre mesi del trimestre stesso - ciò che autorizzerebbe a prevedere, all'ingrosso, un aumento di entrate di quasi 20 milioni all'anno, per tasse telefoniche esclusivamente in forza dell'aumento delle tariffe.

« È vero che per quanto concerne le tariffe relative al predetto ultimo trimestre, aprile-giugno 1920, non si tratta - perchè non sono ancora pervenute tutte le contabilità definitive dalle provincie - di un accertamento sicuris-

simo ma ogni variazione non potrebbe mai, in ogni caso, infirmare quanto in principio ho affermato, che cioè le entrate telefoniche sono, e proprio in conseguenza delle nuove elevate tariffe in cospicuo e continuo aumento.

« Il Ministro

« PASQUALINO VASSALLO ».

Licenziato per la stampa il 27 ottobre 1920 (ore 18).

F. M. CASAMASSIMI

Vice-direttore dell'Ufficio dei R-sonconti delle sedute pubbliche